

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LXXIII
n. 8**

R E L A Z I O N E

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2015)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

*Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)*

Trasmessa alla Presidenza il 20 settembre 2016

PAGINA BIANCA



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2015 – II SEMESTRE

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa..... 7

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi**

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia al 31 dicembre 2015.....	11
1.2. Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2015.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell’Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel secondo semestre 2015...	22
1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2015.....	25
1.4.4 Procedure conclusive con irrogazione di sanzioni pecuniarie e procedure prossime all’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario	28
 CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	33
2.1. Cenni introduttivi.....	33
2.2. Casi proposti da giudici italiani.....	34
2.3. Casi proposti da giudici stranieri.....	34
 CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	40
3.1. Cenni introduttivi.....	40
3.2. Procedimenti di indagine formale.....	41
3.3. Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	42
3.4. Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	42

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	47
Affari Esteri.....	57
Affari Interni.....	61
Agricoltura.....	71
Ambiente.....	77
Appalti.....	99
Comunicazioni.....	105
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	109
Energia.....	117
Fiscalità e Dogane.....	121
Giustizia.....	129
Lavoro e affari Sociali.....	133
Libera circolazione dei capitali.....	137
Libera circolazione delle merci.....	139
Libera circolazione delle persone.....	143
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	147
Salute.....	151
Trasporti.....	155
Tutela dei Consumatori.....	167

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Agricoltura.....	173
Ambiente.....	175
Appalti.....	179
Comunicazioni.....	183
Concorrenza e aiuti di Stato.....	185
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	179
Fiscalità e Dogane.....	187
Giustizia.....	195
Lavoro e affari sociali.....	203
Libera circolazione delle merci.....	207
Libera circolazione delle persone.....	209
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	213
Proprietà industriale.....	219
Proprietà intellettuale.....	221
Ravvicinamento delle legislazioni.....	225
Salute.....	227
Trasporti.....	229
Tutela del consumatore.....	231

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2015, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2015

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2015, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 89. Di queste, 69 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 20 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2015)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	60	9	69
Mancata attuazione di Direttive	20	0	20
Totali	80	9	89

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2015)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2015 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 8 procedure, 2 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 4 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2015)

FASI DEL PROCEDIMENTO								Totali
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	40	10	22	2	2	2	2	80
Articolo 260 TFUE	3	0	0	0	2	0	4	9
Totali	43	10	22	2	4	2	6	89

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l’“Ambiente” (19 casi), cui seguono, a notevole distanza, “Trasporti” con 9 casi, “Fiscalità e dogane” con 7 casi e, quindi, “Concorrenza e aiuti di Stato” con 6 casi.


Infine, 34 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2015)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	2	17	19	21,35
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	6,74
Energia	0	2	2	2,25
Fiscalità e dogane	0	7	7	7,87
Lavoro e affari sociali	1	2	3	3,37
Libera circolazione dei capitali	0	1	1	1,12
Libera circolazione merci	2	0	2	2,25
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	3	3	3,37
Salute	2	1	3	3,37
Trasporti	2	7	9	10,11
Vari settori*	10	24	34	38,20
Totale	19	70	89	100,00

* L’aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;
- minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;
- spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;
- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;
- questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2015, risulta che, dei n. 89 casi esposti, 33 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2015)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	3
Minori entrate erariali	3
Minori spese	2
Spese misure ambientali	8
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	15
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	33

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2015.

Alla data del 31 dicembre 2015, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2015, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 10 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 7 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 20 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2015



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori dove si concentra il maggior numero di procedure nuove sono l’”Ambiente”, con 4 procedure, cui segue “Agricoltura” con 2 procedure. Vengono, quindi, i settori “Affari economici e finanziari”, “Affari interni”, “Lavoro e affari sociali” e infine “Trasporti” con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l’analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

Si precisa che:

- 1) la procedura n. 2015/0440 “Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi”, aperta con messa in mora nel semestre di riferimento e precisamente il 28 settembre 2015, è transitata all’ulteriore stadio del “parere motivato” nello stesso semestre, precisamente il 17 dicembre 2015;
- 2) la procedura 2015/0305 è stata aperta nel semestre di riferimento, precisamente il 23 luglio 2015 nel quale è stata emessa una “messa in mora” e, sempre nello stesso semestre, precisamente il 17 dicembre 2015, è transitata all’ulteriore stadio del “parere motivato”.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 258 TFUE, nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	PM	No
Affari interni 2015/2203	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali	MM	No
Agricoltura 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MM	No
Agricoltura 2015/0306	Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele	MM	No
Ambiente 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No
Ambiente 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No
Ambiente 2015/0439	Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione	MM	No
Ambiente 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	MM	No
Lavoro e affari sociali 2015/0305	Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	PM	No
Trasporti 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2015

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 7. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 2 procedure sono transitate alla fase di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato dell'iter procedurale pre-contenzioso, l'una muovendo dalla fase di messa in mora e l'altra da quella di messa in mora complementare;
- una procedura è passata dalla fase di parere motivato a quella del primo ricorso, ai sensi dell'art. 258 TFUE, di fronte alla Corte di Giustizia UE;
- 2 procedure sono transitate dalla fase del primo ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE, al pronunciamento della Corte stessa su tale ricorso, con sentenza;
- una procedura è transitata, dopo la prima sentenza della Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 258 TFUE, alla messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 6 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2013/2092 "Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia". Al riguardo, la Commissione lamenta la mancata corresponsione al bilancio dello Stato italiano, da parte delle imprese lattiere italiane, di "prelievi supplementari" per l'importo di € 1.343 milioni, da esse dovuti a causa degli sforamenti dei massimali di produzione lattiera ("quote latte") assegnati nell'ambito di più campagne lattiere, come dal combinato disposto del Reg.to 1234/2007 e 595/2004. Il recupero di tale somma all'entrata del bilancio dello Stato determinerebbe, di per sé, un incremento delle pubbliche entrate, che rischia tuttavia di essere ridimensionato qualora, per le lentezze e difficoltà del recupero stesso, quest'ultimo non fosse completato prima di un'eventuale sentenza della Corte UE ex art. 260 TFUE, recante sanzioni pecuniarie a carico della Repubblica italiana;
- la procedura n. 2007/2195 "Emergenza rifiuti in Campania". Con la seconda sentenza della Corte UE in relazione a tale procedura, sono state comminate penetranti sanzioni pecuniarie allo Stato italiano, con relativo aggravamento degli oneri della finanza pubblica. Precisamente, sono state comminate:
 - a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
 - b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza stessa (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici")

In termini di impatto finanziario sulla finanza pubblica, si evidenzia che, a tali gravose sanzioni, si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”. Con tale procedura, le Autorità europee hanno lamentato la mancata adozione, da parte dell’Italia, delle misure richieste per regolarizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue in 35 Comuni italiani, imposte dalle prescrizioni di cui alla Direttiva 91/271/CE.

Si ipotizza che l’attuazione delle misure sopra indicate comporterà un significativo aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha affermato per la seconda volta, con sentenza ai sensi dell’art. 260 TFUE, che l’Italia non ha ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti di Stato erogati, in favore delle imprese site in Venezia e Chioggia, in base alle Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Tale seconda sentenza, emessa nel periodo di riferimento della presente Relazione, ha comminato all’Italia gravose sanzioni pecuniarie e, precisamente: 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln; 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, a decorrere dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto;

- la procedura n. 2008/2164 “Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”. Con tale procedura, la Commissione ha rilevato che la riduzione delle accise sulle benzine e sul gasolio per motori, applicata nella Regione Friuli Venezia Giulia, è incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, la quale non ammetterebbe che, all’interno di uno stesso Stato UE, le accise venissero decurtate o eliminate solo in un ambito territorialmente limitato. Il superamento di tale procedura produrrà effetti finanziari sul bilancio della Regione Friuli Venezia - Giulia;

- la procedura n. 2013/4199 “Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE”. Con tale procedura, la Commissione ha rilevato la non conformità, all’art. 157 TFUE in combinato disposto con gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE, i quali nel complesso affermano il principio della parità tra uomini e donne per quanto attiene la “retribuzione”, della normativa italiana di cui all’art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/2011, n. 214. Dette norme nazionali, infatti, introducono una discriminazione retributiva in favore delle donne lavoratrici, laddove queste ultime possono accedere alla pensione c.d. “anticipata” con il pagamento di contributi per 41 anni e 3 mesi, mentre gli uomini lavoratori, allo stesso fine, sono tenuti al pagamento di contributi per 42 anni e 3 mesi.

Ove lo Stato italiano si adeguasse alle richieste della Commissione, equiparando i requisiti contributivi richiesti alle donne, ai fini della pensione suddetta, a quelli imposti agli uomini per lo stesso scopo, si potrebbe determinare una riduzione della spesa pubblica, grazie ad un più tardivo pensionamento “anticipato” delle lavoratrici.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Agricoltura 2013/2092</i>	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì
<i>Ambiente 2007/2195</i>	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260	Sì
<i>Ambiente 2004/2034</i>	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MM ex 260	Sì
<i>Concorrenza e Aiuti di Stato 2012/2202</i>	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260	Sì
<i>Fiscalità e Dogane 2008/2164</i>	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì
<i>Giustizia 2014/0134</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali 2013/4199</i>	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2015

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2015, la Commissione europea ha archiviato 20 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- la procedura n. 2013/2027 "Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale". Con l'art. 7 della "Legge europea 2013 bis" ed il conseguente Regolamento attuativo, lo Stato italiano – come richiesto dalla Commissione ai fini dell'archiviazione della presente procedura – ha esteso anche ai soggetti non residenti in Italia, i quali producono in tale Stato UE almeno il 75% del loro reddito complessivo (c.d. "condizione Schumacher"), gli sgravi per tutti i carichi familiari previsti dagli artt. 1 – 23 del D.P.R. 917/86. Ciò produrrà, per l'avvenire, una perdita del gettito IRPEF pari, in media, a € 5 milioni annui. Parimenti, gli stessi soggetti sono stati, anch'essi, ammessi a godere del regime fiscale di favore c.d. "de minimis" (ove presentino i requisiti all'uopo prescritti), il che produrrà una riduzione delle entrate fiscali pari a circa € 5 milioni nel 2016 e a circa € 5 milioni nel 2017;
- la procedura n. 2010/2124 "Lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (cd. caso "sui precari della scuola")". Con la Legge 13 Luglio 2015, n. 207, lo Stato italiano - come richiesto dalla Commissione ai fini dell'archiviazione della presente procedura - ha disposto l'assunzione "in ruolo" di larga parte del personale precario occupato nelle Scuole. In conseguenza di tale "stabilizzazione" del rapporto di lavoro, detti soggetti hanno acquisito i diritti economici propri della loro nuova posizione, in particolare quelli relativi al pagamento delle ferie e agli incrementi stipendiali connessi agli scatti di anzianità. Pertanto si verificherà, in avvenire, un aumento della pubblica spesa.

Si precisa che le procedure n.ri 2015/0303 e 2015/0304 sono state aperte nel corso del semestre di riferimento della presente Relazione, precisamente il 23 luglio 2015 e, in seguito, sono state archiviate nel corso del medesimo semestre, rispettivamente il 26 novembre 2015 e l'11 dicembre 2015.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Giustizia</i> 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	No
<i>Trasporti</i> 2015/2008	Mancato recepimento della Direttiva 2013/38/UE del 12/08/2013 sul controllo delle navi nello Stato di approdo	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2015/0144	Mancato recepimento della Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	No
<i>Salute</i> 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	No
<i>Energia</i> 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	No
<i>Salute</i> 2015/0065	Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti	No
<i>Salute</i> 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	No
<i>Energia</i> 2015/4014	Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - Attuazione della Direttiva 2009/119/CE	No
<i>Trasporti</i> 2013/2258	Diritti dei passeggeri nel trasporto in mare	No
<i>Trasporti</i> 2008/2097	Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	No
<i>Ambiente</i> 2009/2086	Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Direttiva VIA)	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	Si
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2010/2124	Lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (cd. caso sui precari della scuola)	Si

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente 2014/2123</i>	Non corretto recepimento della Direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2014/4139</i>	Agenti di brevetto - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - condizioni di residenza	No
<i>Trasporti 2015/0303</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) - RECAST ferroviaria	No
<i>Libera circolazione delle merci 2015/0304</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione).	No
<i>Trasporti 2014/0464</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del 21 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.	No
<i>Pesca 2013/2096</i>	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo. Piano di gestione per l'uso di attrezzi da pesca (sciabiche da natante e draghe). - Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	No

1.4.4. Procedure concluse con irrogazione di sanzioni pecuniarie e procedure prossime all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne seguia uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accellerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecunaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 a 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210)

per i medesimi coefficienti di “gravità” e di “dissuasività” utilizzati nel calcolo della “penale”. A differenza di quest’ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di “durata”.

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, in quanto commisurato all’efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall’esposizione che precede, l’inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l’irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E’ pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l’adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell’Unione, in quanto l’irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l’attuazione degli obblighi ancora in evasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l’attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrono, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell’erario pubblico all’attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un’attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell’Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all’adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell’attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all’iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell’Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, sono state oggetto di secondo pronunciamento da parte della stessa o ne sono prossime:

- la procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza, a carico dell’Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l’onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Tale onere si aggiunge al pregresso stanziamento di 150 milioni di euro per l’anno 2008, come dall’art. 17 del DL 23 maggio 2008, n. 90;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”.

Circa tale procedura, si precisa che la stessa è pervenuta al passaggio della “messa in mora” ai sensi dell’art. 260 TFUE, emessa in data 10 dicembre 2015. Quindi, la Commissione europea si trova in grado, sotto il profilo giuridico, di ricorrere in ogni momento alla Corte di Giustizia UE, per chiedere alla medesima di condannare lo Stato membro al pagamento delle sanzioni pecuniarie del caso.

Tuttavia, ad oggi, la Commissione non ha ancora assunto, nemmeno ad un livello informale, la Decisione di adire con ricorso la Corte UE.

Con la presente procedura, le Autorità europee hanno chiesto all’Italia che tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue – in tutto 35 casi distribuiti sull’intero territorio nazionale - vengano messe a norma;

- La procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”. Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l’Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:
 - 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall’emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall’importo base di Euro 42.800.000,00, cui verranno detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di sopra;
 - 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;
- La procedura n. 2015/2067 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11”. Tale procedura è pervenuta allo stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l’impresa beneficiaria “Moby” e di circa € 904.835,59 l’impresa “Vincenzo Onorato”. Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l’Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;
- La procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l’86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con prima sentenza, ha chiesto il recupero. Atteso che una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia e, precisamente: 1) di una sanzione forfettaria di € 20 mln; 2) di una “penale” pari ad € 160.000,00 per ogni giorno intercorrente da quello della stessa eventuale sentenza di condanna, a quello in cui il recupero degli aiuti legittimi verrà pienamente attuato;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:
 - 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
 - 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Si precisa che la Corte UE, nella sentenza di condanna definitiva dell’Italia al pagamento delle presenti sanzioni (17/09/2015), ricordava come, al momento, lo Stato italiano dovesse ancora recuperare “aiuti” per la somma di circa € 31 mln in linea capitale e come gli interessi, su tale somma, ammontassero ad un importo superiore alla stessa;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;
- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”. La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale sono state comminate:
 - 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
 - 2) una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 e di Euro 6.252.000,00. In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l’ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;
- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”. La procedura è ferma alla fase della messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già alla fine del 1° semestre 2014 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.

- CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
UE

2.1 Cenni introduttivi

L’istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l’atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con natura “incidentale”. Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito “principale” e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l’art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all’esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all’interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l’applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all’ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell’Unione europea, garantisce un’applicazione uniforme del diritto in tutta l’area UE, contribuendo all’attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell’ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuzioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l’interpretazione e la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, la Corte si è pronunciata su 35 casi, di cui 14 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 21 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 14 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2015, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, nessuno sembra presentare, almeno per il momento, una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2015 risultano n. 21 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che comprende 4 decisioni, cui seguono i settori "Lavoro" e "Tutela del consumatore" con 3 decisioni ciascuno, quindi i settori "Giustizia", "Libera circolazione delle persone" e "Libera prestazione dei servizi" con 2 decisioni a testa e, infine, i settori "Appalti", "Comunicazioni", "Proprietà industriale", "Ravvicinamento delle legislazioni" e "Trasporti" con un solo caso a testa.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2015:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2015)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 09/07/2015 Causa C-607/13 (Italia)	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regolamento (CE) n. 2362/98 – Articoli 7, 11 e 21 – Contingenti tariffari – Banane originarie dei paesi ACP – Operatore nuovo arrivato – Certificati d'importazione – Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli d'importazione – Pratica abusiva – Regolamento (CE) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3 (Agricoltura)	No
Sentenza del 06/10/2015 Causa C-61/14 (Italia)	Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 26/11/2015 Causa C- 166/14 (Austria)	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Principi di effettività e di equivalenza – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – Termine di ricorso – Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa constatazione dell’illegittimità della procedura – Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell’illegittimità da parte del richiedente (Appalti)	No
Sentenza del 17/09/2015 Causa C- 85/14 (Paesi Bassi)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 28 – Accesso ai numeri e ai servizi – Numeri non geografici – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 5, 8 e 13 – Poteri delle Autorità Nazionali di Regolamentazione – Controllo dei prezzi – Servizi di transito delle chiamate – Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici – Impresa priva di un significativo potere di mercato – Autorità nazionale competente (Comunicazioni)	No
Sentenza del 03/09/2015 Causa C- 89/14 (Italia)	Aiuti di Stato – Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune – Interessi semplici o interessi composti – Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto Regolamento (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 16/07/2015 Causa C- 255/14 (Ungheria)	Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Articoli 3 e 9 – Obbligo di dichiarazione – Violazione – Sanzioni – Proporzionalità (Fiscalità e dogane).	No
Sentenza dell’ 08/09/2015 Causa C- 105/14 (Italia)	Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – articolo 352 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 15/07/2015 Causa C- 82/14 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – sesta Direttiva 77/388/CEE (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 03/09/2015 Causa C- 526/13 (Lituania)	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettera a) – Cessione di beni – Nozione – Esenzione – Cessioni di beni destinati all’approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare – Cessioni ad intermediari che agiscono in nome proprio (Fiscalità e dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 30/09/2015 Causa C- 424/14 (Ungheria)	IVA – Direttiva 2006//112/CE – Articoli 213 e 214 – Mancanza di dichiarazione di inizio di un’attività – Franchigia per le piccole imprese – Sanzione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 29/10/2015 Causa C- 319/14 (Paesi Bassi)	Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 203 e 204 – Regime di transito comunitario esterno – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articoli 365, 366 e 859 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione o meno al controllo doganale – Inosservanza di un obbligo – Mancata conclusione del regime di transito – Uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza dell’ 01/10/2015 Causa C- 290/14 (Italia)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatto dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatto corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto d’ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di ingresso illecito nel territorio nazionale – Compatibilità (Giustizia)	No
Sentenza del 10/12/2015 Causa C- 350/14 (Italia)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (LE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “paese in cui il danno si verifica”, di “danno” e di “conseguenze indirette del fatto illecito” – Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile (Giustizia)	No
Sentenza del 16/07/2015 Causa C- 184/14 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere c) e d) – Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli (Giustizia).	No
Sentenza del 15/10/2015 Causa C- 216/14 (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Lingua del procedimento – Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria – Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informato dell’accusa – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliario da parte dell’imputato – Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliario (Giustizia)	No
Sentenza del 23/12/2015 Causa C- 297/14 (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori – Articoli 15, par. 1, lett. c) e 16, par. 1 – Nozione di attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore – Contratto di mandato volto alla realizzazione dell’obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell’esercizio di un’attività	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	commerciale o professionale "diretta verso" lo Stato membro del domicilio del consumatore – Collegamento stretto (Giustizia)	
Sentenza del 09/07/2015 Causa C- 177/14 (Spagna)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 3 e 4 – Principio di non discriminazione – Personale "eventual" – Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità – Ragioni oggettive (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 09/09/2015 Causa C- 160/14 (Portogallo)	Ravvicinamento delle legislazioni – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimento o di parti di imprese o di stabilimento – Nozione di trasferimento di stabilimento – Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 10/09/2015 Causa C- 266/14 (Spagna)	Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Art. 2, punto 1 – Nozione di "orario di lavoro" – Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale – Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori e luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza dell' 01/10/2015 Causa C- 452/14 (Italia)	Articolo 267 TFUE – Obbligo di rinvio alla Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Specialità farmaceutiche – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Modifica – Diritti – Regolamento (CE) n. 287/95 – Regolamento (CE) n. 1234/2008 – Ambito di applicazione (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 15/09/2015 Causa C- 67/14 (Germania)	Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Art. 24, par. 2 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione – Mantenimento dello status di lavoratore (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 06/10/2015 Causa C- 298/14 (Belgio)	Libera circolazione delle persone – Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica Amministrazione – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Nozione di "professione regolamentata" – Ammissione ad un concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de Cassation (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 22/10/2015 Causa C- 425/14 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta Direttiva – Norme fondamentali del Trattato FUE – Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – Ammissibilità – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 17/09/2015 Causa C- 416 /14 (Italia)	Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l'impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 02/07/2015 Causa C- 497/12 (Italia)	Articoli 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Libertà di stabilimento – Principio di non discriminazione – Abuso di posizione dominante – Art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 06/10/2015 Causa C- 203/14 (Spagna)	Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente – Indipendenza – Giurisdizione obbligatoria – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 – Organi responsabili delle procedure di ricorso – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, par.fo 8, e 52 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Nozione di “ente pubblico” Amministrazioni pubbliche – Inclusione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 17/11/2015 Causa C- 115/14 (Germania)	Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, par. 1 – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 26 – Appalti pubblici – Servizi postali – Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 03/09/2015 Causa C- 125/14 (Ungheria)	Marchi – Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore – Marchio comunitario che gode di notorietà nell’Unione europea – Portata geografica della notorietà (Proprietà industriale)	No
Sentenza del 06/10/2015 Causa C- 500/14 (Italia)	Disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Articolo 14 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 110 – Clausola cosiddetta “di riparazione” – Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 29/10/2015 Causa C- 490/14 (Germania)	Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CF – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Banche di dati – Carte topografiche – Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati – Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo – Considerazione della destinazione di una carta topografica per l’utente (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 17/09/2015 Causa C- 257/14 (Paesi Bassi)	Trasporti aerei – Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, par. 3 – Negato imbarco e cancellazione di un volo – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri – Circostanze eccezionali (I trasporti)	No
Sentenza del 03/09/2015 Causa C- 110/14 (Romania)	Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario – Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto (Tutela del consumatore)	No
Sentenza del 17/12/2015 Causa C- 157/14 (Francia)	Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d'informazione – Libertà d'impresa (Tutela del consumatore)	
Sentenza del 06/10/2015 Causa C- 362/14 (Irlanda)	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 78 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Artt. 25 e 28 – Trattamento dei dati personali verso paesi terzi – Decisione 200/520/CE – Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti – Poteri delle Autorità nazionali di controllo (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2015, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 14 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2015.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2015

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN s.r.l. (Legge Provinciale TRENTO)
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA 33983	Aeroporti Sardi
SA 21420	AIRPORT HANDLING
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 38132	Compensazione oneri servizi pubblici a favore della società Arfea S.p.a.

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2015, sono 6 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2015

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 14/2010	SEA Handling	20/12/2012
SA 23425	SACE BT	20/03/2013
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST	19/01/2015
SA 39451	Sostegno dello Stato alla Banca Tercas	23/12/2015

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2015, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 7 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2015

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
SA 31614 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2015/2067	Sardinia Ferries - settore della navigazione in Sardegna	Sentenza 21/03/2013 C-613/11. Messa in mora ex art. 260 TFUE 19/06/2015
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sospensione della decisione di ricorso ex art. 260 TFUE C-207/05
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie

Negli ultimi 3 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta.

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è stato oggetto, da parte della Corte di Giustizia UE, di una prima sentenza dotata di natura puramente dichiarativa, come dall’art. 258 del TFUE. Con tale sentenza, la Corte ha attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all’emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell’Italia una seconda sentenza comprensiva dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane. Queste ultime procedono speditamente, come si deriva dal fatto che, ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione. Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, cominando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell’attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell’01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L’Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
 - Quanto alla somma forfettaria, dell’importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto “Risorse proprie della UE”.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	PM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che	PM	No	Stadio invariato

	modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE			
Scheda 7 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0440 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ai sensi dell’art. 20 di tale Direttiva, entro il 3 luglio 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli della stessa: da 1 a 4, dell’art. 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, dell’articolo 7, paragrafi da 4 a 9, dell’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 10 a 16, degli articoli 18 e 19 e dell’allegato I. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 31 maggio 2016, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dell’art. 8, par. 4 della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Nello stesso semestre, precisamente il 24 settembre 2015, la Commissione aveva emesso una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2014/29/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0200 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Ai sensi dell’art. 7 di tale Direttiva, entro il 31 marzo 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli articoli 1, par. 1, 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0199 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

AI sensi dell’art. 309 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 31 marzo 2015, emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli di essa Direttiva: 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, alla Direttiva 2009/138/CE, mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In data 1 luglio 2015 è stato inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per un successivo inoltro alla Commissione, una nota recante la comunicazione dell’adozione di ulteriori provvedimenti, a completamento dell’attuazione della Direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2014/59/UE.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1 giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di “messa in mora”. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell’ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.****“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere “interessi legali di mora” - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di “ritardo” nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A. della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell’effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un’ “accettazione” o “verifica” da parte della stessa P.A. i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L’art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l’Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell’1% annuo, come dal combinato disposto dell’art. 1284, 1° comma e dell’articolo del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un’impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall’art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola “tranche” è subordinato all’emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come “S.A.L.”, attestante l’avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad “accettazione” o “verifica” da parte della P.A. tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall’esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/0142 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Ai sensi dell’art. 162 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31/12/2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione. In deroga a tale disposizione generale, l’art. 131, paragrafo 4, della Direttiva in oggetto deve essere attuato entro il 1° gennaio 2016, secondo le seguenti modalità:

- a) 25% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;
- b) 50% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;
- c) 75% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2018;
- d) 100% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione, relativa ai sopra citati provvedimenti attuativi della Direttiva in oggetto, ne deduce che gli stessi non sono stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2013/36/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE, in oggetto, con il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72. Si precisa che in data 26 maggio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell’art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 9 aprile 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2011/61/UE nell’ordinamento italiano tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 16 giugno 2016

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmemente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall’Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” - subiscano un trattamento deterso rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell’ambito della competenza normativa esclusiva dell’Unione europea nell’ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2203	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No	Stadio invariato

Scheda 7 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
-----------------------	--	----	----	---------------------

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2015/2203 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea sostiene che l’Italia non avrebbe correttamente attuato il Regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013, attuativo del precedente Regolamento n. 604/2013 (c.d. “di Dublino”). Detto Regolamento Eurodac istituisce uno specifico sistema telematico, rivolto all’identificazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi - richiedenti “asilo” o “irregolari” – facenti ingresso nell’Unione europea da uno dei suoi Stati membri. Tale sistema comprende una “centrale” operante in sede UE, atta a ricevere, da ciascuno Stato UE dal quale detti soggetti hanno fatto ingresso nell’Unione, i dati pertinenti all’identificazione dei medesimi, con particolare riguardo, in proposito, alla rilevazione delle impronte digitali. Come già accennato sopra, sono due le categorie di migranti nella UE da paesi terzi, cui fa riferimento l’obbligo di identificazione. Di esse, una riguarda i cittadini di paesi terzi o apolidi i quali richiedano l’asilo, cioè il riconoscimento dello status di “rifugiato”, attribuito a quanti sono costretti ad abbandonare il paese di origine poiché, a motivo di guerre, o di persecuzioni dovute alla loro razza, etnia, opinioni religiose o politiche o scelte sessuali, si trovavano, ivi, esposti a serio pericolo di morte o di lesione dell’ integrità fisica. Rispetto ai migranti richiedenti “asilo”, dunque, l’art. 9, par. 1, del succitato Reg. n. 603/2013, stabilisce che le competenti Autorità dello Stato UE dal quale i predetti hanno fatto ingresso nell’Unione e che ha, inoltre, ricevuto la domanda medesima, provvedano a rilevarne le impronte digitali non oltre 72 ore dalla presentazione di essa domanda. Tali impronte, poi, insieme ai dati di cui all’art. 11, lett. da b) a g), debbono essere trasmesse telematicamente alla “Centrale” istituita in sede UE (vedi sopra). Tuttavia, l’obbligo per le Autorità nazionali di procedere alla rilevazione delle impronte digitali non è limitato ai migranti facenti domanda di asilo, ma è sancito anche in riferimento ai migranti “irregolari” (comunemente individuati come “clandestini”). Sono, questi ultimi, i cittadini di paesi terzi che non hanno titolo alcuno ad ottenere il soggiorno negli Stati UE, non potendo invocare né cause di lavoro, né di studio, né la menzionata condizione di “rifugiati” e nemmeno - posizione che li equipara a quella di questi ultimi, almeno fino a quando non passi in giudicato la decisione di respingimento della domanda - quella di semplici “richiedenti” lo status di rifugiato (in quanto non hanno formulato la relativa domanda). Pertanto, anche con riferimento ai migranti “irregolari”, fermati in relazione allo stesso loro attraversamento delle frontiere tra il paese extraUE e lo Stato UE, sussiste l’obbligo delle Autorità nazionali di rilevare le loro impronte digitali. Tali dati, poi, unitamente a quelli di cui all’art. 14, par. 1 e 2, debbono essere trasmessi alla già menzionata “Centrale”. In Italia, tuttavia, risulta che – con riferimento alle ondate migratorie del 2015 – siano state rilevate le impronte digitali solo dei migranti facenti domanda per ottenere lo status di rifugiato. Ciò, secondo le Autorità nazionali, anche in relazione alla circostanza per cui molti migranti, soprattutto siriani ed eritrei, hanno opposto spesso una vigorosa resistenza alla rilevazione di tale dato identificativo.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2015 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli istituiti dalla vigente normativa

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, la quale disciplina il rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell’Unione, senza alcun titolo di legittimazione (cioè “irregolarmente”). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell’art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema “efficace” di monitoraggio dei rimpatri “forzati” (cioè eseguiti con l’impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale efficace controllo non sarebbe garantito, in quanto l’art. 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l’altro, a “monitorare” l’attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall’Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell’Interno. Inoltre, l’Italia non ottempererebbe ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di “irregolarità”. Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, che si trovi “irregolarmente” sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risultati ragionevole ritenere che il rimpatrio con l’utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l’obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l’immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del succitato permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l’espulsione, viene ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Alcuni rilievi della Commissione sono stati superati mediante il disposto dell’art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e quello dell’art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un probabile aumento di spesa, a motivo della necessità di istituire un organismo autonomo di monitoraggio dei rimpatri forzati

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.**

“Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della “Direttiva procedure””

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l’art. 19 della summenzionata “Direttiva accoglienza” stabilisce che gli Stati della UE provvedano, “quanto prima”, a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l’art. 17 della “Direttiva procedure” - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di “rifugiati” - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all’esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all’interesse del minore (vedi i Considerando 14 e l’art. 2, lettera i), della “Direttiva procedure”, nonché l’art. 18, par. 1, della “Direttiva accoglienza”). Il già citato art. 17 della “Direttiva procedure” dispone, altresì, che le persone investite dell’ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una “specifica formazione”, per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell’interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell’accesso ai diritti che l’ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l’interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, né prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l’ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l’impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficacemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L’Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l’art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’eventuale assunzione di nuovi tutori per i minori migranti, onde ovviare al cumulo dei relativi uffici in capo alle stesse persone.

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.**

“Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, provenendo dalla Grecia, arrivino nei porti adriatici italiani. È acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di “asilo” in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l’art. 6 della predetta Direttiva, l’obbligo di provvedere, affinchè al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come “competente” a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l’asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE “competente” nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l’asilo riscontra di essere, altresì – ai sensi dei criteri predetti – quello “competente”, provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest’ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato “competente”, è previsto quello per cui la “competenza” spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell’Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato “competente” a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell’Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest’ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest’ultimo Stato risulti “competente” per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell’Unione non è il criterio prevalente, circa l’individuazione dello Stato UE “competente”: infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell’asilo è quest’ultimo Stato. Pertanto, l’automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell’art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto, in un primo momento, notizia delle misure predette, la Commissione ha ritenuto opportuno inviare alle Autorità italiane una “messa in mora”, in data 24 gennaio 2014. Successivamente, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione stesso il testo normativo di recepimento della Direttiva 2001/95/UE nell’ordinamento italiano, vale a dire il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Al riguardo, l’Esecutivo UE ha rilevato che tale Decreto avrebbe comunque omesso di recepire l’art. 12, comma 1, lett. b) della stessa Direttiva. Sul punto, l’Italia ha ribadito, con nota del 2 ottobre 2015, che tali disposizioni sarebbero state, per converso, pienamente trasposte nell’ordinamento interno per il tramite del combinato disposto della Legge 722/1954 (con la quale è stata ratificata la Convenzione di Ginevra) e del già citato Decreto Legislativo n. 18/2014.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 7 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.**

“Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprena” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0306	Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Si	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE****"Xylella fastidiosa in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, par. fi 2 e 7, all'art. 7, par. 2, lett. c) e all'art. 8, par. 2, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Italia, dei focolai di "xylella fastidiosa". Con nota del 2013 le Autorità italiane hanno denunciato alla Commissione, per la prima volta, la presenza di tale morbo nelle colture di olivo. In risposta, l'Unione ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Ai sensi dell'art. 4 della più recente Decisione, gli Stati UE sono obbligati, una volta riscontrata la presenza di infezione da xylella sui rispettivi territori, a costituire subito una Zona Delimitata, internamente composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area dove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quella dove si trovano le piante ancora "sane" ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che l'ultima Decisione definisce Zona Infetta l'intera Provincia di Legge). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata e nel raggio di 100 metri dalle piante sopra menzionate, "tutte" le piante presenti, anche quelle assolutamente sane, facendo salvo l'obbligo di tentarne, prima, un recupero mediante opportuni trattamenti fitosanitari. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione attraverso ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Il succitato art. 8 della stessa Direttiva, poi, impone allo Stato UE di perimettrare, al di là della predetta Zona Delimitata, una Zona di Sorveglianza: questa deve estendersi per almeno 30 km dalla Zona Delimitata e deve essere oggetto di ispezioni almeno annuali. Al riguardo, la Commissione lamenta che la Repubblica italiana non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di eradicazione delle piante e a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Riguardo al primo punto, l'Italia ha precisato che, attualmente, la situazione non consente interventi ulteriori, in quanto che: 1) il TAR per la Puglia –di fronte al quale singole aziende del settore dell'olivocoltura, associazioni di tutela ambientale e numerosi Comuni hanno impugnati gli ordini di eradicazione – pur non essendosi ancora pronunciato definitivamente al riguardo, ha concesso la sospensiva degli stessi ordini. Sono stati sospesi, soprattutto, i provvedimenti che disponevano l'eradicazione di piante ancora sane; 2) il 22/01/2016, il TAR del Lazio ha presentato alla Corte UE un rinvio pregiudiziale, chiedendole di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, laddove la medesima ordina l'eradicazione delle piante nell'ambito dei predetti 100 metri, comprese quelle "sane". La pendenza di tale rinvio pregiudiziale alla Corte UE, pertanto, ha sospeso i predetti ricorsi di fronte al TAR. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un'indagine volta ad appurare eventuali responsabilità penali, in ordine all'origine e diffusione del morbo. Nel corso di essa, è stato disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante interessate. E' pertanto anche a causa di tale ragione che le medesime non possono, per il momento, essere eradicate.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015, è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/0306 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.

Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva, gli Stati della UE debbono porre in essere, entro e non oltre il 24 giugno 2015, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, dell'art. 1, punti 1, 2 e 6 e dell'art. 3 della medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché non ha ricevuto comunicazione delle misure sopra menzionate, la Commissione ha concluso che la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 22 luglio 2015 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/63/UE mediante il Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 3. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 28 aprile 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE**

“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il "*latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati*". Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latteo-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai "irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0439	Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 8 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	PM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 18 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-565/10)	Sì	Variazione di stadio (da SC a MM)
Scheda 19 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE****“Piani regionali di gestione dei rifiuti”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai “Piani di gestione dei rifiuti”, previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l’Italia abbia violato ora l’art. 28, par. 1, di essa Direttiva, ora l’art. 30, par. 1, della stessa, ora l’art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell’Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano *“uno o più piani di gestione dei rifiuti”*, i quali, da soli o in combinazione, coprano l’intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un’analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un’individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano *“valutati”* almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, *“riesaminati”*. Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i *“piani di gestione dei rifiuti”* originari, sia le loro *“revisioni”*, siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l’attuazione dell’obbligo di approntare i *“piani di gestione dei rifiuti”* (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali *“piani”* ad ogni Regione. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come *“urbani o “speciali”*. In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico *“piano di gestione”* concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato una piano per ciascuna categoria. Al momento della presente *“messa in mora”*, la situazione italiana, circa l’adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appariva la seguente: 1) diverse Regioni italiane mantenevano vigenti *“piani di gestione dei rifiuti”* obsoleti, perché predisposti ben prima dei sei anni precedenti e sottoposti a procedure di *“revisione”* che, all’epoca, non si erano ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l’Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni; 2) la Regione Campania era, al presente, priva di un piano di gestione per i rifiuti speciali, in quanto quello adottato nel 2013 era scaduto nello stesso anno e nessuna procedura di *“revisione”* era stata iniziata. Circa la situazione dei rifiuti speciali in Campania, quindi, l’Italia sarebbe inadempiente all’obbligo, ex art. 28 della Dir. 2008/98/CE, di adottare un *“piano di gestione dei rifiuti”*; 3) la Toscana e il Veneto, pur essendosi dotati di recente (rispettivamente il 2014 e il 2015) di un piano di gestione revisionato, relativo sia ai rifiuti urbani che a quelli speciali, non ne hanno ancora dato comunicazione alla Commissione, con ciò disattendendo l’obbligo di notifica di cui al succitato art. 33, par. 1 della stessa Dir. 2008/98/CE. Nel complesso, in quasi tutte le Regioni italiane la situazione concernente i *“piani di gestione dei rifiuti”* presenta delle irregolarità, ad eccezione del Lazio, delle Marche, della Puglia e dell’Umbria.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE****“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "*tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I*" e "*habitat delle specie di cui all'allegato II*". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificare in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura**In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari**

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE****“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, come contenuti nella Direttiva 2008/50/CE, l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI, l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A e l’articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l’NO₂ – non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente” contenenti almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, *“nel più breve tempo possibile”*, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L’art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell’anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l’NO₂) nel volume d’aria sovrastante gli agglomerati/zona dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i “valori limite” vincolanti dall’01/01/10 – si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 “zone”, i valori limite “annuali” della concentrazione di NO₂ sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente “sforati” i valori limite “orari” di NO₂ per un “Agglomerato”. Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti “piani di gestione”, salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l’adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei “piani di gestione della qualità dell’aria” idonei alla messa in regola della situazione “nel più breve tempo possibile”. I “piani di gestione” presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. Tali dati sarebbero imprescindibili, ai fini di consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani”. Infine, l’Italia avrebbe violato l’art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione dell’NO₂ circa l’anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/0439 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell’ordinamento interno italiano, la Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

Ai sensi dell’art. 3 di detta Direttiva, gli Stati membri della UE debbono adottare, entro la data del 1° Luglio 2015, tutti i provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Dal momento che i sopra menzionati provvedimenti non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene che tale Direttiva non sia stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 23 settembre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 27 del 15 febbraio 2016. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 26 maggio 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/0307 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento interno italiano, la Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE).

Ai sensi dell'art 2 di detta Direttiva, gli Stati membri della UE debbono adottare, entro 12 mesi dall'11 giugno 2014 (data della pubblicazione della stessa Dir. 2014/77/UE), tutti i provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Dal momento che i sopra menzionati provvedimenti non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene che tale Direttiva non sia stata ancora attuata nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 22 luglio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2014/77/UE, in oggetto, mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 8 aprile 2016, n. 99.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'"aria ambiente", di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI – della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati invino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati – possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a storare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e” - “abitante equivalente” - si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all’allegato I B. Quanto all’art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”: dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Un tale trattamento, più incisivo di quello “secondario” o “equivalente”, può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, *“la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”*. A norma dell’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all’art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all’art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all’art. 5.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2006 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 8 e 9, nonché il par.fo IV della Direttiva 2009/147/CEE, rivolta alla conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono, allo stato selvatico, nel territorio degli Stati UE. A tal fine, l'art. 8, par. 1 di tale Direttiva vieta di cacciare dette specie mediante ricorso a “mezzi” “non selettivi”, come, nello specifico, i mezzi – fra cui le “reti” - segnatamente elencati nell’allegato IV alla Direttiva. Ora, con riferimento a tutti i divieti stabiliti dagli artt. 5-8 – e, pertanto, anche in rapporto al divieto specifico di usare gli strumenti di caccia vietati dall’art. 8 e dai suoi richiami – l’art. 9 consente delle deroghe da parte degli Stati della UE, sempre che vengano soddisfatti precisi requisiti. Fra di essi, il primo attiene all’oggettiva impossibilità di perseguire lo scopo medesimo, al cui raggiungimento è finalizzata la stessa deroga, mediante altre “soluzioni soddisfacenti”. Tale scopo, inoltre, deve essere riportabile ad una delle categorie “finalistiche” di cui allo stesso par.fo 1 dell’art. 9. Nell’ambito di tale paragrafo, la lett. c) menziona, in particolare, lo scopo di *“consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura.....di determinati uccelli in piccole quantità”*. Da ultimo, si richiede che gli atti, i quali consentono le deroghe in questione, indichino puntuamente alcuni dati come, tra l’altro, le circostanze temporali in cui è consentita la caccia stessa. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, l’esercizio della caccia, mediante “reti”, di certe specie di uccelli selvatici protette dalla Direttiva – allo scopo di utilizzare gli animali catturati come richiami vivi per catturarne altri – avvenga in modo non conforme alla predetta disciplina UE. Infatti, le pertinenti legislazioni regionali che hanno autorizzato tale tipo di caccia, pur subordinando la cattura degli uccelli all’impraticabilità di “altre soluzioni soddisfacenti”, come vuole la Direttiva, hanno omesso di dimostrare l’insussistenza di tali alternative. Per converso, autorevoli studi scientifici hanno provato che i richiami emessi da esemplari selvatici, appositamente catturati, potrebbero essere efficacemente sostituiti da richiami artificiali o emessi da uccelli vivi allevati in cattività. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza della Corte UE ritiene ostativo, all’esercizio della caccia delle specie ex Dir. 2009/147/CEE, il fatto che le stesse si trovino in uno “stato di conservazione sfavorevole”, così che il prosieguo dell’attività venatoria verrebbe a determinarne la probabile estinzione. Tale tipo di caccia, poi, rientrando nella definizione di cui alla succitata lett. c) del par. 1 dell’art. 9 della Direttiva, dovrebbe rivolgersi solo a “piccole quantità” di capi (vedi sopra). Al riguardo, invece, la normativa regionale contestata, pur fissando un limite numerico ai capi detenibili da ciascun cacciatore (10 per la precisione), non ha posto un tetto al numero di cacciatori abilitati a tale detenzione, così che il contingente delle “piccole quantità” è stato ampiamente superato. Si rileva, poi, che la normativa regionale, che sarebbe dovuta essere transitoria, è stata impropriamente “stabilizzata” con successivi rinnovi, trovandosi ormai in vigore da ben 15 anni.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, per il superamento della presente procedura, hanno, tra l’altro, introdotto l’art. 21 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014). La presente procedura è stata archiviata il 16/06/2016

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); art. 14, par. 1, comma 1; art. 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirevolenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sforamento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tuttogi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 4, par.fo 4, e 6 della Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali. La stessa Direttiva prevede l’istituzione, in tutti gli Stati membri UE, di particolari aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree, di cui si tratta, sono quelle interessate dalla presenza di “habitat naturali” di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa nei suoi allegati. Ai sensi dell’art. 4 della medesima (par.fi 1, 2 e 3), infatti, il singolo Stato UE redige una lista di tali zone, in quanto caratterizzate dalla presenza di uno o di alcuni degli habitat predetti. Nell’ambito di dette liste, la Commissione europea individua i SIC, cioè i “Siti di Importanza Comunitaria”, in relazione ai quali lo stesso Stato UE è obbligato ad adottare, dopo averle divise in un preciso “piano di gestione”, le misure idonee ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro un periodo massimo di 6 anni dall’inclusione dell’area nella lista dei SIC, lo Stato UE deve riqualificare la stessa come ZSC (“Zona Speciale di Conservazione”). Tale riqualificazione impone che, ai fini della tutela degli habitat presenti nell’area in questione, vengano adottate le misure di recupero ambientale menzionate dall’art. 6 della citata Direttiva, le quali sono ancora più incisive di quelle prescritte per i SIC stessi. Ora, la Commissione ritiene che gli obblighi fin qui descritti siano stati disattesi, dallo Stato italiano, con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, che ospita l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur” menzionato all’Allegato I della stessa Direttiva. Il deterioramento del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza dell’aeroporto di Malpensa, a livello nazionale è già stato rilevato dal Tribunale di Milano con sentenza del 22/9/2008. Con essa sentenza, si riconosceva al sig.r Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” occupante la maggior parte dell’estensione del predetto SIC “Brughiera del Dosso”, un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla tenuta del medesimo, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, delle zone dell’aeroporto di Malpensa utilizzate per il decollo degli aeromobili. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA, che confermava sostanzialmente l’analisi di cui al verdetto giudiziario. Pertanto, la Commissione imputa all’Italia, in primo luogo, di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente che la Direttiva impone, all’art. 4, in ragione della qualificazione di una zona come SIC: al riguardo, infatti, le competenti Autorità italiane hanno inviato alla Commissione solo un “piano di gestione”, peraltro non ancora approvato e recante misure non adeguate ad eliminare il danno ambientale prodottosi. In seconda battuta, si addebita all’Italia di aver disatteso gli artt. 4 e 6 della stessa Direttiva per non aver provveduto, entro il termine di sei anni da essa sancito (vedi sopra), a riqualificare il SIC in oggetto in termini di ZSC, il che avrebbe comportato l’attuazione dei più vigorosi interventi di recupero previsti dalla Direttiva al medesimo art. 6.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 dicembre 2015, il sito “Brughiera del Dosso” è stato qualificato come ZSC. Pertanto, in data 25 febbraio 2016, la Commissione ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

“Commercializzazione dei sacchetti di plastica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE recante una procedura di informazione, nei confronti della Commissione stessa, delle norme “tecniche” adottate dai singoli Stati membri. Contestato è l'art. 1, commi 1129 e 1130, della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di “biodegradabilità” indicati dalla stessa Legge. Nella “messa in mora”, si lamentava che le Autorità italiane non avevano osservato dei precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva “imballaggi”), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di verificare che singoli Stati della stessa Unione non esigano, ai fini della commerciabilità di determinati prodotti, che questi presentino dei requisiti tecnici diversi da quelli richiesti, allo stesso scopo, dalla legislazione dell’Unione. Infatti, se gli Stati UE adottassero, nella materia in oggetto, normative differenziate, le merci non potrebbero circolare liberamente in tutta l’area del “mercato unico” UE. Sempre per garantire la tenuta del mercato unico unionale, l’art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicati, ancora allo stadio di “progetto”, tutti i provvedimenti nazionali adottati da uno Stato UE, i quali subordinino l’accesso di determinati prodotti o servizi, al mercato di quel medesimo Stato, al rispetto di qualsiasi regola o requisito tecnici. Con la presente “messa in mora complementare”, la Commissione rileva che l’Italia, vietando di immettere in commercio gli imballaggi ritenuti non biodegradabili ai sensi della normativa nazionale sopra citata (Finanziaria 2006), ha introdotto regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando pertanto l’art. 18 della Dir .98/34/CE. Quest’ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all’art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall’Italia in seguito all’invio della “messa in mora”, risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch’essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Successivamente, con nota del 07/08/2015, le Autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione europea, con la quale hanno persuaso quest'ultima della sostanziale conformità della normativa italiana, sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica da asporto merci, alla disciplina UE vigente in materia. Pertanto, la procedura è stata archiviata in data 28 aprile 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato, con sentenza, che l’Italia ha violato gli artt. 1, par. 1 e 6, lett. a) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti in combinato disposto con gli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, con riferimento al trattamento applicato ad una parte dei rifiuti, conferiti nel subATO di Roma e in quello di Latina. Il citato art. 1 della Dir. 1999/31/CE rappresenta che la Direttiva stessa ha per scopo di impedire l’inquinamento dell’ambiente ad opera delle discariche, stabilendo, per le stesse, una serie di rigorosi requisiti tecnici ed operativi. Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti possano essere posizionati nelle discariche solo se preliminarmente “trattati” (intendendosi, per “trattamento”, qualsiasi processo, inclusa la cernita, che modifica le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero); l’art. 4 stabilisce una “gerarchia” fra i metodi di trattamento dei rifiuti, incoraggiando gli Stati UE ad adottare quelli più vantaggiosi per la tutela ambientale e della salute umana; l’art. 13 stabilisce che il trattamento dei rifiuti deve avere riguardo, il più possibile, alla salvaguardia dell’ambiente: tale prescrizione viene intesa, dalla giurisprudenza UE, nel senso che prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili, onde realizzare, in primo luogo, una stabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti stessi; l’art. 16 sintetizza gli obblighi precedenti, imponendo, agli Stati della UE, di realizzare una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento e per il recupero dei rifiuti. Con la presente procedura di infrazione, la Commissione aveva, in un primo momento, contestato la non conformità, agli articoli in precedenza menzionati, della sola discarica di Malagrotta. In seguito ad ulteriori indagini, l’oggetto delle censure UE si è esteso a tutto il subATO (sub ambito territoriale) di Roma, nonché a quello di Latina. Ora, nelle discariche presenti nelle aree considerate, è stato installato un certo numero di unità di trito vagliatura, tali da assoggettare al trattamento della tritazione/compressione i rifiuti conferiti nelle discariche medesime. Al riguardo, la Corte UE – in accordo con la Commissione europea – ha ritenuto che l’attività di tritazione/compressione non rappresenti, al momento, la tecnica di trattamento dei rifiuti più avanzata, ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente dal rischio comportato dalle discariche. Infatti, il trattamento in questione non garantisce un’adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti, né una “stabilizzazione” della componente organica dei medesimi, la quale ridurrebbe le possibilità che le sostanze pericolose, in essi rifiuti contenute, si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Detti scopi, pertanto, potrebbero essere conseguiti soltanto con l’installazione, nelle discariche considerate, di impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico). Al riguardo, la Corte UE ha ravvisato una grave carenza di capacità degli impianti TMB attualmente presenti nel subATO di Roma e nel subATO di Latina.

Stato della Procedura

Il 15/10/2014 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 18 giugno 2015 è stato emesso un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le “discariche” di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all’ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito “Sito di bonifica di Interesse nazionale” – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell’ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia “ammissibili” in base ai criteri dell’Allegato II della Direttiva medesima; il “trattamento” dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una “domanda” di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l’invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una “discarica di rifiuti”, poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una “discarica di rifiuti” anche la destinazione di una zona all’interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione, avendo in precedenza emanato una messa in mora complementare, ha emesso un “parere motivato complementare”, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento “secondario o equivalente”. L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite “sensibili” (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello “secondario o equivalente” sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le “variazioni stagionali di carico”. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistono ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento “secondario o equivalente” (Pescasseroli, Cormons, Gradiška d'Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque “sensibili” non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello “secondario o equivalente” (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradiška d'Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,Cormons,Gradiška d'Isonzo,Grado,Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 17 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE

“Emergenza rifiuti in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, la Corte UE ha condannato l’Italia per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Scheda 18 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, dopo che in data 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato – ai sensi dell'art. 258 TFUE e, pertanto, senza l'irrogazione di sanzioni pecuniarie – che l'Italia risultava inadempiente a diversi obblighi sanciti dalla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, ha rilevato il perdurare di tale inadempimento. In particolare, la Commissione ritiene la situazione italiana, con riferimento a n. 35 agglomerati urbani, non ancora conforme a quanto prescritto dai seguenti articoli della succitata Direttiva. Si tratta, al riguardo: dell'art. 3, il quale dispone che tutti gli Stati membri della UE garantiscano, in ordine agli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; dell'art. 4, il quale stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già adeguatamente canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, come definito dall'Allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; dell'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e vengano progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea come tutte le prescrizioni di cui sopra si applichino solo alle “acque reflue” scaricanti in acque da qualificarsi “normali” ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE. Per converso, non costituisce oggetto della presente procedura la situazione esistente, in Italia, circa la gestione dei reflui che scaricano in acque c.d. “sensibili” (queste ultime definite, nell'ambito dell'allegato II, come acque caratterizzate da una scarsa capacità di ricambio). Ora, con riferimento alle prescrizioni enunciate ai tre precedenti punti, la Commissione continua a riscontrare, a più di tre anni dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 luglio 2012 (vedi sopra), gravi inadempimenti da parte delle Autorità italiane. In particolare, circa n. 35 casi, variamente distribuiti sul territorio italiano, risulterebbero ancora contrastanti con una o più delle norme sopra indicate della Dir. 91/271/CE.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un grave aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma dei n. 35 impianti fognari rispetto ai quali sono state ravvisate le irregolarità di cui sopra.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltra, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all'avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dall’ messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un’Amministrazione intende affidare una “concessione”, deve individuare l’affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’ esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una “concessione” da parte dell’Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell’affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall’ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell’inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell’insorgenza di nuove spese, relative all’indizione di una nuova gara di affidamento e all’assistenza legale in eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-condizione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori – di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione – il che coonosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima dell’ 01/10/2003, alla società Aspem, il cui capitale, all’epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto per “pubblica gara”, ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Pertanto, è evidente che, al di là dello schermo societario della A2A, dal 2009 la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, le norme UE succitate impongono che, quando un’Amministrazione intenda affidare ad un privato l’esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa selezioni detto operatore, di regola, con una procedura di “evidenza pubblica”. Quest’ultima, infatti, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners dell’Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e concorrenza degli operatori. Ora, detto obbligo, operante in via di principio, non sussiste quando l’operatore è un organismo “in house” rispetto all’Amministrazione aggiudicatrice. Ora, detto rapporto “in house” – che consente di evitare la “pubblica gara” – richiede, tra l’altro, che l’operatore sia “interamente” pubblico. Pertanto, quando, nel 2009, il 90% dell’operatore affidatario Aspem è stato privatizzato, è venuto meno il rapporto “in house” di Aspem stessa con l’Amministrazione aggiudicataria. Da tali premesse, la Commissione deriva che i Comuni aggiudicatori avrebbero dovuto o risolvere l’affidamento stesso (riassegnandolo a mezzo di pubblica gara), o, altrimenti, vendere per “pubblica gara” la quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna di tali operazioni è stata espletata. Quindi, l’attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per la sua corretta riassegnazione. I Comuni interessati, tuttavia, hanno opposto che a tale soluzione sarebbe di ostacolo il disposto dell’art. 34, co. 22, del Decreto Legge 179/2012. Questo si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all’1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell’1/10/2003. Il caso di specie rientra in tale tipologia, in quanto Aspem, dopo l’01/10/2003 e precisamente nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, quest’ultima già quotata in borsa all’1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti come sopra descritto, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, ove non ricorra menzione di detta scadenza, sino al 31 dicembre 2020. In virtù di dette norme interne, pertanto, il Comune di Casciago non può risolvere l’affidamento prima del 2015, mentre quello di Varese, addirittura, prima del 2030, rimanendone così violate le norme UE.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Con l’art. 8 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), le Autorità italiane hanno superato la presente procedura, che è stata archiviata il 25 febbraio 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Eventuale insorgenza di spese legali per l’Amministrazione, se l’attuale affidamento venisse annullato.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A.", come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicita e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’”in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Uguzzolo.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Con l’art. 8 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), le Autorità italiane hanno superato la presente procedura, che è stata archiviata il 25 febbraio 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei “diritti amministrativi”, il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi “diritti amministrativi” debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall’Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionali, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le “condizioni” (fra cui i “diritti” già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l’art. 12 par. 2 impone alle “Autorità nazionali di regolamentazione”, che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti “diritti amministrativi” - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessionario o autorizzatorio – di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell’“Autorità di regolamentazione nazionale”, cioè il MISE e l’AGCOM, non sono provviste di un’adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall’art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di “regolamentazione” (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all’AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell’ art. 34, co. 2 e dell’Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei “diritti amministrativi”, non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i “diritti amministrativi” vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione “potenzialmente” destinataria dell’offerta dell’impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell’impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l’ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di “non discriminazione”); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di “proporzionalità”)

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i “diritti amministrativi” fossero adeguati alle dimensioni delle imprese “autorizzate”, potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittime a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C-99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, “Moby” e “Vincenzo Onorato”, di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente “sospeso” nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate “falliti” o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'Italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo fallimentare di tali imprese debitrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido “Moby” e “Vincenzo Onorato”, non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte “Moby” e “Vincenzo Onorato” avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la “Vincenzo Onorato”), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con la quale la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con tale Decisione la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti, concessi dalle Autorità italiane in base alla Legge regionale n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l’obbligo del loro recupero alle casse pubbliche. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l’Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l’importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con lettera del 21/02/2013, quindi, l’Italia comunicava l’arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un’ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall’Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell’Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell’Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha puntualizzato che l’Italia non ha dato prova che le suddette sospensioni giudiziarie presentassero i predetti requisiti. Con le note più recenti, l’Italia ha informato la Commissione che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per l’importo complessivo di € 12.681.045,00 in linea capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, quasi 2 anni dopo la decisione della Commissione, l’importo recuperando rappresenta ancora l’86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale impatto positivo, tuttavia, rischia di essere neutralizzato dal fatto che la Commissione ha già deciso – pur non avendo ancora depositato alcun ricorso formale di fronte alla Corte di Giustizia UE – di chiedere a quest’ultima di sanzionare l’Italia con una sanzione forfettaria di € 20 mln, oltre che con una penale di € 160.000,00 dal giorno dell’eventuale sentenza di condanna, sino al completo rientro degli aiuti illegittimi.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2015 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 28 mln in conto capitale e a circa € 71 mln di interessi.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha condannato l'Italia, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE in relazione alla presente procedura, al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “ pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l’Italia responsabile di aver violato l’art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all’Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l’identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l’Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l’Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l’insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell’aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all’obbligo di recupero), senza accettare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall’Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponiva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecunaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni – per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’ Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 260 TFUE, onde chiedere l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l’opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell’01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE – affinchè l’inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell’importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall’adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell’effetto negativo dell’irrogazione di sanzioni da parte di quest’ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2284	Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2286 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione di alcune norme delle Direttive n.ri 2009/72/CE e 2009/73/CE (inerenti, rispettivamente, al mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e costituenti il c.d. "terzo pacchetto energia"), nonché dei Regolamenti n.ri 714/2009 e 715/2009 (sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri sia dell'energia elettrica sia del gas naturale). Infatti, alcune disposizioni della legislazione italiana contrasterebbero con le succitate norme UE. In primo luogo: l'art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 93/2011 istituisce in Italia un unico "gestore del sistema di trasmissione" (GST), individuato nella società concessionaria "Terna". Questa, ai sensi dell'art. 3, lett. b), punto ii), del Decreto 22/06/1999, è quindi competente, in esclusiva, anche per gli interconnettori con altri Stati UE (in quanto gli stessi rappresentano articolazioni del predetto "sistema di trasmissione"). Tale situazione contrasterebbe con l'art. 10 della Dir.va 2009/72/CE, che non pone limiti al numero dei GST presenti in ciascuno Stato UE, purché in possesso dei requisiti necessari. Oltre che con il predetto art. 10, il monopolio esercitato da Terna contrasterebbe con lo scopo generale della citata Dir. 2009/72/CE, che è quello di aprire i singoli mercati nazionali del gas e dell'energia elettrica alla concorrenza interna ed esterna. Peraltro, ne risulterebbe violati anche l'art. 49 TFUE sul riconoscimento della "libertà di stabilimento" delle imprese - in quanto tale monopolio impedirebbe ad altri imprenditori, italiani e transfrontalieri, di istituire in Italia analoghe imprese "di gestione" - e l'art. 63 TFUE sulla "libera circolazione dei capitali", in quanto la costituzione di "interconnettori" dell'energia elettrica rappresenta, sotto un certo profilo, anche una forma di investimento di capitali. In secondo luogo, la Commissione lamenta la non sufficiente autonomia dell'Autorità cui compete la "regolamentazione" dei mercati in oggetto. L'organizzazione di tale ANR (Autorità Nazionale di Regolamentazione), infatti, sarebbe improntata, in Italia, al modello disegnato dal "secondo" pacchetto energia, il quale è stato tuttavia superato dal "terzo" "pacchetto energia", cioè dalle Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE di cui si tratta. Infatti, l'art. 35, par. fi 4 e 5 della Dir. 2009/72/CE, nonché l'art. 39, par. fi 4 e 5 della Dir. 2009/73/CE, potenziano i requisiti di autonomia richiesti alla succitata ANR. Inoltre, l'art. 41, par. 6, lett. b), della Dir. 2009/73/CE attribuisce ad essa ANR la definizione dei termini e delle condizioni che i Gestori debbono osservare in relazione ai "servizi di bilanciamento" nel settore del gas: tale compito deve essere esercitata dall'ANR in autonomia rispetto a qualsiasi soggetto pubblico o privato (art. 39, par. 4, lett. b, della Dir. 2009/73/CE). Per converso, in Italia l'ANR è deputata - dall'art. 32, co.1°, del D. Lgs 93/2011 – a disciplinare il bilanciamento "sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico", risultando pertanto soggetta ad indebite interferenze governative. Nel settore dell'energia elettrica, poi, l'"assegnazione delle capacità" è attribuita al Ministro dello Sviluppo economico (art. 37, co. 3°, del D. Lgs 93/2011), laddove dovrebbe essere prerogativa della relativa ANR.

Stato della Procedura

Il 2/03/15 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato introdotto l'art. 26 della Legge europea 2014 (Legge 29/07/15, n. 115).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 28 della Direttiva 2012/27/UE, volta a rendere più efficiente lo sfruttamento dell’energia. Detto articolo impone che la stessa Direttiva venga recepita nella sua interezza, da tutti gli Stati UE, entro termini già scaduti al momento dell’invio della presente messa in mora. L’Italia ha comunicato di avere recepito detta Direttiva con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale Decreto non recepirebbe tutti gli articoli della Direttiva e, segnatamente: l’art. 2, 1° co, recante la definizione di “audit energetico”; l’art. 2, punti 29 e 45, recanti le definizioni, rispettivamente, di “sistema di trasmissione” (dell’energia) e di “aggregatore”; l’art. 7, par. 8 e 10, i quali, posto che ogni Stato UE deve introdurre regimi “obbligatori” di efficienza energetica, obbligano determinati soggetti privati e pubblici a: 1) pubblicare annualmente i dati sui risparmi energetici realizzati; 2) stimare tali risparmi in modo trasparente e in base ai criteri di cui all’allegato V punti 1, 2 e 3; 3) produrre e rendere pubblicamente accessibile una relazione annuale su tali risparmi; 4) istituire sistemi di controllo “indipendenti” di una parte significativa delle misure volte a migliorare l’efficienza energetica; l’art. 7, par. 12 di essa Direttiva, che vieta - laddove l’impatto delle misure politiche di efficientamento energetico si sovrapponga a quello delle misure individuali - di conteggiare due volte i risparmi energetici; l’art. 8, par. 1, co. 4°, che vieta di includere clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell’audit energetico ad un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato; l’art. 8, par. 1, co. 5°, che obbliga ad organizzare l’accesso, al mercato dei prestatori di servizi energetici, secondo criteri trasparenti e non discriminatori; l’art. 9, par. 1, secondo il quale le Autorità responsabili per il gas, l’energia elettrica e l’acqua per uso domestico, devono definire le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali; l’art. 10, par. 2, co. 1°, il quale impone che i contatori consentano informazioni sulla fatturazione e basate sul consumo effettivo; l’art. 11, par. 2, che impone che la ripartizione dei costi avvenga a titolo gratuito; l’art. 15, par. 2, lett. b), che obbliga all’adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture e alla predisposizione di un calendario di attuazione delle medesime; l’art. 15, par. 5, lett. re a) e b), che obbliga i gestori del sistema di trasmissione e distribuzione a trasmettere e distribuire l’energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, nonché a garantire l’accesso alla relativa rete; l’art. 15, par. 6, che obbliga gli Stati UE a garantire che i predetti “gestori” possano offrire servizi di bilanciamento; l’art. 16, par. 2 e 3, che obbliga a rendere trasparenti per i consumatori, e affidabili, i regimi di efficientamento energetico; l’art. 17, par. 2, che impone agli operatori del mercato energetico di informare i consumatori; l’art. 18, par. 1, recante norme sulla promozione del mercato energetico e sull’incoraggiamento dell’accesso, allo stesso, delle PMI; l’art. 19, par. 1, che impone di adottare misure volte a rimuovere gli ostacoli normativi alla promozione dell’efficienza energetica; l’art. 20, par. 1, che incoraggia la molteplicità delle fonti di finanziamento delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica; l’art. 21, gli Allegati I, II, III, lett. d) e f), e VII, punto 1.3.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2003/2246	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18, e 49 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 49 conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest’ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U., come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 3% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. È evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, — considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di “stabilimento” (sic!) — la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libertà di stabilimento” di cui all’art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori “interni” a tale Stato e per quelli “transfrontalieri”. L’Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie “oggettivamente comparabili” e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee.

Stato della Procedura

Il 9 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull’IVA. Questa colpisce tutti gli operatori economici cedenti un “bene” o eroganti un “servizio” dietro corrispettivo. Di fatto, aumentandone il prezzo di un pari importo, il cedente/prestatore “scarica” l’IVA sul cessionario del bene/destinatario del servizio. Ora, se l’operatore che si rende acquirente del bene o fruitore del servizio, sul quale è stata scaricata l’IVA, a sua volta cede beni o presta servizi dietro corrispettivo, si trova gravato di un proprio debito IVA: quindi, se i beni e/o i servizi acquistati sono strumentali alla sua attività di cessione beni/ prestazione di servizi, il medesimo operatore può “detrarre”, dal proprio debito IVA, l’IVA che gli è stata “scaricata” dal soggetto da cui ha acquistato gli stessi beni/servizi “strumentali” (c.d. IVA “a credito”). Se, poi, l’IVA “a credito” è superiore all’IVA a debito, l’art. 183 della succitata Dir. 2006/112/CE consente al contribuente, se non sceglie di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, di ottenerne il “rimborso”. Sul punto, la Corte di Giustizia ha stabilito che, per tutti i contribuenti titolari di IVA a credito, il rimborso suddetto debba avvenire non oltre tre mesi dal momento in cui nasce il relativo diritto. Per questo, è stata censurata la normativa italiana (artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633), la quale attribuisce il diritto, ad ottenere tale rimborso necessariamente entro detto termine trimestrale, solo ed esclusivamente ai contribuenti i quali prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale (a garanzia dell’eventuale restituzione dei rimborsi) ovvero siano “virtuosi”, cioè muniti di requisiti specifici.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l’art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato modificato l’art. 38 bis del D.P.R 633/1972. E’ in preparazione una bozza di norma la quale, ai contribuenti tenuti a prestare una cauzione o una fideiussione a garanzia dell’eventuale restituzione del rimborso IVA, concederebbe un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie, che si prevede di fissare allo 0,15% dell’importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA. Al fine di una stima prudenziale dell’indennizzo proposto, pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, di cui all’art. 38 bis del Decreto IVA, sono stati presi in considerazione i quadri VX e VY della dichiarazione IVA (quadro in cui si chiede il rimborso), sono stati esclusi i contribuenti virtuosi (i quali non devono prestare garanzia) e selezionati quelli che hanno chiesto rimborsi per un valore superiore ad € 15.000 (valore oltre il quale è necessario prestare la garanzia). Sono risultati 15.744 contribuenti che hanno richiesto rimborsi per un totale di 4.973.925.354 Euro. Considerando che la polizza fideiussoria, richiesta dall’Amministrazione finanziaria, deve coprire solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, si è assunto che il valore massimo delle fideiussioni sia pari al 90% dei crediti richiesti. Il costo totale dell’indennizzo, pertanto, è valutabile in circa 6,7 milioni di Euro per ciascun anno di garanzia.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

“Perdita di risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l’art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l’Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così “accertata”, tale obbligazione veniva iscritta nell’apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L’11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l’accertamento dell’obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L’Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l’obbligazione doganale solo dopo averla “accertata” - l’Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell’“accertamento” sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l’Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l’obbligazione doganale, nell’incertezza dell’esistenza e dell’importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell’art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore”(in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l’accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l’istruttoria, eseguita al riguardo dall’Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, quest’ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 85, 86, 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L'IVA è un'imposta che si calcola applicando un'"aliquota" ad una "base imponibile", fornita dal corrispettivo in cambio del quale un "bene" viene ceduto o un "servizio" viene eseguito. L'art. 86 stabilisce che, quando un bene venga ceduto in uno Stato UE, nel quale sia stato importato da uno stato extraUE (c.d. Stato "terzo"), la base imponibile dell'IVA comprenda, oltre al corrispettivo dei beni importati, anche le "spese accessorie" come quelle inerenti al "trasporto" dello stesso bene. Nel caso testé descritto, l'IVA può essere pagata dall'importatore subito all'ingresso nello Stato UE (cioè alla "dogana"). Se ciò effettivamente accade, l'art. 144 della già citata Dir. 2006/112/CE – il quale stabilisce che in generale i servizi di trasporto di un bene sono soggetti ad una tassazione IVA ulteriore e distinta rispetto a quella relativa alla cessione del bene medesimo – viene a subire un'eccezione: infatti, nel caso di specie è disposto che i suddetti servizi di trasporto vadano esenti dall'IVA stessa, in quanto già valutati nel calcolo dell'IVA incidente sulla cessione del bene importato e pagata alla dogana. Ora: l'art. 143 della stessa Direttiva, in combinazione con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e con l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che le importazioni nella UE, da paesi terzi, di beni di valore non superiore ad € 10 (innalzabile fino a € 22 dallo Stato UE) o facenti oggetto di piccole spedizioni prive di carattere non commerciale, siano esenti da IVA, per cui i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni, dovrebbero di conseguenza essere anch'essi, in ogni caso, esenti da IVA. In Italia, invece, gli stessi servizi di trasporto – accessori alle importazioni dei beni di modesto valore come sopra individuati – non sono sempre esentati dall'IVA, ma lo divengono solo ove la stessa, su di essi, venga pagata alla Dogana. Ciò in ragione di un'interpretazione, sia amministrativa che giudiziaria, del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20/11/2013 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. L'art. 12 della Legge 29 luglio 2015 (Legge europea 2014) ha previsto la modifica dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 e l'emanazione di un Decreto MEF, attualmente in dirittura di arrivo, modificativo del Decreto del Ministro delle Finanze n. 489/1997, con i quali si estendono ai servizi di trasporto, accessori alle spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, la franchigia da IVA.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa al Regolamento del 5 dicembre 1997, n. 489 recante norme in tema di franchigie fiscali, in merito agli articoli riguardanti le piccole spedizioni a carattere non commerciale e le spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive comunitarie 2006/79/CE e 2009/132/CE, l'attuale franchigia IVA all'importazione si applica anche alle relative spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Al riguardo, alla luce dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane, la quasi totalità dell'ammontare dell'IVA riscossa deriva da operazioni di importazione effettuate da soggetti intermedi, mentre le operazioni fatte da soggetti privati sono di non rilevante ammontare. La relativa perdita di gettito è quindi di trascurabile entità.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell’art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l’aver messo fuori campo operazioni che tuttavia avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l’eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all’articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all’articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell’evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica.

Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Particolarmenente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all’atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell’art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l’art. 10, comma 2, del Decreto IVA.

La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui:

- a) limita l’esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone);
- b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l’esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un’attività esente);
- c) non subordina l’esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L’Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell’applicazione concreta dell’esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Soprapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “soprapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “soprapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC C-601/14	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2014/0134 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane comunicavano alla Commissione europea, in data 22 marzo 2014, il testo normativo con il quale ritenevano di aver dato attuazione, nell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/93/UE in questione. Tale articolo normativo era costituito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la normativa in questione tralasciasse di dare attuazione ad alcune disposizioni contenute nella succitata Direttiva, e, in particolare: all’art. 10 (Misure interdittive derivanti dalle condanne), par. 3; all’art. 12 (Responsabilità delle persone giuridiche); all’art. 18 (Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni), par. 3; art. 19 (Assistenza e sostegno alle vittime), par. 5; art. 20 (Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali), par. 3, lett. d); art. 22 (Programmi o misure di intervento di natura preventiva); art. 23 (Prevenzione); art. 24 (Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale).

La Commissione, pertanto, stante la mancata adozione delle misure idonee al recepimento, nell’ordinamento nazionale italiano, delle norme sopra specificatamente menzionate, ritiene che la presente Direttiva non sia stata ancora trasposta, per intero, in tale ordinamento.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno ritenuto di recepire nell’ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39. In ragione delle perplessità avanzate dalla Commissione UE, la P.C.M, con nota del 1° febbraio 2016, ha inviato alla Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea, affinchè l’inoltri alla stessa Commissione, la bozza del nuovo schema di Decreto Legislativo che dovrebbe recepire la Decisione Quadro 2009/315/GAI, in modo da dare definitiva attuazione alla Direttiva 2011/93/UE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.**

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato. Detta Direttiva, in particolare, è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliere”, cioè delle persone fisiche che, avendo la nazionalità di uno Stato UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accolto allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terroismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che lo Stato italiano dovrebbe quanto meno indennizzare i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la Convenzione di Bruxelles del 1983 ha, espressamente, menzionato tali ipotesi di reato come giustificanti l’intervento compensativo pubblico.

Stato della Procedura

Il 23/12/14, contro l’Italia, è stato iscritto un ricorso presso la Corte UE, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0305	Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2015/0305 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ai sensi dell’art. 6 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° giugno 2015, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 23 luglio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2014/27/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2014/4168 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della sentenza “Gardella” della Corte di Giustizia dell’Unione europea”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, sul principio della "libera circolazione dei lavoratori" in tutta l'Unione europea. Tale assunto implica che il lavoratore, appartenente ad uno Stato facente parte dell'Unione europea, non subisca limiti alla sua "libertà" di recarsi a lavorare nel territorio di qualsiasi altro Stato della stessa UE. In Italia, all'epoca dell'invio della presente messa in mora, il lavoratore iscritto ad un regime pensionistico italiano, il quale si fosse recato a lavorare in un altro Stato della UE, poteva ottenere la "totalizzazione" dei contributi, versati all'Amministrazione previdenziale italiana, con quelli versati all'Amministrazione corrispondente dello Stato "ospitante". In altri termini, il periodo contributivo trascorso in altri Stati dell'Unione veniva comunque preso in considerazione da parte dell'Amministrazione italiana, sia ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, del diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini della stima dell'entità della stessa pensione spettante al soggetto. Diversa - prima della Legge n. 115/2015, intervenuta dopo la presente messa in mora - era la condizione del lavoratore subordinato o autonomo il quale, già iscritto ad un regime pensionistico italiano, si fosse recato in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un'Organizzazione internazionale ivi ubicata (come, ad esempio, l'Agenzia Spaziale Europea), passando, pertanto, non ad un regime pensionistico di quest'ultimo Stato, ma ad uno appartenente alla medesima Organizzazione. In tal caso, infatti, l'ordinamento interno italiano non consentiva che il periodo contributivo, presso l'Organizzazione internazionale, fosse preso in considerazione dai regimi previdenziali vigenti in Italia. Ne conseguiva, dunque, sia l'esclusione della possibilità che il capitale contributivo, maturato dal lavoratore in Italia, fosse trasferito alla Previdenza dell'organizzazione in questione, sia l'impossibilità che - ove il lavoratore fosse ritornato da ultimo in Italia e percepisse il trattamento pensionistico dall'Amministrazione italiana - quest'ultima "riunisse", al capitale contributivo versato in Italia, i contributi versati al regime previdenziale della struttura internazionale presso l'altro Stato UE. Pertanto, si osservava che un lavoratore iscritto ad un regime previdenziale italiano, il quale volesse recarsi in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un Organismo internazionale presente sul territorio di detto Stato, sarebbe stato distolto dal proposito di trasferirsi, per non subire, alla fine della vita lavorativa, un trattamento pensionistico peggiore di quello cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in Italia. Quindi – come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gardella (C-233/12) – il lavoratore italiano, sotto il profilo considerato, non avrebbe goduto di una piena "libertà" di circolare, come garantito dal sopra menzionato art. 45 TFUE.

Stato della Procedura

Il 6/3/15 è stata inviata una messa in mora, per l'art. 258 del TFUE. In superamento della procedura, le Autorità italiane hanno predisposto l'art. 18 della L. 29/07/2015, n. 115 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un aumento della spesa pubblica, connessa all'esigenza di garantire il cumulo dei periodi assicurativi in favore di soggetti non contemplati dalla previgente normativa. Alla bisogna, sono stati stanziati i finanziamenti di cui all'art. 18, co. 9 e 10, della Legge europea 2014, con autorizzazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

“Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione “anticipata”, cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l’età richiesta per la pensione di “vecchiaia” - sia incompatibile con l’art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale “messa in mora”, la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni “professionali”, quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni “anticipate” in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura “generale” e non “professionale” del trattamento pensionistico “anticipato” dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale “generale”; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell’attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema “contributivo”). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico “professionale” ma “legale”. Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni “professionali”. Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico “legale”), quest’ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione “anticipata”. Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l’attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di “sicurezza sociale” (nozione nella quale rientrano le “pensioni”). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della “parità di trattamento”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

“Esercizio di poteri speciali per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)”.
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art. 4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Ierna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di voto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2015/0145	Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2015/0201 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnicci”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnicci.

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre la stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 aprile 2015. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito, nell'ordinamento interno italiano, la Direttiva 2014/58/UE, mediante il Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 1.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2015/0145 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Ai sensi dell’art. 49 di tale Direttiva, entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, all’art. 13 della Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 18 luglio 2016, gli stessi Stati adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione all’articolo 2, punti da 15 a 32, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 14, 17 e 18, all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 43, agli articoli 47 e 48 e agli allegati I, II, III e IV della medesima Direttiva.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell’ordinamento italiano, a tutte le disposizioni della Dir. 2014/68/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionalistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4146	Giocatori formati nei vivai nazionali che devono comporre le squadre di pallanuoto in acqua in occasione delle competizioni nazionali	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE****“Contributo imposto dall’Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui “soggiornanti di lungo periodo”. Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati “terzi”) i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all’aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato “ospitante”) per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un “permesso di soggiorno di lungo periodo”, valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell’autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest’ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i “permessi di soggiorno” indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l’importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di un certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio dei predetti “permessi”. Inoltre, il legislatore UE guarda ai “soggiornanti di lungo periodo” come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una “carta di identità”. Ora, l’art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i “soggiornanti di lungo periodo” debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il “permesso di soggiorno di lungo periodo” - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell’Economia e dell’Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai “soggiornanti di lungo periodo” per i loro permessi di soggiorno, determinerà per la finanza pubblica italiana: 1) una futura riduzione delle entrate; 2) gravi obblighi di rimborso in favore dei soggetti tassati illegittimamente in passato.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE****“Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionalistiche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori "domestici". Diversamente, i primi sarebbero meno "liberi" di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano "formati sul posto". In proposito, si precisa che può qualificarsi "giocatore formato sul posto", in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli "transfrontalieri". Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della "libera circolazione dei lavoratori". In ogni caso, le violazioni alle "libertà" riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino "necessarie" al soddisfacimento di istanze di rilevanza "generale", sempre che queste ultime non possano essere perseguitate con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti "formati sul campo" (in prevalenza "domestici"), soddisfarebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote "riservate", mediante l'accordo allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori "formati sul campo" - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore "formato sul campo", costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Giocatori formati nei vivai nazionali che devono comporre le squadre di pallanuoto in acqua in occasione delle competizioni nazionali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formatisi in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddiritto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formatisi in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE****“Iscrizione all’albo professionale di avvocati (avvocati stabiliti)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. “Stati di origine” – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato “ospitante”. In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione “automatica” presso lo Stato UE “ospitante”. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo “Stato ospitante” dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato “di origine” del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza “Cavallara” (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero “shopping” della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che in data 28 aprile 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

• Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di “evidenza pubblica” (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), presentino requisiti tecnici e finanziari “minimi”. La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò configgerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE) e della “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della “libera prestazione dei servizi”, poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di “certificazione”): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza “pubblica”, non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle “esigenze imperative di ordine generale” che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di “libertà” sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.**

“Cattiva applicazione della Direttiva 98/83/CE sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le "misure necessarie" a garantire che tali acque risultino: 1) scritte dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali "deroghe". In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014. Il 25 febbraio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2265	Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile – Accordi preliminari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 9 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2015/0202 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Ai sensi dell'art. 7 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 31 marzo 2015, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27/05/2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Dir. 2013/54/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 26 maggio 2016

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE****"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talchè il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2265 - ex art. 258 del TFUE****"Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inoservanza dell'art. 12 del Regolamento n. 996/2010, sulle inchieste e sulla prevenzione di incidenti e inconvenienti nel campo dell'aviazione civile. I singoli Stati della UE debbono istituire delle apposite Autorità deputate allo svolgimento di indagini tecniche nel settore dell'aviazione civile, onde vengano individuate eventuali carenze di sicurezza e predisposti i relativi rimedi. Spesso, tali investigazioni si esplicano in riferimento ad incidenti aerei già verificatisi, onde appurare l'eventuale riconducibilità di questi ultimi a possibili profili di mancata prevenzione: l'indagine in questione non è rivolta ad individuare responsabilità di ordine penale, ma solo ad invenire eventuali criticità cui ovviare in futuro. È frequente, pertanto, che l'indagine di tali Autorità si esplichi in riferimento ad eventi sottoposti ad altre investigazioni parallele, in primo luogo quelle dell'Autorità giudiziaria penale inquirente (si pensi ai disastri aerei). Al riguardo, quindi, il legislatore UE ha inteso garantire comunque, alle Autorità nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile, di svolgere le proprie indagini indipendentemente dalla pendenza simultanea di altre inchieste (prima tra tutte quelle dei magistrati penali), godendo soprattutto di un libero accesso al teatro in cui ha avuto accadimento l'incidente o l'inconveniente. Per questo, il summenzionato art. 12 del Reg. 996/2010 dispone che, tra le "Autorità investigative per la sicurezza", da una parte, e le altre Autorità "coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza" (autorità giudiziarie, dell'aviazione civile, etc..), vengano stipulati "accordi preliminari", onde coordinare le rispettive attività dei partecipanti. Al riguardo, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione i protocolli di intesa stipulati tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e, rispettivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Per quanto riguarda la stipula di analoghi accordi tra la citata ANSV e l'Autorità giudiziaria penale, il relativo procedimento si rivela, in Italia, particolarmente complesso. Infatti, poiché l'ordinamento giudiziario nazionale è tale da escludere l'esistenza di un rapporto gerarchico tra alcune procure ed altre, occorre che vengano stipulati, con la summenzionata ANSV, tanti accordi quante sono le 140 Procure esistenti in Italia. Comunque, il Ministero della Giustizia e l'ANSV hanno elaborato uno schema di accordo di coordinamento, rivolto a bilanciare attentamente gli interessi istituzionali di tutte le Autorità coinvolte. Tale schema, approvato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, è stato da questa trasmesso – fermo il rispetto del principio dell'autonomia di ogni Procura - alle Procure Generali presso le diverse Corti d'Appello, le quali, a loro volta, lo hanno diramato alle diverse Procure interne ai rispettivi distretti di competenza. Si ha ragione di ritenere che tutte le 140 Procure presenti sul territorio italiano addirittura alla sottoscrizione dello schema tipo di accordo sopra citato, in quanto le stesse si sono già dichiarate bastantemente consapevoli dei rischi di un ulteriore sviluppo della presente procedura di infrazione, come connesso alla loro eventuale riluttanza alla stipula degli accordi in oggetto.

Stato della Procedura

Il 17/04/2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che il 25 febbraio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2116 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana abbia recepito non correttamente diverse norme della Direttiva 2006/126/CE, che disciplina il riconoscimento, da parte di ogni Stato della UE, delle patenti di guida rilasciate negli altri Stati dell'Unione. In Italia, la suddetta Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 59/2001. In seguito, la medesima è stata modificata dalle Direttive 2009/113/CE e 2011/94/UE. L'Italia ha recepito quest'ultima con D. Lgs n. 2/2013. Ora, l'art. 1 della Dir.va 2006/126/CE dispone che gli Stati UE rilascino “patenti di guida” conformi ai requisiti di cui all'allegato I della Direttiva stessa, il cui punto 3 richiede, in particolare, che la patente rechi la “firma” del titolare. Sul punto, si osserva che, in Italia, tale firma non viene incisa al laser (il che garantirebbe contro le contraffazioni), ma semplicemente apposta a penna dal titolare, senza, peraltro, l'adozione di misure cautelative - diverse da quella di cui sopra - contro eventuali manipolazioni. Quindi, sarebbe violato il combinato disposto dell'art. 1, par. 1, e del punto 3 dell'allegato I. Ancora: l'art. 4, par. 1, di detta Dir.va 2006/126/CE stabilisce – circa le patenti di guida corrispondenti alle categorie AM, A1 e B1 - che i relativi titolari presentino dei requisiti minimi di età, i quali, tuttavia, possono essere abbassati o innalzati, sino a determinate soglie, dai singoli Stati UE. Per le predette categorie AM e A1, è previsto, inoltre, che ove il legislatore interno di uno Stato UE intenda abbassare, o innalzare, tale età minima (sempre nel rispetto delle menzionate “soglie”), possa farlo solo sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, par. 6, lett. a) per la patente AM e di cui all'art. 4, par. 6, lett. c) per la patente A1. Ora, circa la categoria A1, la legislazione italiana ha innalzato l'età minima del titolare da 16 anni a 18, nel caso in cui il titolare stesso trasporti dei passeggeri. La Commissione, al riguardo, precisa che: 1) tale innalzamento non sarebbe lecito, poiché il trasporto di passeggeri non rientra nella fattispecie rispetto alla quale esso sarebbe consentito, come dall'art. 4, par. 6, lett. c); 2) ove, pure, la normativa interna di uno Stato UE innalzi l'età minima per la titolarità di certo tipo di patente di guida, il medesimo Stato deve, comunque, riconoscere le patenti, della stessa categoria, che altri Stati UE abbiano rilasciato a soggetti aventi l'età minima come definita dalla Direttiva stessa, anche se non raggiungono l'età, più elevata, stabilita dalla normativa interna dello stesso Stato. Inoltre: non vi sarebbe, in Italia, una normativa specifica che attuasse l'art. 7, par. 5, lett. b), della Direttiva, il quale proibisce agli Stati UE di rilasciare più di una volta lo stesso tipo di patente di guida. L'Italia, peraltro, non avrebbe osservato l'art. 7, par. 5, lett. d) della Direttiva, che impone agli Stati della UE, una volta attivata la rete UE delle patenti di guida (c.d. RESPER), di collegarsi a quest'ultima. Inoltre non esisterebbe, nella normativa italiana, una specifica disciplina di attuazione dell'allegato III, punto 17, della citata Dir. 2006/126/CE, il quale indica il trattamento dei casi in cui il richiedente risulti essere stato soggetto a trapianto e innesto artificiale.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 19/11/2015 la Commissione aveva, informalmente, assunto una decisione di ricorso. Tuttavia, il 28/04/2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di essa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE**

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di “armonizzare” la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo “integrato” alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FASBs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FASBs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUAMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato “Organo di valutazione delle prestazioni” ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti – che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2122 - ex art. 258 del TFUE****"Violazione della Dir. 2009/18/CE - Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune prescrizioni di cui alla Direttiva 2009/18/CE, la quale stabilisce i principi fondamentali, che informano la disciplina delle inchieste sugli incidenti occorsi nel settore del trasporto marittimo. Il legislatore italiano ha attuato la Direttiva in questione con il D. Lgs. 06/09/2011, n. 165. Per l'art. 8 della Direttiva citata, le inchieste suddette spettano ad un Organismo Investigativo "permanente" ed "imparziale", oltre che, naturalmente, competente alla bisogna. In proposito, la Commissione rileva che l'Organismo deputato, in Italia, all'espletamento di tali compiti di indagine e valutazione, non godrebbe del richiesto requisito dell'"imparzialità", essendo costituito da personale del "Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera", posto alle dirette dipendenze del M.I.T. Al riguardo, la Commissione osserva che, in primo luogo, l'imparzialità di un'Amministrazione suppone, in linea generale, che la medesima sia giuridicamente e funzionalmente distinta da altre entità, fossero pure altre Amministrazioni. Quindi, la semplice circostanza per cui il personale, assegnato all'Organismo suddetto, è inquadrato nei ruoli di un altro ente pubblico come il Ministero delle Infrastrutture, deporrebbe già, in linea di principio, per un difetto di imparzialità. Nella fattispecie, peraltro, l'istanza dell'imparzialità risulta viepiù compromessa dal fatto che tale Organismo, nell'esercizio delle funzioni di indagine sopra indicate, potrebbe essere chiamato a scrutinare l'operato della stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Quest'ultima, infatti, svolge compiti di regolamentazione e controllo nel settore del traffico marittimo, per cui il suo operato potrebbe essere esposto ad un sindacato da parte degli stessi soggetti – assegnati all'organismo predetto - che da essa dipendono, in grave pregiudizio della neutralità di un tale giudizio. L'art. 4 della medesima Direttiva, poi, stabilisce che l'indagine dell'Organismo investigativo deve svolgersi indipendentemente da indagini penali o di altro tipo, le quali vengano parallelamente condotte sullo stesso accadimento. In proposito, la Commissione osserva che, pur a seguito dell'attuazione della Direttiva, le Autorità italiane ritengono tuttora vigente il D.P.R. n. 328/1952, in base al quale l'Organismo summenzionato non può iniziare l'attività di indagine che gli compete, prima che l'Autorità portuale avente giurisdizione sul caso concreto (che è poi la locale Guardia Costiera) abbia svolto una propria indagine. Inoltre, lo stesso Organismo deve necessariamente improntare il proprio indirizzo, nonché le proprie valutazioni, alle ipotesi e conclusioni di cui alla predetta indagine preliminare della Guardia Costiera. Con specifico riferimento, poi, all'incidente della nave "Costa concordia" (13/01/2012), la Commissione rileva che l'Italia, nei 12 mesi successivi al sinistro (quindi prima del 13/01/2013), ad onta del disposto dell'art. 14 della medesima Direttiva, non ha né prodotto un rapporto definitivo sulla vicenda, né un "rapporto provvisorio". Secondo la stessa Commissione, infatti, non potrebbe valutarsi come "rapporto provvisorio" il documento che l'Italia ha presentato alla 91° sessione del Comitato per la sicurezza marittima presso l'OMI (28/11/2012).

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che il 25 febbraio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella “messa in mora” relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l’attività di “gestione” – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di “gestione” vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell’ambito di bilanci rispettivamente “distinti”, in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi - storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione “Rete ferroviaria Italiana” (RFI), sia la società di trasporto ferroviario “Trenitalia”, sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull’impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla “gestione”; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l’obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all’attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l’attività di trasporto esercitata in regime di “servizio pubblico”, che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l’Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l’Italia stessa abbia violato l’obbligo di “leale cooperazione” ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell’erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell’Unione europea. Ove, infatti, l’appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all’interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all’affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all’esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall’art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l’art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all’epoca aveva subito un’interruzione. Peraltra, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l’Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all’indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l'art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrastò” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali” (nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L'altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l'art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle *“norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”*. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale – rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d'altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all'esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquaginta, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree”commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura**Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico**

Scheda 2 –Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti “tutto compreso”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un “Fondo nazionale di garanzia” attualmente presente presso il “Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali” (MIBACT). Tale fondo è stato ed è in parte alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi ulteriori stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri “effettivamente”, ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator “Todo Mundo”. In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe viepiù indebolita dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators sono prima assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Al riguardo, la Direttiva 90/314/CE, per converso, estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno stato diverso da quello di residenza o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 9 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha: 1) soppresso il Fondo previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 79/2011 ed imposto, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a “copertura” delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir.va 90/314/CE; 2) esteso la garanzia del “rimpatrio” anche a quanti, per l'insolvenza o per il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località dello stesso Stato.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, nessun impatto sulla finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-607/13	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regolamento (CE) n. 2362/98 – Articoli 7, 11 e 21 – Contingenti tariffari – Banane originarie dei paesi ACP – Operatore nuovo arrivato – Certificati d’importazione – Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli d’importazione – Pratica abusiva – Regolamento (CE) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-607/13 - ex art. 267 del TFUE****"Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regolamento (CE) n. 2362/98 – Artt. 7, 11 e 21"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Agricoltura**Violazione**

La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 11 e 21 del Regolamento n. 2362/98/CE che applica il Reg.to n. 404/93. Quest'ultimo stabilisce - in relazione alle importazioni di banane, nella UE, da aree come l'Africa, i Caraibi o il Pacifico, o da altri paesi terzi - che ogni anno si apra un "contingente tariffario" di 2,2 milioni di tonnellate. Ciò comporta che, sulle tonnellate indicate, si applichi un regime doganale di favore implicante la decurtazione o l'eliminazione dei dazi doganali. La quantità predetta viene ripartita tra soggetti aventi determinati requisiti (vedi sotto) e, precisamente, tra importatori "tradizionali" ed importatori "nuovi arrivati", secondo un dato rapporto. A tutti costoro sono rilasciati, all'uopo, corrispondenti "titoli all'importazione". La riserva di una certa quota di importazioni ai "nuovi arrivati" è prevista per stimolare l'ingresso, nel mercato in questione, di operatori diversi da quelli "storici", per incoraggiare la concorrenza. A garanzia di tale finalità, gli artt. 7, 11 e 21 del succitato Reg.to 2362/98/CE prevedono particolari cautele. Infatti, l'art. 7 impone ad un operatore, per essere registrato quale "nuovo arrivato", di dimostrare, mediante gli indici citati allo stesso articolo, di gestire già un'azienda dotata di una certa consistenza e autonoma (cioè esercitata in nome proprio). Ciò per evitare che operatori "tradizionali" creino aziende puramente nominali (fittizie), per registrarsi quali "nuovi arrivati" e usufruire indebitamente del contingente tariffario "riservato" a questi ultimi. Per l'art. 11, poi, le Autorità debbono controllare che l'autonomia organizzativa venga mantenuta anche dopo la registrazione, sempre per il fine predetto. L'art. 21, infine, vieta ai "nuovi arrivati" di trasferire ad operatori tradizionali i loro titoli all'importazione, sempre per non vanificare gli effetti concorrenziali. Si definiscono, poi, "in frode alla legge", quelle transazioni che la legge di per sé non vieta e che, pur essendo lecite ove considerate singolarmente, divengono – in quanto collegate ad altre operazioni e accompagnate da particolari circostanze – tali da produrre lo stesso risultato illecito delle operazioni vietate. Quindi, la Corte UE ha precisato che potrebbe integrare una "frode alla legge" - in particolare agli artt. 7, 11 e 21 del Reg. 2362/9, succitati - tale meccanismo: un importatore "tradizionale" vende, ad un "nuovo arrivato", una certa quantità di banane, prima ancora che esse vengano fisicamente introdotte in Italia. A sua volta, l'acquirente le rivende ad un altro "nuovo arrivato" che, utilizzando i propri titoli all'importazione, le importa in Italia a dazio ridotto o azzerato, rivendendole poi allo stesso "intermediario" il quale le vende definitivamente all'"operatore tradizionale". Di fronte a tali transazioni, tutte singolarmente non vietate, la Corte ha suggerito al giudice del rinvio di guardare alle circostanze particolari che fanno loro da contesto, come chiarificatrici dell'esistenza, o meno, di una "frode alle legge". Ad esempio, ove i prezzi - praticati rispettivamente dall'importatore "nuovo arrivato" e dall'intermediario "nuovo arrivato" - fossero tali da non consentire un accettabile margine di profitto, ciò significherebbe che i medesimi operatori non esercitano una vera attività economica, risultando evidente il loro ruolo da meri "prestanome" dell'operatore tradizionale.

Stato della Procedura

In data 9 luglio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-607/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Al momento non sono ipotizzabili effetti finanziari sul bilancio pubblico

Ambiente

RINVII PRÉGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-592/13	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Art. 191, par. 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’Amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’Amministrazione – Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente	ordinanza	No
Scheda 2 C-156/14	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Art. 191, par. 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’Amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’Amministrazione – Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente	ordinanza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-592/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 99 del regolamento di procedura della Corte - Art. 191, par. 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 191, par. 2, co. 1°, del TFUE, nonché i Considerando 13 e 24 e gli artt. 1 e 8 della Direttiva 2004/35/CE. Il succitato art. 191 TFUE esprime il principio, in materia di politica ambientale dell'Unione, che "chi inquina" deve, altresì, sopportare le conseguenze finanziarie della sua condotta. Quanto alla summenzionata Dir. 2004/35/CE, essa contiene una disciplina che attua lo stesso principio di cui sopra ("chi inquina paga"), peraltro ripreso dal predetto art. 1 della stessa. Coerentemente, dai Considerando di tale Dir. 2004/35/CE si evince come - stante che la presenza di un danno all'ambiente (in atto o potenziale) impone l'adozione di misure "di prevenzione" e "di riparazione" del danno stesso - il primo cui l'Autorità deve intimare di attivarsi in tal senso è l'"operatore". Quest'ultimo, infatti, è l'autore del danno stesso, vale a dire l'imprenditore (proprietario, o meno, del terreno inquinato) il quale, esercitando un'attività economica, ha determinato il danno all'ambiente. Qualora l'"operatore" non provveda, deve intervenire la competente Autorità nazionale, la quale, espletate le suddette misure preventive e riparatorie, agirà in rivalsa sull'"operatore" medesimo, che la rimborserà di tutti i "costi" sopportati in ragione del suo intervento (come dispone il sopra menzionato art. 8 della Direttiva medesima). In Italia, il Titolo V della parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 individua, come soggetto obbligato "in primis" all'attuazione della messa in sicurezza e della bonifica dei siti inquinati, il "responsabile della potenziale contaminazione", che può non coincidere con il proprietario del terreno oggetto di inquinamento. E' poi previsto - ove sia stata l'Autorità pubblica ad attuare le misure riparatorie ambientali, in quanto il responsabile del danno non abbia provveduto in prima battuta - che la stessa Autorità possa ottenere, da quello, il rimborso di tutte le spese sostenute. Quanto invece al proprietario dell'immobile inquinato, che l'abbia acquistato dal precedente proprietario il quale sia stato anche l'operatore responsabile dell'inquinamento, una certa interpretazione giurisprudenziale ritiene che il medesimo - a differenza dell'"operatore" - non sia tenuto né a subire, da parte della P.A., l'intimazione ad eseguire le suddette misure di prevenzione e/o di riparazione del danno, né a rimborsare la medesima P.A. delle spese sostenute per gli stessi interventi, ma che sia chiamato a rispondere, esclusivamente, di una somma corrispondente al valore di mercato acquistato dal sito stesso a seguito di tali misure di recupero e prevenzione ambientale. Si è chiesto alla Corte UE, pertanto, se tale normativa - come sopra interpretata - è compatibile con la disciplina UE citata in apice. Al riguardo, la Corte - dopo aver escluso l'applicazione del succitato art. 191 TFUE, in quanto rivolto esclusivamente agli Stati UE e, quindi, tale da non poter essere applicato ai rapporti tra le Autorità nazionali e i privati - si è pronunciata affermativamente. Infatti, ai sensi dell'art. 8 della Dir. 2004/35/CE, il responsabile del rimborso di tutti i "costi" inerenti alle misure ambientali, in quanto realizzate dalla P.A., è solo l'"operatore", nella cui definizione non rientra il mero proprietario del sito inquinato, ma solo il soggetto che, proprietario o no, abbia determinato, per avere esercitato un'attività economica sul sito stesso, un danno ambientale (in atto o in potenza).

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 592/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente ordinanza

Scheda 2 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 156/14 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 99 del regolamento di procedura della Corte – Art. 191, par. 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 191, par. 2, co. 1°, del TFUE, nonchè i Considerando 13 e 24 e gli artt. 1 e 8 della Direttiva 2004/35/CE. Detto art. 191 TFUE esprime il principio generale, che ispira il diritto UE in materia ambientale, per il quale il soggetto autore di un'attività di inquinamento deve "pagarne" le conseguenze. Quanto alla già citata Dir. 2005/35/CE, la stessa contiene una disciplina che applica più circostanziatamente il predetto principio. Dai "Considerando" di cui alla stessa Dir. 2004/35/CE si desume che – quando si verifichi un danno all'ambiente, o incomba il rischio che esso si verifichi - le Autorità pubbliche all'uopo competenti sono tenute ad imporre l'adozione di misure, preventive o riparatorie, a colui che si identifica come l'"operatore". E', questi, l'autore del danno stesso, vale a dire l'imprenditore (proprietario, o meno, del terreno inquinato) il quale, esercitando un'attività economica, ha determinato il danno all'ambiente. Ove l'"operatore" non provveda, le suddette misure preventive e riparatrici debbono essere adottate dalle Autorità nazionali competenti, che in un secondo momento potranno agire in rivalsa sull'"operatore" medesimo (art. 8, sopra citato, della stessa Dir.va 2004/35/CE). In Italia, il Titolo V della parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 individua, come soggetto obbligato "in primis" alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti inquinati, il "responsabile della potenziale contaminazione", che può non coincidere con il proprietario del terreno oggetto di inquinamento. E' poi previsto che, ove sia stata l'Autorità pubblica a doversi attivare per riparare il danno ambientale (a motivo dell'inerzia del citato "responsabile della contaminazione"), la medesima possa richiedere a quest'ultimo il rimborso di tutte le spese sostenute. Invece, per la giurisprudenza nazionale più accreditata, non dovrebbe essere tenuto né ad adottare iniziative a contrasto dell'inquinamento, né a rispondere ad azioni di rivalsa per il rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche, il proprietario del fondo che l'abbia acquistato da un precedente proprietario il quale abbia anche prodotto, in veste di "operatore", l'inquinamento di cui si tratta. La medesima giurisprudenza ritiene infatti che tale acquirente, in quanto incolpevole, debba rispondere soltanto, di fronte alla pubblica Autorità, di una somma corrispondente al valore di mercato acquistato dal sito stesso a seguito di tali misure di recupero e/o prevenzione ambientale. Si è chiesto alla Corte UE, pertanto, se tale giurisprudenza italiana è compatibile con la disciplina UE citata in apice. Al riguardo, la Corte, ritenendo non pertinente al caso di specie il succitato art. 191 TFUE, in quanto portatore di prescrizioni non applicabili ai singoli privati ma solo agli Stati della UE stessa, ha ritenuto compatibile la giurisprudenza in questione con l'art. 8 della Dir. 2004/35/CE. Per quest'ultimo, infatti, assoggettabile alla rivalsa da parte della pubblica Autorità è solo l'"operatore", nella cui definizione non rientra il mero proprietario del sito inquinato, ma solo il soggetto che, proprietario o no, abbia esercitato sul sito un'attività economica dalla quale sia scaturito un danno ambientale, o il rischio dello stesso danno.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 156/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

PAGINA BIANCA

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-61/14	Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile	sentenza	No
Scheda 2 C-166/14	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Principi di effettività e di equivalenza – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – Termine di ricorso – Normativa nazionale che subordina l'azione di risarcimento alla previa constatazione dell'illegittimità della procedura – Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell'illegittimità da parte del richiedente	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-61/14** - ex art. 267 del TFUE

"Dir.va 89/665/CEE - Appalti pubblici - Normativa nazionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE. Si premette che ove le pubbliche Amministrazioni intendano aggiudicare un appalto, di valore pari o superiore a date "soglie", ad un operatore economico, debbono individuare quest'ultimo in base ai procedimenti di cui alla Dir. 2004/18/CE, improntati ai principi della "libera concorrenza" e della "parità di trattamento" di tutti gli operatori ad essi partecipanti. A conforto di un tale obbligo, il succitato art. 1 della Dir. 89/665/CEE stabilisce che le aggiudicazioni di appalti pubblici, che non abbiano rispettato i procedimenti di cui alla Dir. 2004/18/CE, siano soggette ad impugnazioni "efficaci" ed "accessibili" da parte degli operatori non aggiudicatari. In Italia, l'art. 13 del D.P.R. n. 115, del 30/05/02, stabilisce che il ricorso amministrativo, in materia di appalti pubblici, sia soggetto ad una tassa (c.d. "contributo") quantificata come segue: 1) in € 2000,00 se il valore dell'appalto è pari ad € 200.000,00 o li supera; 2) in € 4.000,00 se detto valore rientra tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00; 3) in € 6.000,00 se il medesimo valore supera 1 mln di Euro. Peraltra, detta tassa (c.d. "contributo") colpisce non solo l'atto del ricorso, ma anche quelli con cui vengono presentati "motivi aggiuntivi" introduttivi di "domande nuove". Quindi, si è chiesto alla Corte UE se tale disciplina – laddove subordina l'impugnazione di un'aggiudicazione di appalto pubblico, contraria alla normativa UE, al pagamento della tassa predetta – contrasti con il succitato art. 1 della Dir. 89/665/CEE. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che lo stesso articolo - pur stabilendo genericamente che i ricorsi, in materia, debbano essere in ogni caso connotati dai predetti requisiti di efficacia e di accessibilità - ha consentito ai singoli Stati UE di fissarne la disciplina concreta. La discrezionalità di tali Stati, tuttavia, non può in ogni caso esplicarsi in modo da: 1) rendere in concreto impossibile o troppo difficile l'esercizio del ricorso stesso; 2) fare in modo che il diritto di origine UE – ad ottenere che le aggiudicazioni di appalti pubblici "sopra soglia" procedano secondo quanto definito dalla Dir. 2004/18/CE - sia meno efficacemente tutelato di "analoghi" diritti sanciti dal diritto nazionale. Circa il primo punto, la Corte osserva che la tassa sopra descritta non è tanto gravosa da intaccare la possibilità, per un operatore partecipante ad una gara di appalto, di contestarne l'aggiudicazione in via giudiziaria: infatti, quanti partecipano ad una gara per l'aggiudicazione di pubblici appalti, debbono necessariamente essere dotati, per la normativa UE vigente, di una discreta solidità economica. Quanto al secondo punto, la Corte precisa che la tassa in oggetto colpisce non solo i ricorsi contro le aggiudicazioni di appalti rientranti nell'applicazione della predetta Dir. 2004/18/CE, ma anche quelli contro le aggiudicazioni di appalti (sottosoglia) non soggetti alla stessa Direttiva. Pertanto non vi è inegualanza tra il trattamento fiscale di situazioni sancite dal diritto UE e quello di situazioni riconosciute dal diritto nazionale. A nulla rileva, infatti, che la tassa in questione sia diversa sia da quella normalmente incidente sui ricorsi amministrativi (fissa), sia da quella gravante le impugnazioni in materia civile, in quanto sia i primi che le altre tutelano diritti diversi da quello in questione.

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-61/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

• Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-166/14** - ex art. 267 del TFUE

“Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Principi di effettività e di equivalenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 89/665/CEE, la quale verte sui ricorsi contro le aggiudicazioni di appalti pubblici, fatte dalle pubbliche Amministrazioni nel mancato rispetto delle norme stabilite, al riguardo, dalla Dir.va 2004/18/CE. Ora, la Dir. 89/665/CEE in questione, come modificata dalla Dir. 2007/66/CE, consente a ciascuno Stato UE di definire liberamente la disciplina dei ricorsi predetti (art. 1, par. 3), fatto salvo il rispetto di alcuni principi fondamentali indicati dalla medesima Direttiva. Quest’ultima impone che i ricorsi in questione siano “efficaci”, “quanto più rapidi possibile” (art. 1) e tali da consentire, ai soggetti danneggiati da un’aggiudicazione contraria alle norme della Dir. 2004/118/CE, di ottenere sia l’annullamento di essa (con l’eliminazione definitiva dei suoi effetti), sia il risarcimento del danno subito. Sempre a tutela dei ricorrenti, l’art. 2 quater della stessa Dir. 89/665/CEE obbliga in via di principio i singoli Stati UE – ove sottopongano il ricorso ad un termine oltre il quale lo stesso non può più essere espletato – a non fissare detto termine prima del decorso di tot giorni dalla data in cui il titolare del potere di ricorrere sia stato messo al corrente della decisione impugnabile. Tuttavia, la normativa nazionale deve, entro certi limiti, bilanciare l’interesse dei ricorrenti con quello, collettivo, alla certezza del diritto. Infatti l’art. 2 septies di essa consente, ai singoli Stati UE, di stabilire che - ove l’aggiudicazione di un appalto pubblico avvenga senza previa pubblicazione del relativo bando di gara nel GUCE, ove prevista dalla Dir. 2004/18/CE – il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione stessa divenga improponibile dopo 6 mesi dalla stipula del relativo contratto di appalto. Ciò, anche se l’avente diritto al ricorso non sia stato messo a conoscenza di tale aggiudicazione. Tali norme sono state riprese dal diritto austriaco, come consentito dallo stesso art. 2 septies. Altre norme austriache, poi, dispongono che il ricorso per il risarcimento del danno, a seguito di un’aggiudicazione contraria alla Dir. 2004/18/CE, non possa essere proposto se, prima, non è stato ottenuto l’annullamento della stessa aggiudicazione. Dal complesso di tali norme nazionali, deriva che un soggetto - cui l’Amministrazione non abbia notificato un’aggiudicazione effettuata senza debita pubblicazione del relativo bando sul GUCE - rischia, ove non agisca in annullamento entro 6 mesi dal conseguente contratto, di perdere altresì l’azione per il risarcimento del danno subito. La Corte UE ritiene tale ultima conseguenza contraria alla Dir. 89/665/CEE. Infatti, la previsione che il termine del ricorso per l’annullamento di un’aggiudicazione decorra, in certi casi, anche se l’avente diritto al ricorso stesso non è in condizioni di agire, è giustificata dalla molteplicità di interessi - diversi da quelli del ricorrente e meritevoli comunque di tutela - che si coagulano intorno all’aggiudicazione medesima. In tal caso, quindi, le ragioni del titolare dell’impugnazione possono essere sacrificate. Tali interessi, invece, non ricorrono con riguardo all’azione per il risarcimento dei danni conseguenti all’aggiudicazione illegittima. Il sacrificio del diritto al risarcimento danni, peraltro, quando il relativo titolare non è stato edotto dell’esistenza del medesimo, offenderebbe il principio dell’”effettività” dei diritti sanciti dalla normativa UE (come il diritto nella fattispecie).

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-166/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 85/14	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 28 – Accesso ai numeri e ai servizi – Numeri non geografici – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 5, 8 e 13 – Poteri delle Autorità Nazionali di Regolamentazione – Controllo dei prezzi – Servizi di transito delle chiamate – Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici – Impresa priva di un significativo potere di mercato – Autorità nazionale competente	sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-85/14** - ex art. 267 del TFUE

"Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 28, par. 1, della Direttiva 2002/22/CE (c.d. "Direttiva servizio universale"), sui servizi di comunicazione elettronica. Detta Direttiva – posta l'esistenza, accanto ai numeri telefonici "geografici", di quelli "non geografici" – stabilisce al citato art. 28 che ciascuno Stato UE deve applicare "tutte le misure necessarie" affinché gli utenti dei servizi in oggetto possano raggiungere i numeri di telefono "non geografici" dell'intera Unione. Un'altra Direttiva, la n. 2002/19/CE (c.d. Direttiva "accesso"), consente - all'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) dei servizi di comunicazione elettronica, istituita in ciascuno Stato UE – di imporre degli "obblighi" agli operatori che erogano i predetti servizi. All'art. 5 di essa Direttiva, sono definiti gli obblighi che tali ANR possono imporre agli operatori, dei servizi in oggetto, che non detengano una quota significativa del relativo mercato: di detti obblighi, la Direttiva non specifica il contenuto particolare, prescrivendo tuttavia che debbano essere trasparenti, proporzionali, non discriminatori e funzionali allo scopo di garantire l'interconnettibilità da punto a punto. L'art. 8 della stessa Direttiva, invece, dispone intorno agli obblighi che le ANR possono imporre agli operatori dello stesso settore, quando questi - come provato da previa analisi del mercato medesimo - detengano una quota significativa del mercato. Di tali obblighi, la Direttiva precisa che essi possono consistere, tra l'altro, nell'applicare agli operatori suddetti misure di "controllo dei prezzi". Ora, la normativa nazionale dei Paesi Bassi vieta, ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica, di applicare, per le chiamate verso certe categorie di numeri "non geografici", tariffe superiori a quelle riferite alle chiamate verso numeri geografici. Quindi, ad un operatore che trasgrediva il suddetto divieto, l'ANR dei Paesi Bassi imponeva di decurtare le tariffe sulle chiamate verso numeri non geografici (che lo stesso operatore trattava per una percentuale non superiore al 20% dell'intero traffico interno), per riallineare alle tariffe sulle chiamate verso numeri geografici. Quindi, si chiedeva alla Corte UE se tale situazione interna fosse in contrasto, o meno, con i succitati artt. 5 ed 8 della Direttiva 2002/19/CE, per il fatto che, dagli stessi, emerge che l'obbligo specifico consistente nella soggezione ad un controllo dei prezzi è previsto, espressamente, solo a carico degli operatori in possesso di una quota significativa del mercato, laddove la normativa dei Paesi Bassi l'addossa a tutti gli operatori, anche a carico di quelli non occupanti posizioni "dominanti" (come nel caso di specie). Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato che i rilievi suddetti sono superati dall'onnicomprendività del tenore del succitato art. 28, par. 1, della Dir. 2002/22/CE. Quest'ultimo, infatti, consente agli Stati UE di applicare "tutte" le misure necessarie per garantire che gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica possano raggiungere i numeri "non geografici". Pertanto, nel novero di tali misure rientrano anche quelle che si risolvono nel controllo dei prezzi applicati dagli operatori del settore, dovendosi ritenere che l'art. 5 della Dir. 2002/19/CE, pur non prevedendo espressamente che le imprese "non dominanti" possano andare soggette a tali misure specifiche, non può essere interpretato come facente divieto di renderne destinatarie le stesse.

Stato della Procedura

Il 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-85/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-89/14	Aiuti di Stato – Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune – Interessi semplici o interessi composti – Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente all'entrata in vigore di detto Regolamento.	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 89/14 - ex art. 267 del TFUE****"Aiuti di Stato"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Tesoro****Violazione**

La Corte di Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 14 del Reg.to (CE) n. 659/1999, nonché gli artt. 9, 11 e 13 del Reg.to (CE) n. 794/2004. Quando la Commissione europea ordina ad uno Stato UE, con Decisione, di recuperare aiuti finanziari erogati alle imprese interne (c.d. "aiuti di Stato"), il recupero stesso interessa non solo la somma capitale, ma anche gli interessi per tutto il periodo in cui la medesima è stata nella disponibilità dei beneficiari. Per l'art. 14, co. 2°, del succitato Reg. 659/1999, è la Commissione a dover definire come computare tali interessi. Precisamente, all'epoca di detto Reg. 659/1999, la Commissione lasciava che essi fossero calcolati secondo quanto stabilito dalle norme nazionali dei singoli Stati UE: per il diritto italiano del tempo, detti interessi dovevano essere "semplici". Solo con una Decisione del 2003, la Commissione stabiliva che tali interessi fossero conteggiati su base "composta". Ciò veniva ribadito dai succitati art. 9 e 11 del predetto Reg.to n. 794/2004. Quest'ultimo, tuttavia – per l'art. 13 dello stesso - si applica solo alle Decisioni di recupero notificate, allo Stato UE interessato, dopo il 20/05/2004. Il caso di specie: alla società A2A, derivante dalla fusione tra due società già beneficiarie di un'esenzione di imposta, veniva notificata, il 7/05/2002 – quindi, quando la Commissione, per gli interessi sui recuperandi aiuti di Stato, rimandava ancora alle normative dei singoli Stati UE – la Decisione con la quale la Commissione stessa, ritenendo che le esenzioni predette costituivano un "aiuto di Stato" illegittimo, ne ordinava il recupero. Poiché l'Italia lasciava inattuata tale Decisione, essa veniva ribadita con sentenza della Corte di Giustizia. Pertanto, lo Stato italiano, in attuazione di detta sentenza, introduceva, fra l'altro, l'art. 24, co. 4°, del D. L. n. 185 del 29/11/2008, il quale – in relazione al caso A2A e ad altri aiuti illegittimi - stabiliva che, per l'avvenire (il Decreto è del Novembre 2008), gli interessi su detti aiuti sarebbero stati conteggiati, su "base composta", in forza del metodo di calcolo precisamente indicato agli artt. 9 e 11 del Reg.to n. 794/2004. Coerentemente, nel corso del 2009, l'Agenzia delle entrate notificava alla A2A avvisi di imposta, indicanti interessi per un ammontare calcolato secondo il metodo di cui agli artt. 9 e 11 del Reg.to 794/2004. Al riguardo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte UE se tale normativa italiana - in quanto prevede che agli aiuti di Stato, la cui decisione di recupero è stata notificata nel 2002, si applichino interessi "composti" come prescritto da un Regolamento comunitario il quale non può applicarsi prima del 2004 – non contrasti con il principio UE di "irretroattività" della legge. La Corte ha negato che la normativa italiana in oggetto mortifichi tale principio, chiarendo che una norma (nella fattispecie il Reg.to 794/2004) conserva sempre la sua irretroattività se non pretende di disciplinare situazioni originate sotto l'impero di norme pregresse, ma solo gli "effetti futuri", di tali situazioni, che hanno accadimento sotto la propria vigenza. Così, se si considera che la notifica della Decisione di recupero si è verificata il 7/05/2002, ma che la restituzione allo Stato degli aiuti in questione ("effetti futuri" di detta Decisione) non era iniziata prima del 2009, appare corretto applicare agli stessi "aiuti" un calcolo degli interessi come dal Reg.to n. 794/2004, richiamato dal Decreto italiano del 29/11/2008.

Stato della Procedura

Il 3 settembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 89/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-255/14	Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa – Articoli 3 e 9 – Obbligo di dichiarazione – Violazione – Sanzioni - Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-105/14	Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 352 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione	sentenza	No
Scheda 3 C-82/14	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – sesta Direttiva 77/388/CEE	sentenza	No
Scheda 4 C-526/13	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettera a) – Cessione di beni – Nozione – Esenzione – Cessioni di beni destinati all'approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare – Cessioni ad intermediari che agiscono in nome proprio	sentenza	No
Scheda 5 C-424/14	IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 213 e 214 – Mancanza di dichiarazione di inizio di una attività – Franchigia per le piccole imprese - Sanzione	sentenza	No
Scheda 6 C-319/14	Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 203 e 204 – Regime di transito comunitario esterno – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articoli 365, 366 e 859 – Nascita dell'obbligazione doganale – Sottrazione o meno al controllo doganale – Inosservanza di un obbligo – Mancata conclusione del regime di transito – Uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-255/14 - ex art. 267 del TFUE****“Reg. n. 1889/2005/CE - Controlli sul denaro contante in entrata nella UE o in uscita dalla stessa”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità europea (cui è subentrata l'Unione europea) o in uscita da essa. Scopo di tale Regolamento è di contrastare l'introduzione e l'investimento, nell'Unione, di denaro proveniente da attività illecite. In particolare, l'art. 3 di esso Regolamento stabilisce che ogni persona fisica la quale entri nella CE (ora UE), o che ne esca, trasportando "denaro contante" per una somma pari o superiore ad € 10.000, deve farne dichiarazione alle competenti Autorità dello Stato CE (UE) attraverso il quale entra o esce dalla stessa Comunità (ora Unione), chiarendo l'origine e la destinazione di essa somma. L'art. 4 dello stesso Regolamento, poi, stabilisce che il mancato rispetto di tale obbligo dichiarativo consente, allo Stato UE competente, di "trattenere" tale somma (fino a quando le Autorità nazionali non abbiano appurato la liceità della provenienza e della destinazione del contante in questione). Infine, l'art. 9 di detto Reg. 1889/2005/CE impone a tutti gli Stati comunitari di prevedere, sempre in caso di mancata osservanza dell'obbligo in questione, sanzioni "efficaci", "dissuasive" e "proporzionate". Pertanto, il legislatore ungherese ha stabilito che l'inadempimento all'obbligo, di cui si tratta, è punibile con una sanzione pecuniaria di tipo "progressivo", nel senso che la stessa viene calcolata applicando, alla somma non dichiarata, una quota tendente ad aumentare con l'aumento della somma stessa. In virtù di tale meccanismo, in particolare, la mancata dichiarazione di una somma superiore ad € 50.000 comporta una sanzione pari al 60% della stessa. Si chiedeva alla Corte UE, quindi, se una sanzione corrispondente al 60% del contante non dichiarato, ove quest'ultimo fosse superiore ad € 50.000 e a conforto dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 3 del Reg. 1889/2005/CE, contrastasse con il già richiamato art. 9 di esso Regolamento, soprattutto ove lo stesso impone, per sanzioni di tal fatta, che risultino "proporzionate". Sul punto, la Corte ha ribadito che il principio di "proporzionalità", oltre ad essere menzionato dal suddetto art. 9, rappresenta un principio generale dell'ordinamento UE, per cui non può essere contraddetto, fra l'altro, da nessun legislatore nazionale. Con riferimento alle sanzioni, tale principio implica che le stesse non possano eccedere quanto è strettamente necessario a conseguire gli scopi sottesi agli obblighi, a corredo dei quali sono state previste. Ora, la Corte UE osserva che una sanzione calcolata come sopra, pur evidentemente efficace e dissuasiva come vuole l'art. 9, è evidentemente sproporzionata rispetto all'obbligo che si intende far valere e agli scopi di questo. Infatti la Corte sottolinea che: 1) l'obbligo, a corredo del quale detta sanzione è stata prevista, non è direttamente quello di astenersi da attività illecite di riciclaggio di denaro sporco nella UE, ma quello, semplicemente, di fare dichiarazione del denaro introdotto in tale area, anche se lo stesso fosse di provenienza e destinazione lecite; 2) a garanzia di esso obbligo dichiarativo, l'art. 4 del Reg. 1889/2005/CE ha già previsto la vigorosa misura del trattenimento in garanzia della somma non dichiarata.

Stato della Procedura

Il 16 luglio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-255/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-105/14 - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Il Tribunale di Cuneo ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 101 e 107 del Trattato TFUE, nonché l’art. 158 della Dir.va 2006/112/CE. La fattispecie: alcune persone venivano imputate del reato di associazione per delinquere finalizzata a realizzare frodi fiscali. In particolare, un’impresa attestava, tramite fatture “false” rilasciate da società compiacenti, di aver acquistato dalle stesse dei beni “strumentali”. Quindi, dal proprio debito IVA, detraeva l’imposta IVA che risultava avere pagato sugli acquisti inesistenti (detrazione dell’IVA a credito), con ciò sottraendo al Fisco svariati milioni di imposta. Per la legge italiana, dalla commissione di un reato decorre il termine per la “prescrizione” dello stesso. Questa, che del reato estingue la punibilità penale, matura con il decorso di un periodo corrispondente al massimo edittale di pena previsto dalla legge per lo stesso reato. In presenza di determinate cause, la prescrizione si “interrompe”, ricominciando a decorrere di nuovo dal momento in cui la causa si è verificata. Tuttavia, l’art. 160, ult. co., del c.p.p., come vigente al momento dei fatti in causa, disponeva che, pur ricorrendo una o più cause di interruzione, la durata del termine prescrizionale, in ogni caso, non potesse mai superare il massimo edittale predetto più un quarto dello stesso massimo. Stante tale “tetto”, il giudice del rinvio paventava che la rilevante complessità dell’istruttoria processuale consentisse alla prescrizione, pure interrotta più di una volta nel caso di specie, di maturare prima della probabile sentenza di condanna. Pertanto chiedeva, alla Corte UE, se una disposizione come quella dell’art. 160, ult. co. del c.p.p. – la quale, fissando un decorso prescrizionale piuttosto breve, rischia di condurre ad una generalizzata impunità degli autori di reati gravi e di lungo accertamento, come le frodi fiscali - ledesse: 1) l’art. 101 TFUE che vieta le intese in danno della concorrenza, in quanto l’accordo tra operatori per frodare l’IVA consente loro di offrire ai clienti prezzi più ridotti di quelli dei prodotti concorrenti; 2) l’art. 107 TFUE, in quanto l’impunità per la frode all’IVA sarebbe un aiuto di Stato alle imprese (quelle operanti in frode all’IVA) vietato da tale articolo; 3) l’art. 158 della Dir. 2006/112/CE, in quanto la generale impunità per le frode all’IVA costituirebbe un’ipotesi di esenzione, dall’IVA stessa, non prevista da tale articolo. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che la succitata disciplina nazionale, ove impedisse di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in rapporto ad un numero elevato di reati in frode all’IVA, più che le norme UE predette, violerebbe l’art. 325 del TFUE, che impone agli Stati della UE di combattere le frodi perpetrate contro gli interessi finanziari dell’Unione. Infatti, costituisce un’entrata del bilancio generale della UE la quota del gettito IVA dei singoli Stati UE derivante dall’applicazione di un’aliquota, uniforme per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati determinati da regole comunitarie. Quindi, la sostanziale impunità penale - di cui venissero a godere gli autori di un gran numero dei reati comportanti la sottrazione, al bilancio della UE, dell’IVA dovuta al bilancio medesimo - vanificherebbe l’efficacia deterrente, nei confronti dei medesimi responsabili, della minaccia della condanna penale, finendo per ledere, in tal modo, gli interessi finanziari dell’Unione.

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-105/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari diretti.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-82/14 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – sesta Direttiva 77/388/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

La Corte di Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 77/388/CEE sull'Imposta sul Valore Aggiunto (c.d. sesta Direttiva IVA). Dal 2° e del 4° Considerando di essa, combinatamente, si desume: 1) che una parte dell'imposta IVA, prelevata dai singoli Stati UE, costituisce una "risorsa propria" dell'Unione europea; 2) che, ai fini della creazione di un mercato unico UE, le operazioni economiche dello stesso tipo devono soggiacere ad un'IVA "comune" (c.d. "neutralità" dell'IVA), senza differenze inerenti allo scopo di esse o all'origine dei beni o servizi negoziati. L'art. 2 della stessa Direttiva, poi, individua i presupposti per l'applicazione dell'IVA, consistenti nel fatto che un soggetto esercente un'attività economica (c.d. soggetto passivo), nell'ambito della stessa attività vende dei beni o esegua dei servizi, dietro corrispettivo, all'interno di uno Stato della UE. L'IVA grava tale soggetto "passivo" e consta di un'aliquota applicata, di solito, sul corrispettivo della cessione di beni/esecuzione di servizi. Il successivo art. 22, inoltre, impone ai soggetti passivi IVA, ai fini del calcolo e del pagamento della stessa, di presentare periodicamente una dichiarazione che indichi l'ammontare totale delle operazioni eseguite. In Italia, l'art. 9, co. 17, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), stabilisce che - a seguito del sisma del dicembre 1990 a Catania, Ragusa e Siracusa - i soggetti colpiti dallo stesso, sottoposti ad IVA, godano del beneficio fiscale di pagare, per gli anni '90, '91 e '92, solo il 10% dell'IVA dovuta, con il conseguente esonero definitivo dai residui 90% ("definizione automatica"). In più, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito, interpretando le norme in oggetto, che nel caso in cui i contribuenti interessati avessero pagato l'IVA per intero, in rapporto ai periodi suddetti, gli stessi hanno diritto al rimborso dell'eccedenza. Ora, la Corte UE ha chiarito che una tale disciplina nazionale configge con la già citata sesta Direttiva IVA. Ciò, in primo luogo, in quanto il principio della neutralità dell'IVA (vedi sopra) impone che operazioni obiettivamente omogenee siano soggette, tutte, alla stessa imposta, laddove, nel caso di specie, la riconducibilità di transazioni di un certo tipo a soggetti stabiliti in un'area coinvolta da un sisma, è stata assunta illegittimamente a criterio di discriminazione fiscale. Inoltre, all'obiezione per cui detto esonero IVA corrisponde al superiore interesse pubblico di rilanciare l'economia della zona colpita dal sisma, consentendo agli operatori esonerati di applicare prezzi più ridotti e, quindi, attrattivi di clientela, la Corte UE replica che, in tale ottica, non troverebbe giustificazione il diritto al rimborso all'eccedenza concesso a quanti hanno già pagato l'IVA per intero. Infatti, consentire a tali soggetti di ottenere il rimborso IVA, non attribuirebbe loro nessun vantaggio fiscale, ma significherebbe, di fatto, consentire loro di trattenere delle somme non provenienti dalle loro economie ma dai consumatori, spettanti al Fisco (infatti l'IVA gravante sul cedente del bene o sul prestatore viene, di fatto, sopportata dal cessionario del bene e dal destinatario del servizio, in quanto va ad aumentare, del suo importo, il prezzo pattuito).

Stato della Procedura

In data 15 luglio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-82/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non è consentito, al momento, ipotizzare eventuale ricadute sulla finanza pubblica

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-526/13 - ex art. 267 del TFUE****“Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Art. 148, lett. a)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice lituano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 148, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE. Quest'ultima, relativa all'Imposta IVA, stabilisce il principio generale per cui la stessa imposta si applica, fra l'altro, a tutte le “cessioni di beni” eseguite da un'impresa dietro pagamento di un corrispettivo e nel territorio di uno Stato UE. Ricorre una “cessione di beni”, in primo luogo, quando un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) la disponibilità di un bene materiale e la proprietà dello stesso. Tuttavia, ai fini IVA, costituisce “cessione di beni” anche il contratto (“commissione”) con il quale il cedente trasmette al cessionario la proprietà su un bene, solo per obbligarlo a cederla, a sua volta, ad un terzo. Ora, la regola per cui le “cessioni di beni” dietro corrispettivo sono soggette ad IVA, subisce delle eccezioni. Al riguardo, il succitato art. 148, lett. a) della Dir. 2006/112/CE dispone che sono “esenti” dall'IVA medesima *“le cessioni di beni destinate al rifornimento....delle navi adibite alla navigazione in alto mare”*. Nel caso di specie, un'impresa lituana effettuava, tra il 2008 e il 2011 in acque lituane, il rifornimento di carburante di navi adibite alla navigazione in alto mare. Tuttavia, la proprietà sul carburante non veniva trasferita direttamente dall'impresa predetta all'armatore titolare delle navi rifornite, bensì ad “intermediari” stabiliti in altri Stati UE, che lo rivendevano all'armatore medesimo. In ogni caso, detti intermediari non acquisivano mai la concreta disponibilità del carburante, limitandosi ad ordinare il rifornimento delle navi in questione all'impresa lituana, che in effetti vi provvedeva essa stessa e, in seguito, fatturava la vendita agli intermediari medesimi. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE se l'impresa lituana godesse dell'esenzione ex art. 148, lett. a) della Dir. 2006/112/CE. In proposito, la Corte UE ha sottolineato che – pur ammettendo che anche il trasferimento della proprietà di un bene, al solo scopo di obbligare il cessionario a rivenderlo ad un terzo, costituisce una “cessione di beni” – la giurisprudenza della Corte stessa (C-185/89) applica la succitata esenzione solo alla cessione “diretta” del carburante al titolare della nave che ne deve essere rifornita. Ciò in quanto si rischierebbe, altrimenti, di applicare l'esenzione, di cui all'148 lett. a), a fattispecie non rientranti in quella indicata da tale articolo: infatti, trasferendo la proprietà del carburante ad un intermediario e non direttamente al titolare della nave, non si ha la certezza che il primo lo rivenda effettivamente al secondo, soprattutto quando il primo stesso si trovi in uno Stato UE diverso da quello in cui si applica l'esenzione. Ciò in linea di principio. Tuttavia, la Corte UE ha chiarito che, ai fini IVA, un soggetto si rende “cedente” rispetto ad un altro, non tanto quando gli trasferisce la proprietà formale di un bene, ma quando gliene trasmette la concreta e materiale disponibilità. Nel caso di specie, quindi, l'impresa – in quanto non consegnava mai il carburante agli “intermediari” – potrebbe in effetti essere considerata “cedente” direttamente nei confronti dell'armatore e, quindi, godere dell'esenzione ex art. 148 lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, in quanto trasferiva la disponibilità del carburante direttamente alla nave e non all'intermediario.

Stato della Procedura

In data 3 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 526/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 5 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 424/14 - ex art. 267 del TFUE**

“ Direttiva 2006/112/CE – Articoli 213 e 214 – Mancanza di dichiarazione di inizio di una attività”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 213 e 214 della Direttiva 2006/112/CE sull'imposta “sul valore aggiunto” (c.d. IVA). Per il combinato disposto degli artt. 2 e 9 di detta Direttiva, ogni Stato, appartenente alla UE, deve applicare l'IVA su ogni soggetto, esercente professionalmente un'attività economica sul territorio di detto Stato, il quale “ceda” un bene o “presti” un servizio in favore di un altro soggetto, dietro corrispettivo da parte di quest'ultimo. Il soggetto gravato dell'IVA (c.d. soggetto “passivo”) è anche sottoposto a una serie di obbligazioni correlate. Fra di esse, quelle - di cui ai succitati artt. 213 e 214 della medesima Dir. 2006/112/CE - di comunicare alle autorità competenti l'inizio della propria attività economica e di farsi identificare dalle Autorità con l'attribuzione di un numero individuale. Tuttavia, l'art. 272 della stessa Dir. 2006/112/CE consente ai singoli Stati UE di esentare, dalle obbligazioni elencate ai Capitoli da 2 a 6 della stessa (comprese, quindi, quelle in particolare indicate), alcune categorie di operatori, come quelli ammessi a godere della speciale “franchigia” concessa alle “piccole imprese”. Sono ritenute tali quelle con una cifra di affari annua non superiore a una certa soglia, stabilita dalla medesima Dir. 2006/112/CE. Il caso di specie: in Ungheria, un venditore professionale di beni “on line”, dotato dei requisiti per godere della già ricordata “franchigia fiscale”, non aveva rispettato gli obblighi di comunicazione e di identificazioni succitati. All'epoca dei fatti, l'Ungheria non si era avvalsa della possibilità, di cui al succitato art. 272, di esentare i piccoli imprenditori dalle obbligazioni di cui sopra. Per il suo inadempimento, l'operatore predetto veniva colpito da sanzione pecuniaria, come previsto dalla normativa nazionale. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse con i predetti artt. 213 e 214 della Dir. 2006/112/CE, il fatto che: 1) si ritenesse soggetto, agli obblighi di cui si tratta, anche un imprenditore il quale, come quello nella fattispecie, rientrasse nei parametri di cui al succitato art. 272 della stessa Direttiva; 2) che tale imprenditore, per aver disatteso tali obblighi, subisse una sanzione pecuniaria. Sul punto, la Corte UE ha ricordato che il legislatore ungherese non si è avvalso della riserva concessa dal già citato art. 272 (sopra), per cui, in Ungheria, anche i piccoli imprenditori sono sottoposti alla regola generale che impone l'IVA, e le obbligazioni ad essa connesse (come quelle degli artt. 213 e 214 di cui è causa), a tutti gli operatori economici professionali. Inoltre, la Corte UE precisa che non è in contrasto con i predetti artt. 213 e 214, il fatto che, non avendo la Direttiva 2006/112/CE stabilito, essa stessa, le sanzioni per l'inadempimento alle obbligazioni previste da tali articoli, il legislatore ungherese sia intervenuto al riguardo. Infatti, quando una Direttiva, come la 2006/112/CE, non intende “armonizzare” l'intera materia che ne costituisce oggetto, spetta al legislatore nazionale colmare i vuoti lasciati da tale normativa UE, ad esempio definendo le sanzioni a corredo delle obbligazioni poste dalla Direttiva medesima. Tali sanzioni, in ogni caso – circostanza che spetta al giudice del rinvio appurare – non possono eccedere quanto strettamente necessario a conseguire lo scopo perseguito dalle relative obbligazioni.

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 424/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 6 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-319/14 - ex art. 267 del TFUE****“Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Artt. 203 e 204”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 203 e 204 del Reg.to (CEE) n. 2913/92 e del Reg.to (CEE) n. 2454/93, in materia doganale. Nella fattispecie, si discute intorno al regime doganale del “transito comunitario esterno”, il quale deroga al principio generale in base al quale una merce, introdotta in uno Stato dell’Unione da uno stato extraUE, è soggetta a dazi doganali. Circa tale “transito comunitario esterno”, l’esenzione daziaria si fonda sul fatto che le merci esentate sono introitate nella UE non per esservi commercializzate, ma solo per transitare da un punto della stessa ad un altro, dal quale vengono poi inviate in uno stato terzo, nel cui mercato sono effettivamente commercializzate e, quindi, sottoposte ai dazi ivi vigenti. Ora, sussiste il rischio che gli operatori realizzino l’apparenza di un “transito comunitario esterno”, in modo che le merci extraUE importate in regime di esenzione daziaria, invece di essere effettivamente destinate al mercato di altri Stati UE, vengano immesse in quello dell’Unione, rimanendo tuttavia al riparo dai relativi dazi. A contrasto di tali frodi, quindi, è previsto che – atteso che l’operatore deve indicare, con apposite comunicazioni elettroniche, quali sono gli Uffici doganali UE rispettivamente “di partenza” e “di destinazione” del transito della merce – lo stesso Ufficio Doganale di destinazione invii a quello di partenza un “messaggio di arrivo”, a prova che la merce stessa non è stata introdotta nel mercato UE, ma è stata avviata, dall’Ufficio di destinazione, ad uno stato esterno alla UE. In difetto di detto messaggio, l’importatore deve presentare, alla Dogana di partenza, o una certificazione redatta sempre dalla stessa Dogana di destinazione, o un “documento doganale di vincolo” prodotto dall’Ufficio doganale del paese terzo in cui la merce è arrivata. Altrimenti, il regime di transito viene ritenuto non “concluso” e i dazi sulla merce in oggetto diventano esigibili all’interno della UE, come si deriva anche dall’art. 203 del Reg.to (CEE) n. 2913/92, che sottopone a dazio UE la merce “sottratta” al controllo doganale. Ora, alcuni prodotti alimentari vincolati al “transito comunitario esterno”, non erano stati di fatto presentati a quelli che, pure, erano stati indicati come Uffici doganali di arrivo, siti rispettivamente in Belgio e in Germania. Tuttavia, l’importatore esibiva, presso la Dogana di partenza posta nei Paesi Bassi, delle “ricevute di consegna” della merce in questione, rilasciate da clienti domiciliati in paesi terzi (uno di essi era rappresentato da uffici NATO in paesi africani e asiatici). Al riguardo, la Corte UE ha stabilito che tali ricevute non potevano sostituire – affinché potesse ritenersi concluso il regime di transito comunitario esterno e, quindi, risultasse giustificata l’esenzione daziaria in territorio UE – i documenti che il suddetto Reg. n. 2454/93 richiede a tali fini. Infatti, il livello di certezza probatoria di un certificato prodotto da un’Autorità doganale (costituita dalla Dogana di destinazione nella UE o dalla Dogana del paese terzo in cui la merce è arrivata), non può essere garantito da un documento prodotto dal destinatario della merce, anche se questo, come nel caso di specie, si identifica in Enti di rilevanza sovranazionale come la NATO.

Stato della Procedura

In data 29 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-319/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-290/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto d'ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di ingresso illecito nel territorio nazionale - Compatibilità	sentenza	No
Scheda 2 C-350/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “paese in cui il danno si verifica”, di “danno” e di “conseguenze indirette del fatto illecito” – Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale – Legge applicabile	sentenza	No
Scheda 3 C-184/14	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere c) e d) – Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli.	sentenza	No
Scheda 4 C-216/14	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Lingua del procedimento – Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria – Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informato dell’accusa – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell’imputato – Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario	sentenza	No
Scheda 5 C-297/14	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori – Articoli 15, par. 1, lett.) c) e	sentenza	No

	16, par. 1 — Nozione di attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore — Contratto di mandato volto alla realizzazione dell’obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore — Collegamento stretto		
--	--	--	--

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 290/14 - ex art. 267 del TFUE****"Dir. 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Firenze ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2008/115/CE, sul "rimpatrio" dei cittadini di paesi "terzi" rispetto alla UE, i quali si trovino irregolarmente sul territorio di uno degli Stati facenti parte della stessa. Si premette che il cittadino di uno stato terzo esercita un soggiorno irregolare, in uno Stato UE, quando non possiede un titolo legittimante il soggiorno stesso. Nell'ambito di tali titoli, ricorre quello costituito dallo status di "rifugiato", riconosciuto al cittadino dello stato terzo il quale sia stato costretto a lasciare lo stato di provenienza in quanto, se vi fosse rimasto, sarebbe incorso nel pericolo di morte o di gravi danni fisici. Sono giustificative del soggiorno, poi, anche cause come quella di studio, di lavoro, etc. Quando il cittadino di paesi terzi non vanti tali presupposti, il suo soggiorno nella UE si definisce "irregolare", per cui si applica la succitata Dir. 2008/115/CE. In particolare, le Autorità dello Stato UE ospitante hanno l'obbligo, in primo luogo, di emettere una "decisione di rimpatrio" del soggetto, dopodichè debbono intimargli di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, concedendogli all'uopo un dato periodo di tempo. Talvolta, per motivi specifici, le Autorità dello Stato UE possono non concedere la possibilità dell'allontanamento volontario e procedere subito a quello coatto. L'allontanamento coatto è adottato, anche quando, decorso il periodo dell'allontanamento volontario, il soggiornante irregolare si trovi sempre sul territorio dello Stato. Con riguardo all'allontanamento coatto, l'art. 8 della citata Dir. 2008/115/CE consente allo Stato UE di adottare tutte le misure, anche coercitive, per rimpatriare il renitente. Tuttavia, il ricorso alla "detenzione" del soggetto è ammesso solo in casi limite (quando risulti l'unico modo per evitare la mancata attuazione dell'allontanamento stesso). La detenzione, inoltre, può durare solo il tempo necessario all'espletamento delle procedure di allontanamento e, peraltro, non può avere luogo in una struttura carceraria, dove i soggiornanti irregolari entrerebbero in contatto con i delinquenti comuni. È evidente, pertanto, che il tipo di detenzione, riservata ai soggiornanti irregolari, si deve distinguere fortemente da quella applicata in esecuzione di una sanzione penale. In questo senso, si è espressa una nota sentenza della Corte di Giustizia UE (El Dridi, C-61/11). Ora, diversa è la situazione che si presenta nel caso di specie, in cui un cittadino di Stato terzo, già destinatario di un precedente procedimento di allontanamento dallo Stato UE in quanto soggiornante irregolare, vi era rientrato di nuovo, ancora in condizioni di irregolarità. Tali circostanze sono considerate, per la normativa italiana di cui all'art. 13, co. 13, del Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998, tali da comportare, fra l'altro, la sanzione penale della reclusione da uno a quattro anni. Tale disciplina è stata considerata dalla Corte UE come compatibile con la Direttiva in questione. Tale normativa nazionale, infatti, non prevede l'irrogazione della sanzione detentiva nel corso di un primo procedimento di rimpatrio nei confronti del migrante irregolare (ciò contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte, come già precisato), ma solo in ragione di un nuovo rientro del medesimo nello Stato UE in oggetto, dopo esserne stato espulso precedentemente.

Stato della Procedura

In data 1° ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 290/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-350/14 - ex art. 267 del TFUE****"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Trieste ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 1, del Regolamento n. 864/2007, che indica come individuare la legge sostanziale applicabile alle "obbligazioni extracontrattuali" aventi punti di contatto con ordinamenti di diversi Stati UE. In particolare, detto art. 4 stabilisce i criteri per l'individuazione della legge da applicarsi, quando ad intersecare gli ordinamenti di più di uno Stato UE è la specifica obbligazione extracontrattuale derivante da un "fatto illecito". Commette tale "fatto illecito" un soggetto il quale, senza vantare un diritto che giustifichi il suo comportamento, tramite lo stesso viene a causare un "danno" ad un altro soggetto. Tale accaduto (c.d. "fatto illecito") genera un'"obbligazione" tra danneggiante e danneggiato, in ragione della quale il secondo acquista il diritto ad essere risarcito, dal primo, del danno subito. Detto danno può essere "diretto" (se è conseguenza immediata del comportamento del danneggiante) o "indiretto" (se è una conseguenza secondaria e riflessa di tale comportamento). Pertanto, se un'obbligazione extracontrattuale da "fatto illecito", come sopra descritta, inerisce agli ordinamenti di più di uno Stato UE, è soggetta al predetto art. 4 del Reg. 864/2007. Detto articolo – interpretato anche in virtù dei Considerando 16 e 17 dello stesso Reg. 864/2007 – ritiene applicabile, a tale obbligazione da fatto illecito, l'ordinamento sostanziale (eccettuate, cioè, le norme sulla giurisdizione) dello Stato UE in cui si è verificato il danno "diretto". Il caso concreto: in un incidente causato in Italia da un automobilista italiano, moriva una cittadina romena, il cui padre, residente in Romania, adiva il giudice italiano (giurisdizionalmente competente in virtù del Reg 44/2001) per ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali derivanti dalla perdita della figlia. Poiché la situazione in oggetto intersecava ordinamenti di almeno due Stati UE (l'Italia e la Romania), la legge "sostanziale", che il giudice italiano doveva applicare alla causa risarcitoria, doveva essere ravvisata in base al criterio stabilito, all'uopo, dal succitato art. 4 del Reg. 864/2007 (che, nel merito, indica la legge dello Stato UE in cui si verifica il danno "diretto"). Dunque, il giudice italiano chiedeva alla Corte UE se i danni subiti dal padre della vittima, a seguito della morte di lei, rientrassero nella nozione di danni "diretti", con il che, ai sensi del predetto art. 4, il giudice italiano avrebbe dovuto applicare, alla vicenda, il diritto "romeno" (il danneggiato, infatti, risiedeva in Romania). Al riguardo, la Corte UE osservava che il diritto italiano qualifica i danni morali e patrimoniali, subiti da un soggetto per la morte di uno stretto congiunto, come danni "diretti". Tuttavia, aggiungeva che il diritto dell'Unione europea - che è quello da applicarsi all'interpretazione dei criteri di cui al Reg. 864/2007, per dotare i medesimi di un'applicazione uniforme in tutta la stessa UE - adotta un diverso punto di vista. Per tale diritto unionale, infatti, i danni "diretti", nel caso di specie, sono solo quelli (consistenti nella perdita della vita) subiti dalla vittima dell'incidente, mentre quelli subiti dai congiunti superstiti sono sempre danni "indiretti". Quindi, essendosi verificati tali danni "diretti" in Italia (la vittima era infatti deceduta in tale Stato UE), il giudice doveva valutare la vicenda applicando la legge italiana.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 350/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 184/14 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Obbligazioni alimentari”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte Suprema di Cassazione ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, lettere c), d) ed e) del Regolamento (CE) n. 4/2009, il quale, tra l'altro, individua il giudice competente ad emettere decisioni sulle "obbligazioni alimentari", quando le stesse presentano punti di contatto con gli ordinamenti di più di uno Stato UE. Un tipico caso di obbligazione "alimentare" è quella in cui il genitore, a seguito del divorzio o della separazione dall'altro coniuge, è obbligato a corrispondere al figlio minore quanto necessario al suo mantenimento. In ordine alle "obbligazioni alimentari" di tipo "transfrontaliero", la Convenzione dell'Aja del 2007 riconosce come competenti "o" i giudici già ritenuti competenti in merito al divorzio o alla separazione dei coniugi – in questo accordandosi alla Convenzione di Bruxelles del 27/09/68 - "o" quelli competenti in ordine alla "potestà" dei genitori. Per converso, i Considerando 5 e 12 del Reg. 2201/2003 stabiliscono che, per le decisioni sulla "responsabilità genitoriale" (comprese le "misure di protezione del minore") – la competenza dei giudici risponde a criteri diversi da quelli che regolano la competenza in materia "matrimoniale". Invece, il succitato art. 3, lett. c) e d) del Reg. n. 4/2009 prevede, per le "obbligazioni alimentari", che i giudici competenti a decidere siano, tra gli altri, "o" quello competente per la causa di divorzio o di separazione dei coniugi, "o" quello competente per il giudizio sulla potestà genitoriale, sempre che, in entrambi i casi, la questione relativa agli alimenti sia "accessoria" ai giudici predetti. Quindi, dal tenore letterale della norma, sembrerebbero competenti, in materia, entrambi i giudici menzionati. Nel caso di specie, due giudizi si trovavano a pendere legittimamente – in ossequio alle norme in tema di competenza - di fronte a giudici diversi: uno di fronte a un giudice italiano, per la separazione di due coniugi; l'altro di fronte ad un giudice inglese, in ordine alle modalità secondo le quali gli stessi coniugi avrebbero dovuto esercitare la potestà genitoriale sui figli minori, a seguito della separazione. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se, in base all'interpretazione del suddetto art. 3, lett. c) e d), sia il giudice inglese che quello italiano dovessero ritenersi competenti a decidere sull'obbligazione alimentare dei genitori nei confronti dei figli, ovvero se competente, sul punto, fosse solo il giudice italiano. Al riguardo, la Corte UE ha affermato che competente, in proposito, risulta solo il giudice italiano, per i seguenti motivi: 1) il Regolamento in questione, al di là del tenore letterale, persegue il duplice scopo di garantire l'interesse del soggetto avente diritto agli alimenti e la corretta amministrazione della giustizia. Ora, entrambe le finalità sono meglio perseguitate se, a giudicare del diritto agli alimenti che un figlio minore vanta verso un genitore, è solo il giudice investito del giudizio in materia di potestà genitoriale. Egli, infatti, conosce meglio dell'altro (quest'ultimo deve statuire solo sui rapporti tra i genitori) la situazione del minore e, quindi, è in grado di valutarla nel modo più opportuno; 2) se si considera il precedente Reg. n. 4/2009, risulta che le questioni, attinenti alla "protezione del minore" (fra le quali rientra anche quella dell'erogazione degli alimenti allo stesso), debbono essere attribuite "indipendentemente" dai criteri che disciplinano la competenza giudiziale in ordine alla questioni "matrimoniali" (vedi sopra).

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 184/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza .

Scheda 4 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 216/14 - ex art. 267 del TFUE**

“Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2010/64/UE e della Direttiva 2012/13/UE. La prima stabilisce che i soggetti indagati/accusati in un procedimento penale, nel quale si usi una lingua che non conoscono, ai fini di un normale esercizio della loro difesa vantino i diritti all’”interpretazione” e alla “traduzione”. Il primo diritto si riferisce solo agli atti procedurali puramente orali, come si desume dall’art. 2, il quale impone la presenza dell’interprete agli *“interrogatori di polizia”*, *“in tutte le udienze”* (cioè in fasi procedurali orali) e a garanzia delle *“comunicazioni”* (orali, essenzialmente) tra gli stessi indagati/imputati e i loro avvocati. Il diritto alla *“traduzione”*, invece, consente all’indagato/imputato di ricevere una traduzione *“scritta”* di tutti i documenti che gli è necessario conoscere per organizzare la sua difesa. Invece, la seconda Direttiva citata (n. 2012/13) attribuisce, ai soggetti indagati/imputati in un procedimento penale, il diritto a conoscere certi atti dello stesso e certi diritti che ne derivano, come, in particolare, l’atto che descrive i termini dell’”accusa” formulata nei loro riguardi. Nei casi di specie, era stato aperto un procedimento penale contro un cittadino romeno imputato della commissione di un reato in Germania. Detta persona, non avendo in Germania né il domicilio né la residenza, ai fini della comunicazione degli atti giudiziari eleggeva domicilio presso tre funzionari del Tribunale stesso competente per il procedimento penale. A carico di tale soggetto veniva quindi emesso un decreto di condanna provvisorio, destinato a divenire definitivo solo qualora, come vuole la legge tedesca, il reo non vi facesse opposizione. La legge tedesca disponeva altresì che il termine per l’opposizione, pari a due settimane, non decorresse dall’effettiva conoscenza del decreto suddetto da parte dell’imputato, ma dalla comunicazione del medesimo ai suoi domiciliari. Poiché la legge tedesca prevedeva, fra l’altro, che l’opposizione al decreto venisse redatta solo in tedesco e non in altre lingue (come quella romena parlata dal soggetto provvisoriamente condannato), si chiedeva alla Corte UE se ciò fosse compatibile con il *“diritto alla traduzione”* sopra indicato: al riguardo, la Corte ha chiarito che tale diritto è riferito solo ai documenti prodotti dalle Autorità e comunicati allo straniero, e non anche, come nel caso della predetta opposizione, quelli prodotti dallo straniero e comunicati a tali soggetti pubblici. Del resto, attraverso l’interprete che lo assiste nei contatti con il proprio avvocato, l’imputato può ben concertare, con quest’ultimo, il contenuto della sua difesa, anche se la stessa, in forma scritta, verrà esposta in un’”opposizione” redatta in una lingua (il tedesco) a lui sconosciuta. Quanto al fatto che la legge tedesca cominci a far decorrere il termine, per l’”opposizione” suddetta, dal momento della comunicazione del decreto di condanna ai domiciliari del condannato, prima che questi ne possa avere effettiva conoscenza, la Corte UE ha chiarito che tale disciplina non consente al soggetto di usufruire di un termine di tempo adeguato ad esercitare pienamente la propria difesa. Ciò ad onta della Dir.va 2012/13, che riconosce al medesimo il diritto ad essere informato, soprattutto, dell’”accusa” nei suoi confronti (tale si può definire una condanna *“provvisoria”*), secondo modalità idonee a porlo in grado di difendersi adeguatamente.

Stato della Procedura

In data 15 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 216/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 5 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 297/14 - ex art. 267 del TFUE**

“Cooperazione giudiziaria materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 44/2001, il quale, tra l'altro, detta i criteri per l'individuazione dello Stato UE i cui giudici sono competenti a decidere le liti civili o commerciali collegate a due o più degli Stati della stessa Unione europea. Per il principio della tutela del soggetto più debole, si ritiene generalmente competente il giudice dello Stato UE in cui si trova il domicilio del “convenuto”, il quale è il soggetto chiamato in giudizio da parte di un altro soggetto (“attore”), che intende far valere propri interessi nei confronti del primo. Detta regola generale subisce tuttavia delle eccezioni, come nel caso in cui è l'attore a rappresentare il soggetto debole del rapporto giuridico. Ciò accade quando lo stesso è un “consumatore”, il quale rivendica in giudizio, nei confronti di un “professionista” (cioè un esercente un'attività economica) dei diritti sorgenti da un contratto “concluso” con quest'ultimo. Pertanto, se un consumatore, con un professionista, stipula un contratto “rientrante” “nell'ambito” delle attività economiche di quest'ultimo - le quali, pur esercitate in uno Stato UE diverso dallo Stato UE del domicilio del consumatore, risultino “dirette, con qualsiasi mezzo”, verso questo secondo Stato - il consumatore, che voglia agire in giudizio contro il professionista per tale contratto, può adire sia i giudici dello Stato UE del domicilio del professionista stesso, sia i giudici dello Stato UE in cui egli medesimo è domiciliato (art. 15 della Reg. 44/2001), come nel caso di specie. In esso, una coppia di cittadini tedeschi stipulava un contratto di “mediazione” con un professionista che, pur esercitando la propria attività in Spagna, dirigeva la stessa, “con qualsiasi mezzo”, verso lo Stato UE dei “consumatori” (infatti si avvaleva di siti Internet in tedesco, di un servizio di assistenza rispondente ad un numero berlinese e di prospetti informativi in tedesco). I consumatori, grazie alla mediazione, acquistavano poi, da un immobiliarista spagnolo, un immobile in costruzione sito in Spagna. Poiché il venditore falliva prima di finire i lavori, il mediatore si offriva, agli acquirenti, per ultimare la costruzione lui medesimo. Pertanto, allo scopo predetto, la coppia stipulava con il mediatore un “mandato”, con relativo versamento di denaro. In seguito, gli acquirenti stessi adivano un giudice tedesco, richiedendo al mandatario di restituire le somme versategli. Il giudice si dichiarava non competente in quanto tedesco, ritenendo che - fra i presupposti che avrebbero fondato la sua competenza per il succitato art. 15 del Reg. 44/2001 - mancasse quello dell'attinenza del contratto, in base al quale i consumatori agivano in giudizio, all'attività del mediatore. Infatti non era il contratto di mandato - che era quello alla base dell'azione giudiziaria dei consumatori - ma quello di “mediazione”, a risultare propriamente inerente all’ambito dell’attività del professionista/mediatore. Tuttavia, la Corte UE ha chiarito che detto contratto di mandato, in quanto finalizzato a terminare la costruzione dell’immobile, serviva, nella fattispecie, a rendere pieno ed attuale lo scopo della mediazione, che era quello di mettere in contatto i consumatori con un operatore, il quale li immettesse nel pieno possesso dell’immobile pubblicizzato. Stante tale stretto collegamento, anche il mandato poteva definirsi stipulato “nell’ambito” dell’economia del professionista..

Stato della Procedura

In data 23 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 297/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-177/14	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 3 e 4 – Principio di non discriminazione – Personale “eventuale” – Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità – Ragioni oggettive	sentenza	No
Scheda 2 C-160/14	Ravvicinamento delle legislazioni – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimento o di parti di imprese o di stabilimento – Nozione di trasferimento di stabilimento – Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 167 del TFUE	sentenza	No
Scheda 3 C-266/14	Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Art. 2, punto 1 – Nozione di “orario di lavoro” – Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale – Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-177/14 - ex art. 267 del TFUE
“Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro

Violazione

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune clausole dell’Accordo quadro sul “lavoro a tempo determinato”, allegato alla Dir. 1999/70/CE. La clausola 3, punto 1, di tale Accordo definisce detto tipo di lavoro, anche detto “a termine”, come quello soggetto ad un termine di durata dipendente da circostanze oggettive (tipo: l’accadimento di un evento determinato). Ora, il legislatore UE intende evitare che il modello del lavoro “a tempo determinato”, anziché quale risposta ad obiettive esigenze di impresa, sia utilizzato solo per consentire, al datore di lavoro, di negare ai lavoratori le maggiori garanzie connesse al tipo del lavoro “a tempo indeterminato”. Per queste ragioni, la clausola 4 del citato Accordo vieta di applicare, ai lavoratori “a termine”, “condizioni di impiego” meno favorevoli di quelle riservate ai lavoratori a tempo indeterminato “comparabili”. Per individuare questi ultimi, bisogna avere riguardo al trattamento che verrebbe applicato ad un lavoratore “a tempo indeterminato” che lavorasse (o che effettivamente lavori) nello stesso stabilimento dell’altro, esercitando un’attività uguale o simile. Tuttavia, l’obbligo di applicare le stesse condizioni di impiego ai lavoratori “comparabili”, può essere derogato in presenza di “ragioni oggettive”. Ora, la normativa spagnola ammette che alcuni lavoratori pubblici, c.d. “occasionali” (“eventuali”), siano assunti non per concorso ma su chiamata diretta del Governo, con compiti fiduciari e politici non assimilabili a quelli dei dipendenti pubblici di rango puramente “amministrativo”. La cessazione del rapporto di lavoro di tali “precari” avviene con la caduta del Governo che li ha nominati. Ai suddetti, sono negati gli incrementi stipendiali connessi agli “scatti triennali di anzianità”, che sono riconosciuti, invece, agli altri dipendenti pubblici. Al riguardo, la Corte ha precisato che l’attività dei lavoratori “occasionali”, di cui è causa, è qualificabile come lavoro “a termine”, in quanto il rinnovo della compagine governativa, come fattore estintivo del rapporto, rientra nella nozione di “evento determinato”, che la sopra citata clausola 3 dell’Accordo indica come possibile limite di durata del “lavoro a termine” stesso. La Corte, poi, aggiunge che i progressi economici legati agli “scatti triennali di anzianità” costituiscono delle “condizioni di lavoro”. Quindi, ove si constatasce che detti scatti sono riconosciuti a lavoratori a tempo indeterminato “comparabili” a quelli, occasionali, di cui alla fattispecie, si dovrebbe concludere che la normativa nazionale contrasta con la succitata clausola 4 dell’Accordo quadro. Pur rinviando tale verifica al giudice del rinvio, la Corte UE ritiene che quest’ultimo dovrebbe esprimersi positivamente, considerando, al riguardo, come dagli atti risulti che: 1) quando i posti dei predetti lavoratori “eventuali” sono stati vacanti, a ricoprirli sono stati reclutati dei dipendenti già di ruolo presso la pubblica Amministrazione, i quali, durante il loro ufficio, usufruivano dei già citati “scatti di anzianità”; 2) sebbene il contratto qualificasse le mansioni di tali lavoratori “eventuali” come “fiduciarie e politiche”, gli stessi hanno svolto, in concreto, funzioni comunemente “amministrative”. La Corte precisa, poi, che ove si ravvisasse tale comparabilità, il trattamento deteriore dei lavoratori “eventuali” non troverebbe il suo fondamento, nella fattispecie, in nessuna “ragione oggettiva”.

Stato della Procedura

In data 9 luglio 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-177/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-160/14 - ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Mantenimento dei diritti dei lavoratori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro**Violazione**

Un giudice portoghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 1, della Direttiva 2001/23/CE. Si precisa che il “trasferimento” di un'impresa, o di uno stabilimento, è un'operazione che non estingue tali entità economiche sostituendole con altre differenti, ma opera un mero passaggio nella titolarità delle medesime, senza alterarne l'identità. In caso di “trasferimento” di impresa, dunque, detto art. 1 prevede che i lavoratori della stessa mantengano il loro rapporto e i loro diritti. Alla Corte si chiede altresì di interpretare l'art. 267 TFUE, co. 3°, per il quale - ove nel corso di una lite di fronte ad un giudice nazionale, le cui decisioni risultino non impugnabili alla luce del diritto dello Stato UE cui lo stesso giudice appartiene, siano sollevati dubbi sull'interpretazione delle norme UE da applicarsi - il medesimo magistrato ha l’obbligo di chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia con un “rinvio pregiudiziale”. Infine, si chiede l'interpretazione di alcuni principi fondamentali del diritto UE. Ora, un imprenditore esercente in proprio trasporti aerei “di linea” decideva, in quanto socio di maggioranza di una società che gestiva voli “charter”, lo scioglimento e la liquidazione della stessa, licenziandone il personale. Tuttavia, pur continuando l'esercizio dei voli di linea, rilevava 4 aerei della vecchia società e con quelli eseguiva i voli charter pattuiti nei relativi contratti, alla bisogna assumendo, con le identiche funzioni, alcuni lavoratori già operanti presso la vecchia ditta. Al riguardo, la Corte UE ritiene che nel caso di specie, nonostante le etichette formali, sussista un “trasferimento” di azienda, in quanto il socio ha, da una parte, riassunto l'attività della società senza soluzioni temporali di continuità e, dall'altra, ha proceduto alla riassunzione di beni e di personale della vecchia impresa nel rispetto del vincolo di funzionalità reciproca preesistente tra tali beni e tali lavoratori (per cui l'insieme aziendale ha conservato la sua “identità”, pur integrato in una struttura più vasta). Quanto al 3° co. dell'art. 267 del TFUE, la Corte UE premette che il Supremo giudice portoghese avrebbe potuto derogare, all'obbligo previsto da tali disposizioni, ove la questione circa l'interpretazione del concetto di “trasferimento” di impresa fosse stata già chiarita, una volta per tutte, da un'univoca giurisprudenza UE. Tuttavia, poiché la varietà dei casi concreti, riconducibili al “trasferimento” di azienda, ha impedito che tale giurisprudenza si formasse, nel caso di specie il giudice si trovava obbligato a formulare il rinvio in questione. Disattendendo, invece, tale obbligo, il medesimo giudice ha realizzato i presupposti per una responsabilità risarcitoria, in favore dei soggetti danneggiati dalla sua sentenza e a carico dello Stato UE di appartenenza. Ciò lasciando impregiudicata la validità della sentenza stessa, essendo un principio fondamentale dello stesso diritto UE quello dell’“intangibilità” delle sentenze ritenute non impugnabili dagli ordinamenti nazionali (c.d. “giudicato”). La Corte ha ritenuto poi che la legge portoghese - che subordina la risarcibilità dei danni, prodotti da una sentenza di ultima istanza, alla “revoca” di essa sentenza da parte del giudice che l'ha emessa – contrasti con il principio generale UE dell’“effettività” dei diritti istituiti dalla stessa normativa dell'Unione, il quale impone che l'esercizio degli stessi non sia reso, dalla legislazione nazionale dei singoli Stati UE, eccessivamente “difficile”.

Stato della Procedura

In data 9 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-160/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 266/14 - ex art. 267 del TFUE**

“Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro**Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE, la quale, onde tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, gli attribuisce il diritto insopprimibile a dei periodi “minimi” di riposo “giornaliero”, “settimanale” e “annuale”, con il divieto di abbassare le predette “soglie” minime. Per evitare, poi, che le stesse siano indirettamente aggirate, essa Direttiva definisce puntualmente il concetto di “orario di lavoro”, in modo che un periodo, da ritenersi come “lavorativo” in base a tale nozione, non venga indebitamente qualificato come “di riposo”, a detrimento del periodo “minimo” inderogabile previsto. Così, detto art. 2 considera “orario di lavoro” il periodo nel corso del quale il lavoratore, contemporaneamente: 1) si trova fisicamente “nel posto di lavoro”; 2) si trova nell’esercizio della propria attività e delle proprie funzioni; 3) si trova a disposizione del datore di lavoro. Questo il caso di un’impresa di installazione/manutenzione di antifurti, avente un’unica sede a Madrid : i dipendenti di tale impresa ricevevano ogni giorno dalla direzione, tramite un’applicazione sul cellulare e poco prima che il lavoro iniziasse, la comunicazione dei nominativi dei clienti da servire, del loro ordine e dell’orario in cui dovevano trovarsi presso i rispettivi domicili di quelli, per svolgervi le attività di installazione/manutenzione predette. Quindi il lavoratore, con un veicolo di servizio, si recava dal proprio domicilio a quello del primo cliente indicato. In seguito, si spostava presso gli altri clienti e, infine, chiudeva la giornata ritornando, dal domicilio dell’ultimo cliente servito, a quello proprio. L’impresa riteneva che, nell’“orario di lavoro” di tali soggetti, rientrassero solo i periodi trascorsi presso i domicili dei clienti e quelli spesi negli spostamenti dal domicilio del primo cliente sino a quello dell’ultimo (spostamenti “intermedi”), e che costituissero, viceversa, periodi “di riposo”, quelli spesi e nello spostamento iniziale dal domicilio del lavoratore a quello del primo cliente, e nello spostamento finale dal domicilio dell’ultimo cliente a quello del lavoratore. Per converso, la Corte UE ha asserito che detti periodi di spostamento “iniziale” e “finale” recano tutte le tre caratteristiche qualificanti l’“orario di lavoro”: 1) durante tali spostamenti, in quanto non occupati dallo svolgimento di mansioni tecniche ma comunque necessari a consentirgli di svolger le stesse presso il domicilio del cliente, il lavoratore si trovava “nell’esercizio della propria attività e delle proprie funzioni”; 2) pertanto, in quanto nell’esercizio delle sue funzioni, il lavoratore doveva considerarsi di riflesso, durante gli stessi spostamenti, anche fisicamente presente sul posto di lavoro; 3) durante i periodi in questione, il lavoratore si trovava “a disposizione” del datore di lavoro”, nel senso di trovarsi in una posizione in cui era obbligato ad eseguire le istruzioni di questo. Infatti, nel caso di specie, l’impresa stabiliva, per ciascun lavoratore, l’elenco dei clienti, l’ordine degli stessi e gli orari in cui i rispettivi domicili dovevano essere raggiunti. Pertanto, il lavoratore non poteva stabilire, egli stesso, l’orario in cui trovarsi dal primo cliente o dall’ultimo. A tale riguardo la Corte UE ha ritenuto non essere rilevante, ai fini della dimostrazione che i periodi in questione sarebbero stati “di riposo”, il fatto che il lavoratore potesse definire liberamente l’itinerario per raggiungere detti domicili.

Stato della Procedura

In data 10 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 266/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-452/14	Articolo 267 TFUE – Obbligo di rinvio alla Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Specialità farmaceutiche – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Modifica – Diritti – Regolamento (CE) n. 287/95 – Regolamento (CE) n. 1234/2008 – Ambito di applicazione	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C-452/14 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 267 TFUE-Obbligo di rinvio alla Corte-Ravvicinamento delle legislazioni-Specialità farmaceutiche"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 2, del Reg.to (CE) n. 297/95, che verte, tra l'altro, sui "diritti" che gli operatori - già autorizzati dall'Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) a commerciare dei farmaci - debbono pagare alla stessa Agenzia ove vogliono "variere" "i termini" delle stesse autorizzazioni (si precisa che tale Regolamento non si applica quando tali variazioni siano richieste non alla EMA ma ad analoghe Autorità "nazionali"). Detti "termini" sono dei dati la cui variazione produce un impatto minimo o nullo sulla qualità dei servizi farmaceutici (come quello relativo all'indirizzo della sede legale dell'operatore). Dunque, il par. 2 dell'art. 3 del succitato Reg. 297/95 dispone che, quando la richiesta di "variazione di termini" è "identica" in relazione a diverse "concentrazioni", "forme farmaceutiche" e "presentazioni autorizzate", i relativi diritti dovrebbero essere pagati una sola volta. Il successivo Reg. n. 1234/2008 stabilisce (artt. 7, 13 e 13 bis), che quando il titolare di più autorizzazioni A.I.C richieda contemporaneamente, per ognuna di esse, una variazione di termini identica, possa eseguire una sola volta la prevista "notifica" all'EMA. Una "nota" EMA del 2014 ha, tuttavia, precisato che, pur ammettendosi una sola notifica per più AIC, di cui si chieda un'identica variazione di termini, i diritti all'EMA stessa debbono essere pagati tante volte quante sono le AIC in questione. Ora, un'impresa farmaceutica, già titolare di n. 62 A.I.C, notificava non all'EMA, ma all'Agenzia italiana AIFA, la variazione consistente nel cambiamento di indirizzo della sua sede legale, in relazione a tutte le predette autorizzazioni. Al riguardo, l'AIFA imponeva che i diritti, su tali variazioni di termini, fossero pagati 62 volte. L'impresa, tuttavia, riteneva che tali diritti all'AIFA andassero pagati una sola volta per tutte le n. 62 A.I.C, in base al succitato par. 2 dell'art. 3 del Reg. n. 297/95 (vedi sopra). Interpellata in proposito, la Corte UE ha stabilito, in primis, che al caso di specie non si applica il suddetto art. 3, par. 2, in quanto la fattispecie relativa a "tutte le concentrazioni, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate", in ordine alla quale tale articolo consente che i diritti siano pagati "una tantum", è diversa da quella concernente una molteplicità di AIC. A quest'ultimo caso potrebbe applicarsi il succitato Reg. 1234/2008, se non fosse che lo stesso si limita, semplicemente, a stabilire che, stante una stessa variazione di termini richiesta per più AIC dall'unico titolare delle stesse, quest'ultimo può eseguire una sola "notifica" (nulla disponendo in ordine a quante volte vadano pagati i diritti all'EMA. Inoltre, tale Regolamento si applica solo ai diritti gravanti le richieste rivolte all'EMA e non alle Autorità nazionali, come l'AIFA nel caso di specie. La Corte ritiene, pertanto, che entrambe i citati Regolamenti lascino la disciplina delle "variazioni dei termini" delle autorizzazioni - richieste alle Autorità nazionali nel settore dei farmaci - ai legislatori dei singoli Stati UE, i quali possono stabilire che, quando il titolare di più AIC richieda a tali Autorità una stessa variazione di termini per una molteplicità di autorizzazioni, i relativi diritti siano pagati tante volte quante sono le medesime autorizzazioni.

Stato della Procedura

Il 1° Ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 452/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 67/14	Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Art. 24, par. 2 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione – Mantenimento dello status di lavoratore	sentenza	No
Scheda 2 C- 298/14	Libera circolazione delle persone – Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica Amministrazione – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Nozione di “professione regolamentata” – Ammissione ad un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de Cassation (Belgio)	sentenza	No
Scheda 3 C- 298/14	Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale – Lesione dei principi della Direttiva 2003/109/CE	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-67/14 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte UE un giudice tedesco ha chiesto di interpretare gli artt. 4 e 70 del Regolamento n. 883/2004/CE, nonché l'art. 24 della Direttiva 2004/38/CE. Il succitato art. 4 del Reg. 883/2004/CE – onde facilitare l'attuazione della “libera circolazione dei lavoratori” (art. 45 TFUE) - garantisce al lavoratore, che si trasferisce da uno Stato UE in un altro, per lavorarvi, il diritto di ottenere dallo Stato UE “ospitante” le prestazioni di “sicurezza sociale” che esso riconosce ai propri cittadini. Fra tali prestazioni rientrano quelle “speciali in denaro” di tipo “non contributivo”: queste sono finanziate del tutto dallo Stato mediante l'imposizione fiscale, costituendo una forma di “assistenza sociale” rivolta a procurare un “reddito minimo di sussistenza” ai meno abbienti. Quanto alla predetta Dir. 2004/38/CE, essa attribuisce un “diritto di soggiorno”, in ciascuno Stato UE, per più di 3 mesi, sia ai cittadini di altri Stati UE che si rechino nel primo Stato in quanto abbiano già garantito un lavoro (c.d. “lavoratori”), sia a quelli che, nello stesso Stato, vogliono cercarne uno. Ora, l'art. 7, par. 3, della stessa Dir. 2004/38/CE, stabilisce che i migranti in uno Stato UE da un altro Stato UE - i quali, dopo aver lavorato nello Stato “ospitante” per un periodo inferiore ad un anno, si siano registrati presso un ufficio di collocamento - vengano considerati anch'essi, pur limitatamente ai 6 mesi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, come “lavoratori”. Ora, il succitato art. 24 di detta Dir. 2004/38/CE, onde evitare gravami eccessivi per le Finanze degli Stati UE ospitanti - e pur ribadendo, al par. 1, che il transfrontaliero, soggiornante in un altro Stato UE, ha diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo – ammette, al par. 2, che gli Stati UE rifiutino le prestazioni di “assistenza sociale” ai migranti transfrontalieri che non siano “lavoratori”, ma solo in cerca di un lavoro (anche se gli stessi non possono essere allontanati, dallo Stato UE ospitante, per il solo fatto del loro disagio economico (art. 14)). Si chiede alla Corte UE, quindi, se una normativa nazionale di uno Stato UE, come quella tedesca in ispecie, contraddica o meno il diritto UE, in particolare il principio di uguaglianza di cui all'art. 4 del Reg. 883/2004 (sopra), qualora esclusa dal diritto alle “prestazioni speciali in denaro non contributive” i migranti di altri Stati UE che siano “in cerca di lavoro”, laddove riconosce tali prestazioni ai propri cittadini, se disoccupati. Ora, due cittadine svedesi residenti in Germania – dove, avendo lavorato per meno di un anno su contratto, si erano iscritte al competente ufficio per il ricollocamento – avevano richiesto, già trascorsi 6 mesi dalla cessazione del loro lavoro, gli “assegni base” che lo Stato UE ospitante assegna al sostentamento dei cittadini tedeschi indigenti in cerca di lavoro. Tali largizioni erano state loro negate. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che le persone, di cui si tratta, non potevano più essere considerate “lavoratrici” per la Dir. 2004/38/CE, in quanto erano già spirati 6 mesi dalla cessazione della pregressa attività di durata inferiore ad un anno (sopra). Quindi, qualificandosi come “in cerca di lavoro”, la loro esclusione dalle prestazioni assistenziali non contributive, di cui alla fattispecie, doveva considerarsi legittima, perché conforme al par. 2 dell'art. 24 della Dir. 2004/38/CE.

Stato della Procedura**Il 15 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-67/14 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.**

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-298/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica Amministrazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

Alla Corte UE un giudice belga ha chiesto di interpretare la Direttiva 2005/36/CE, nonché l'art. 45 del TFUE. Quest'ultimo sancisce il principio della "libera circolazione dei lavoratori", il quale, tra l'altro, impone ad ogni Stato UE - salvo il rispetto di esigenze di ordine superiore o la sussistenza di giustificati motivi - di eliminare i fattori (fra cui quelli normativi) i quali, in condizioni oggettivamente omogenee, rendano più facile ai cittadini dello stesso Stato, rispetto ai cittadini di altri Stati UE, l'accesso alle attività lavorative. La succitata Direttiva 2005/36/CE, invece, stabilisce le condizioni in presenza delle quali uno Stato UE – il cui diritto interno consente l'accesso ad una "professione regolamentata" ai soggetti in possesso di "determinate" "qualifiche professionali" disciplinate dallo stesso diritto – è obbligato a consentire l'accesso, a tale professione, alle persone munite di "qualifiche professionali" rilasciate in un altro Stato UE e ritenute, dal diritto interno di questo, idonee a consentire l'esercizio della medesima professione. Ora, un cittadino del Belgio dipendente di un Ufficio Giudiziario, facendo valere alcuni titoli rilasciati da università belghe e un "master in giurisprudenza a finalità professionale" rilasciato da un'università francese, chiedeva l'ammissione ad un concorso per l'accesso ad una posizione superiore ("referendario") presso lo stesso Ufficio. Detta domanda veniva respinta in quanto, per accedere al concorso in questione, si richiedevano qualifiche rilasciate, tutte, da istituzioni belghe. Sul caso in questione, la Corte ha chiarito, in primo luogo, che il soggetto citato non poteva pretendere che il proprio titolo, conseguito nell'altro Stato UE (Francia), fosse "riconosciuto" nei modi e nei termini della succitata Dir.va 2005/36/CE, non essendo la carica di "referendario", cui egli ambiva, disciplinata dal diritto belga nei modi di una "professione regolamentata". E' infatti tale solo quell'attività cui si accede, per l'ordinamento dello Stato UE interessato, in base ad una "specifica" qualifica professionale, cioè ad un titolo che prepari esclusivamente alla medesima attività. Nel caso di specie, per converso, le qualifiche richieste per accedere al concorso suindicato consentivano, per l'ordinamento belga, l'accesso non solo alla carica in questione, ma anche a diverse altre attività giuridiche. Quindi, la Corte UE esclude che al caso di specie si applichi la suddetta Dir. 2005/36/CE. Tuttavia, la fattispecie ricade nell'ambito del già indicato art. 45 TFUE sulla "libera circolazione dei lavoratori". Tale principio avrebbe imposto alle Autorità belghe di non escludere automaticamente dal concorso il candidato suddetto, ma di procedere ad un oggettivo giudizio di "comparazione" del titolo francese di lui con quello/quelli previsti, per l'ammissione al concorso stesso, dalla normativa nazionale belga. Peraltro, se al termine di tale giudizio le Autorità avessero riconosciuto la piena equivalenza dei titoli messi a confronto, avrebbero dovuto "de plano" ammettere il candidato al concorso. Nel caso di una ravvisata equivalenza "parziale", l'Autorità avrebbe dovuto considerare se l'"esperienza" - maturata dal soggetto in relazione all'attività già svolta in posizione inferiore presso la stessa Amministrazione – sarebbe stata in grado di colmare lo scarto ravvisato.

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-298/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-309/14 - ex art. 267 del TFUE****"Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo "****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha chiesto di interpretare la Direttiva 2003/109/CE, sulla condizione dei "soggiornanti di lungo periodo". Questi ultimi sono i cittadini di stati extraUE (c.d. stati "terzi"), i quali, ove possiedano una serie di requisiti, acquistano, nello Stato UE di residenza (c.d. Stato "ospitante"), dei diritti di soggiorno particolarmente rilevanti. Quanto ai suddetti requisiti, gli stessi si sostanziano, principalmente: 2) nell'aver già soggiornato, l'elemento in questione, sul territorio dello Stato "ospitante" in modo legale e ininterrotto per almeno 5 anni; 2) nel trovarsi, lo stesso, nella disponibilità di un reddito stabile e regolare; 3) nel non risultare, il medesimo, "pubblicamente pericoloso". Pertanto, ove ricorrono tali referenze, l'art. 7 della succitata Dir. 2003/109/CE attribuisce, al loro portatore – ormai qualificabile come "soggiornante di lungo periodo" – il diritto ad ottenere, dallo Stato UE ospitante, un permesso di soggiorno avente efficacia per ulteriori cinque anni e, alla scadenza, rinnovabile automaticamente se il titolare ne fa domanda. Inoltre, la stessa persona acquisisce l'ulteriore diritto ad ottenere, da uno Stato UE diverso da quello "ospitante" in cui ha soggiornato almeno per 5 anni, un permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi, anch'esso rinnovabile automaticamente. La giurisprudenza della Corte UE ha consentito che, ai fini del rilascio dei predetti "permessi di soggiorno", gli Stati dell'Unione possano pretendere, dal richiedente, il pagamento di diritti amministrativi, in ragione, tra l'altro, dell'esigenza di rientrare nei costi che gli stessi Stati debbono affrontare per verificare la sussistenza dei sopra enunciati requisiti. Tuttavia, sempre la giurisprudenza UE ha precisato che tale prelievo amministrativo non può essere di entità così elevata da rendere praticamente impossibile, o perlomeno molto difficile, ai soggetti di cui si tratta, l'esercizio del loro diritto ai predetti permessi. Infatti, lo status di "soggiornante di lungo periodo" preesiste al rilascio del permesso di soggiorno di cui si tratta, in quanto si basa unicamente sui requisiti descritti. Quindi, i sopra indicati permessi di soggiorno "quinquennale" o "ultratrimestrale" non costituiscono il titolo costitutivo di tale status, ma semplicemente lo ratificano in modo formale. Il rilascio di detti permessi è, pertanto – ove i presupposti di cui sopra siano oggettivamente sussistenti – un atto dovuto, il che impone che i "diritti", al cui pagamento gli Stati UE possono subordinare i permessi medesimi, non possono eccedere l'ammontare necessario a coprire i costi amministrativi per le relative pratiche. Pertanto, la Corte UE ha affermato che la riportata normativa UE è di ostacolo ad una disciplina la quale – come quella italiana di cui all'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs 25/07/1998, n. 286, convertito nella L. 15/07/2009, n. 94, in combinato disposto con il Decreto MEF 30/01/2012 – prevede, come condizione per il rilascio del permesso quinquennale di cui sopra, il pagamento di "diritti" (precisamente € 273,50) di circa otto volte superiori a quanto necessario a coprire i costi per il procedimento amministrativo connesso.

Stato della Procedura

Il 2 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-309/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già riconducibili alla procedura di infrazione n. 2014/4253, avente lo stesso oggetto.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-425/14	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta Direttiva – Norme fondamentali del Trattato FUE – Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – Ammissibilità - Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C- 416/14	Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l'impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento	sentenza	No
Scheda 3 C- 497/12	Articoli 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Libertà di stabilimento – Princípio di non discriminazione – Abuso di posizione dominante – Art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	sentenza	No
Scheda 4 C- 203/14	Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di organo giurisdizionale dell'organo remittente – Indipendenza – Giurisdizione obbligatoria – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 – Organi responsabili delle procedure di ricorso – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, par.fo 8, e 52 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Nozione di “ente pubblico” Amministrazioni pubbliche - Inclusione	sentenza	No
Scheda 5 C- 115/14	Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, par. 1 – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 26 – Appalti pubblici – Servizi postali – Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell'appalto pubblico	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-425/14 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici-Dir.va 2004/18/CE–Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Giudice Amministrativo per la Sicilia ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, la quale disciplina gli “appalti pubblici” di valore pari o superiore a date soglie (€ 5.000.000 per gli appalti “di lavori”). Detto art. 45 esclude gli operatori, dai procedimenti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, quando sussistano determinate circostanze. Queste sono ricomprese in un elenco “tassativo”, che non ammette integrazioni ulteriori da parte degli Stati UE. In Italia, l’art. 1, co. 17, della L. 190/2012 esclude dalle gare di appalto il candidato che non si impegni a rispettare i “protocolli di legalità”, i quali, nelle zone d’Italia con forte presenza criminale, obbligano gli operatori a comportarsi correttamente e, qualora fossero soggetti ad estorsione, intimidazione o a qualche altra forma di turbativa, a farne segnalazione alle Amministrazioni aggiudicatrici e alle Autorità inquirenti. Ora, in Sicilia, alcune Amministrazioni stabilivano l’esclusione “automatica”, da una gara per l’affidamento di un appalto di lavori “sottosoglia”, dell’operatore che non depositasse, con la sua offerta, la dichiarazione di accettare un certo “protocollo di legalità”. Si chiedeva alla Corte UE, quindi, se tale causa di esclusione, in quanto non rientrante nell’elenco tassativo di cui all’art. 45 della Dir. 2004/18/CE, contrastasse con esso. La Corte ha definito il quesito infondato, in quanto la Dir. 2004/18/CE (compreso l’art. 45 di essa) non si applica ad appalti pubblici “sottosoglia”, come quello in oggetto. Tuttavia, ha ricordato che anche agli appalti “sottosoglia”, se dotati di un “interesse transfrontaliero certo”, si applicano i principi fondamentali del Trattato TFUE. Segnatamente, è alla luce dei principi di “parità degli operatori”, di “concorrenza” e di “proporzionalità”, che va considerata l’esclusione in oggetto. Pertanto, è ammисibile l’esclusione automatica del candidato che non si obblighi, al momento dell’offerta, a comunicare gli atti di intimidazione o di estorsione di cui fosse oggetto: in effetti, non strida con i principi di “concorrenza” e di “parità tra gli operatori”, ma anzi li rafforza, il fatto che venga escluso da una pubblica gara chi, con il suo silenzio, avalli indebite pressioni volte a pregiudicare proprio la concorrenza, cioè la libera partecipazione alle pubbliche gare di tutti gli aventi interesse. L’“automaticità” di tale esclusione, poi (cioè il fatto che il soggetto escluso non possa opporsi), non costituirebbe un rimedio eccessivo rispetto alla tutela di detti principi (“proporzionalità”). Diversa, invece, è la valutazione dell’automatica esclusione del partecipante che non si obblighi, con l’offerta, a denunciare l’esistenza di generici “accordi” con altri candidati, o di rapporti di “collegamento” o di “controllo societario” con gli stessi. Infatti, tali relazioni con gli altri partecipanti non necessariamente comportano la volontà di porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Quindi, l’automaticità di tale esclusione – in quanto non consente al candidato di dimostrare l’assenza, nella fattispecie, di dette collusioni fraudolente – è “eccessiva” rispetto alla tutela dei principi della concorrenza e della parità degli operatori. Ne deriva la violazione del principio generale del diritto UE detto di “proporzionalità”.

Stato della Procedura

In data 22 ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-425/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-416/14 - ex art. 267 del TFUE****"Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive: n. 1999/5/CE con particolare riguardo all'art. 8 della stessa; n. 2002/19/CE; n. 2002/20/CE; n. 2002/21/CE e n. 2002/22/CE. Detta Dir. 1999/5/CE applica, al settore specifico delle "apparecchiature terminali di telecomunicazione", il principio UE della "libera circolazione delle merci", stabilendo, al citato art. 8, che quando i prodotti in oggetto sono in regola con le relative norme comunitarie (recando, cioè, la marcatura CE), debbono accedere senza restrizioni al mercato di ciascuno Stato UE, anche se fabbricati in Stati UE diversi. La Dir. 2002/19/CE, invece, disciplina l'accesso, alle reti di telecomunicazione, delle imprese eroganti "servizi" di telecomunicazione, senza disporre circa gli utenti finali degli stessi servizi (consumatori). Anche la Dir. 2002/20/CE si rivolge solo agli operatori che prestano reti o servizi di telecomunicazione, consentendo che gli stessi siano assoggettati solo a "diritti amministrativi" di importo non eccedente quello dei "costi amministrativi" elencati all'art. 20 della stessa. Si indirizza, invece, ai consumatori dei servizi di telecomunicazione, la Dir. 2002/22/CE, attribuendo loro il diritto ad ottenere, dagli operatori citati, un "minimo" di prestazioni e di qualità, ad un prezzo accessibile. Ora, in Italia, il combinato disposto dell'art. 1 e 21 del D.P.R. n. 641/1972 assoggetta "*l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile....di comunicazione*", cioè il consumo dei servizi di telecomunicazione, al rilascio di una licenza gravata da TCG (tassa di concessione governativa). Ai fini di tale tassa, la licenza viene poi sostituita dal "contratto di abbonamento" tra l'utente e l'operatore erogante il servizio (art. 3 del D. M 33/90). Si è chiesto quindi, alla Corte UE, se le Direttive succitate fossero di ostacolo ad una tale normativa nazionale, impositiva di TCG sui consumatori di contratti di teletrasmissione. Al riguardo, la Corte UE ha escluso tale contrasto e, in particolare: 1) rispetto alla Dir. 1999/5/CE, in quanto la TCG non grava sulle merci (cioè sugli apparecchi succitati), ma sul servizio. Peraltra, non può nemmeno ritenersi che tale tassa penalizzi i servizi prestati da operatori di altri Stati UE rispetto a quelli degli operatori "domestici", in quanto, una volta acquistato un terminale, il consumatore può rivolgersi liberamente sia ad un prestatore italiano che ad uno straniero. Inoltre - pur ammesso che la Corte UE ha più volte ritenuto l'assoggettamento di un servizio ad Autorizzazione, cioè ad un'attività discrezionale della P.A. di uno Stato UE, discriminatorio nei confronti dei prestatori di altri Stati UE operanti nel primo Stato – è innegabile che, nella fattispecie, l'autorizzazione non era richiesta in senso proprio, in quanto sostituita, ai fini d'imposta, con il contratto di abbonamento di cui sopra; 2) rispetto alle Dir.ve (CE) 2002/19 e 2002/20, poiché le stesse non pongono vincoli alla tassazione che si rivolga al consumatore dei servizi di telecomunicazione, ma a quella che incide sugli operatori che prestano tali servizi; 3) rispetto alla Dir. 2002/22/CE, in quanto essa si limita ad assicurare al consumatore il diritto ad un "minimo" di servizi di qualità, senza disporre sulla tassazione inerente.

Stato della Procedura

Il 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-416/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-497/12 - ex art. 267 del TFUE****"Artt. 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Libertà di stabilimento - Principio di non discriminazione"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49, 102 e 106 del Trattato TFUE, nonché l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: la "Carta"). Detto art. 49 sancisce la "libertà di stabilimento" delle imprese, in forza della quale è vietato, a ciascuno Stato UE, di imporre, alle imprese di altri Stati UE che intendano stabilire nel territorio del suddetto Stato qualsiasi stabile organizzazione, adempimenti più gravosi di quelli che lo stesso Stato impone alle imprese nazionali, in relazione al medesimo stabilimento. L'art. 102, invece, vieta, tra l'altro, tutti gli accordi tra imprese, o tutte le decisioni di associazioni di imprese, che possano compromettere la libera concorrenza all'interno della UE, attraverso le forme di "abuso di posizione dominante" citate nello stesso articolo. L'art. 106 del TFUE, poi, dispone che le regole dello stesso Trattato in materia di libera concorrenza (fra cui i suddetti art. 49 e 102 TFUE) si applichino, fra l'altro, anche alle imprese dotate di privilegi speciali, sempre che non ne venga danneggiata la missione di interesse generale. Infine, l'art. 15 della Carta annovera, fra i diritti fondamentali riconosciuti nella UE, quello alla "libertà professionale". Alla Corte UE si è chiesto, quindi, se la normativa UE fin qui menzionata fosse in contrasto con la disciplina italiana (Regi Decreti n.ri 468/1913 e 1265/1934, Leggi n.ri 537/1993, 388/2000, 311/2004, 248/2006 e 214/2011) la quale, in materia di "farmacie" e "parafarmacie", non consente, a queste ultime, di vendere – oltre ai farmaci di tipo C-bis e ad alcuni farmaci di tipo C (tutti a carico del consumatore, cioè non rimborsati dallo Stato, e non necessitanti di prescrizione medica) – anche altri farmaci di fascia C, anch'essi a carico del consumatore e, tuttavia, somministrabili solo su prescrizione medica. Ora, per quanto riguarda gli artt. 102 e 106 del TFUE, nonché l'art. 15 della Carta, la Corte dichiara il rinvio "irricevibile" in base all'art. 94, lett. c), del Regolamento di procedura della stessa Corte di Giustizia: tali norme, infatti, stabiliscono che la Corte non possa esaminare nel merito un rinvio il cui proponente non abbia sufficientemente specificato i motivi, di fatto e di diritto, che lo hanno condotto in primo luogo ad interrogarsi sulle norme UE indicate e, inoltre, ad ipotizzare un collegamento tra le medesime e la legislazione nazionale che intende applicare al giudizio principale. Per quanto concerne la questione circa l'incompatibilità della succitata disciplina italiana con il sopra indicato art. 49 del TFUE, il giudice del rinvio ha desistito dalla relativa domanda, dopo aver considerato come la Corte si sia già compiutamente pronunciata, in materia, con la sentenza relativa alle cause riunite da C- 159/12 a C-161/12 (sentenza "Venturini ed altri"). Con tale sentenza, infatti, la Corte ha stabilito che, in effetti, il divieto per le parafarmacie di vendere i farmaci (non rimborsabili) soggetti a prescrizione medica, inficia la "libertà di stabilimento delle imprese". Tuttavia, come si deriva dallo stesso Trattato (art. 52 TFUE), tale libertà può essere compressa in funzione della tutela di intercessi superiori di natura "imperativa", come quello della salute pubblica: in questo senso, la Corte UE ha chiarito che la normativa italiana in discussione è necessaria a salvaguardare tale esigenza.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 497/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-203/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 267 TFUE-Competenza della Corte-Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare gli articoli 1, par. 8, e 52 della Direttiva 2004/18/CE, la quale stabilisce che le procedure - tramite le quali le pubbliche Amministrazioni affidano, ad “operatori economici”, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - debbono di regola consentire la più ampia partecipazione di candidati, applicando loro una “parità di trattamento”. Pertanto, la nozione di “operatore” - quale soggetto legittimato, in quanto tale, a concorrere per l'affidamento di un pubblico appalto - si estende, ai sensi del citato art. 1 della Dir. 2004/18/CE, ad ogni soggetto variamente indicato come “imprenditore”, “fornitore” o “prestatore di servizi”, sia esso un privato o, anche, un “ente pubblico”. L'art. 52 della stessa Direttiva, poi, consente che i singoli Stati UE istituiscano, per gli operatori economici, forme di “iscrizione” in appositi registri, o di “certificazione”. Il caso: una pubblica Amministrazione spagnola veniva esclusa dalla partecipazione ad una procedura concorsuale, indetta da un'altra pubblica Amministrazione per l'affidamento di un appalto. Ciò per non essere iscritta, l'Amministrazione esclusa, presso uno speciale registro degli operatori imposto dalla legge spagnola. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che lo stesso art. 1, par. fi 1 e 2, della Dir. 2004/18/CE (vedi sopra), espressamente estende la nozione di “operatore” ad un “ente pubblico”, purchè il medesimo, per la normativa dello Stato UE cui appartiene, sia legittimato ad offrire sul mercato la realizzazione di opere o lavori o la prestazione di servizi o forniture, non importa se in forma sistematica o occasionale. Ora, poiché una pubblica Amministrazione rientra nel concetto di “ente pubblico”, essa può qualificarsi, di conseguenza, come “operatore” e, quindi, avere il diritto a partecipare alle gare per l'affidamento dei pubblici appalti, quando questi abbiano ad oggetto i beni o i servizi da essa erogati. Quanto al succitato art. 52, laddove consente, ai singoli Stati UE, di istituire registri o certificazioni per gli operatori, esso non chiarisce se e a quali condizioni gli operatori stessi, attivi nello Stato UE che ha previsto dette forme di registrazione/certificazione, abbiano il diritto accedere alle formalità in questione. Al riguardo, in mancanza di più precise indicazioni, la Corte UE ritiene che il singolo Stato UE goda della libertà di estromettere - dall'accesso a tali registrazioni/certificazioni - gli “operatori” costituiti dalle pubbliche Amministrazioni. Ciò, tuttavia, sempre che il possesso di dette certificazioni o registrazioni non rappresenti, per l'operatore, un requisito imprescindibile per concorrere all'assegnazione dei pubblici appalti: se fosse il contrario, infatti, verrebbero traditi sia l'art. 1 della Dir. 2004/18/CE, sia lo scopo generale di questa. La Corte UE ha poi precisato che l'organo nazionale, il quale ha proposto il presente rinvio pregiudiziale, ne era pienamente legittimato, pur attribuendogli, la normativa spagnola, una natura “amministrativa” (per l'art. 267 TFUE, solo gli organi “giurisdizionali” possono elevare rinvii pregiudiziali). Infatti, al di là delle etichette formali, un organo si definisce giurisdizionale quando presenta, effettivamente, i requisiti della preconstituzione per legge, della permanenza, dell'obbligatorietà della sua giurisdizione e del rispetto del contraddittorio nel procedimento di fronte ad esso, come nel caso di specie.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 203/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-115/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 96/71/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare l'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE sull'affidamento degli appalti pubblici, nonché l'art. 56 del Trattato TFUE, sulla "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area UE. La Direttiva succitata stabilisce che – ove un'Amministrazione voglia commissionare l'esecuzione di un appalto di opere, lavori, forniture o servizi, il cui valore superi date "soglie" – la stessa debba individuare l'appaltatore, di regola, tramite procedure "concorsuali", essendo quelle maggiormente rispettose del principio della "parità di trattamento" degli operatori. Posto per fermo tale assunto, i Considerando 2, 33 e 34 della stessa Direttiva consentono ai singoli Stati UE di chiedere agli operatori, interessati a partecipare ad una procedura di affidamento di appalti pubblici, determinate garanzie, come quella relativa all'impegno a rispettare date "condizioni" di esecuzione dell'appalto stesso. Tuttavia, le stesse debbono: 1) non configurarsi in modo tale da creare discriminazioni fra i candidati, ad onta del succitato principio della "parità di trattamento"; 2) essere indicate nel bando o nel capitolato d'oneri di essa procedura; 2) principalmente tendere a scopi di natura "sociale". Ora, la stessa Dir. 2004/18/CE aggiunge, nei suoi Considerando, che un datore di lavoro il quale non applichi, ai suoi dipendenti, le "condizioni minime" di tutela previste dalla normativa dello Stato UE in cui opera, possa essere escluso da una gara pubblica d'appalto. Infine, l'art. 26 della stessa Dir. 2004/18/CE ribadisce che le Amministrazioni possono esigere "condizioni particolari" circa l'"esecuzione dell'appalto", specialmente in funzione di esigenze ambientali o "sociali", purchè compatibili con il diritto UE e indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Un'altra Direttiva, la n. 96/71/CE, prevede che ove i dipendenti di un'impresa, stabilita in uno Stato UE, siano "distaccati" a lavorare nel territorio di un altro Stato UE, gli stessi abbiano diritto, tra l'altro, ad ottenere i "minimi salariali" che la normativa dello Stato UE "ospitante" concede ai lavoratori interni. Infine: l'art. 56 del TFUE (vedi sopra) vieta che la normativa nazionale di uno Stato UE possa imporre, alle imprese stabilite in altri Stati UE ma operanti nel primo Stato, condizioni di svantaggio rispetto alle imprese interne. Il caso di specie: una società era stata esclusa da una pubblica gara d'appalto indetta da un'Amministrazione tedesca, in quanto, come previsto dalla legge nazionale, non aveva depositato, con la propria offerta, una dichiarazione di impegno ad applicare, ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dello stesso appalto, un certo "minimo salario". A tale riguardo la Corte ha chiarito che la menzionata clausola sul "salario minimo" è lesiva del principio della "libera prestazione dei servizi" ex art. 56 TFUE. Infatti, non è escluso che imprese di altri Stati UE, dove il prezzo del lavoro è più basso rispetto alla Germania, siano state distinte dal gareggiare per l'appalto in oggetto dal timore di dover applicare i minimi salariali tedeschi (la possibilità di godere di costi del lavoro più competitivi avrebbe riequilibrato lo svantaggio strutturale di cui avrebbero sofferto, in Germania, le imprese con sedi in altri Stati UE). Tuttavia, pur discriminatoria, detta condizione dell'impegno al "minimo salario" è, per la Corte, compatibile con il diritto UE, in quanto pienamente attuativa delle succitate norme UE sulla tutela dei lavoratori.

Stato della Procedura

In data 17 novembre 2015, la Corte UE ha deciso il rinvio C-115/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Proprietà industriale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INDUSTRIALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 125/14	Marchi – Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore – Marchio comunitario che gode di notorietà nell'Unione europea – Portata geografica della notorietà	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà industriale**Rinvio pregiudiziale n. C-125/14 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi-Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 3, della Direttiva 2008/95/CE sui "marchi" di impresa, cioè sui contrassegni, apposti a prodotti o servizi, che identificano gli stessi come provenienti da determinate imprese. Per il consumatore, quindi, il marchio attesta la presenza, nel prodotto/servizio, di caratteristiche positive ritenute non presenti nei prodotti o servizi, pur identici o simili, privi di tale marchio. Per la sua importanza commerciale, quindi, il marchio, registrato presso apposito Uffici, gode di speciale tutela. Un marchio, poi, è detto "comunitario" e, quindi, tutelato in tutti gli Stati della UE, se costituito in base al Reg.to n. 207/2009. È invece detto "nazionale" e, quindi, riconosciuto solo in un singolo Stato UE, se costituito in base alla normativa interna di questo. Un'esplicazione particolare della protezione riservata al marchio registrato, è individuata dal succitato art. 4, par. 3, della Dir.2008/95/CE. Esso vieta la registrazione o, se già registrato, ne impone l'annullamento, di un marchio "nazionale" o "comunitario" posteriore ad uno "comunitario" già registrato, quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) il marchio posteriore, identico o simile a quello anteriore, è destinato ad essere, o risulta già, apposto a prodotti/servizi diversi da quelli recanti lo stesso marchio anteriormente registrato; 2) il marchio anteriore gode di "notorietà nella Comunità" e, inoltre, è ragionevole ritenere che, a motivo di tale notorietà e di altre circostanze concrete, l'uso del marchio posteriore consentirebbe al titolare o di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio comunitario anteriore (es: attirando la clientela dell'impresa titolare del primo marchio) o di pregiudicarlo (es: diminuendone il prestigio, essendo apposto, quello posteriore, a prodotti scadenti). Il caso di specie: una società del settore siderurgico richiedeva in Ungheria, per i propri prodotti , di registrare come marchio "nazionale" la scritta " be impulsive". Un'altra società, che aveva già registrato, come marchio "comunitario", la scritta "Impulse" (similarità dei contrassegni) per prodotti cosmetici e dolcari (eterogenità dei prodotti), invocava la tutela di cui al suddetto art. 4, par. 3, della Dir. 2008/95/CE. Al riguardo, la Corte ha precisato che: 1) il requisito della "notorietà nella Comunità" del marchio comunitario anteriormente registrato, sussiste quando lo stesso risulti conosciuto in una "parte sostanziale" dell'Unione europea. Quest'ultima può anche coincidere con uno solo degli Stati della UE, in cui risultò che tale marchio è ampiamente conosciuto. Detto Stato UE può non essere quello in cui è stata chiesta la registrazione del marchio posteriore "nazionale" (come nel caso di specie, in cui il marchio comunitario "Impulse" non era ampiamente conosciuto in Ungheria). Quanto alle condizioni - che consentirebbero al titolare del marchio posteriore di sfruttare ingiustamente il prestigio del marchio anteriore o di pregiudicarlo - queste sussistono, per la Corte UE, ove il marchio anteriore, pur non essendo diffusamente conosciuto nello Stato UE in cui si chiede la registrazione di quello posteriore, è comunque conosciuto da un pubblico costituente una quota significativa del mercato.

Stato della Procedura

Il 3 settembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-125/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-500/14	Disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Articolo 14 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 110 – Clausola cosiddetta “di riparazione” – Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato	sentenza	No
Scheda 2 C-471/14	Proprietà intellettuale e industriale – Specialità farmaceutiche – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Art. 13, par. 1 – Certificato protettivo complementare – Durata – Nozione di “data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione europea” – Considerazione della data della decisione di autorizzazione o della data di notifica di tale decisione	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-500/14 - ex art. 267 del TFUE****"Disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Art. 14 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 110"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Tribunale di Torino ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 98/71/CE e il Regolamento n. 6/2002 sui "disegni" e i "modelli", che sono quelle caratteristiche estetiche dei prodotti o dei servizi (come la forma), le quali, aumentandone l'attrattiva per i consumatori, godono di protezione contro eventuali imitazioni o contraffazioni. Infatti, con la registrazione di tali disegni/modelli presso gli Uffici competenti, il titolare degli stessi acquista il diritto esclusivo di farne uso, vietandolo ai terzi non autorizzati. Tuttavia, tale esclusività incontra l'eccezione di cui all'art. 14 della Dir. 98/71/CE, il quale stabilisce che il titolare del modello/disegno registrato, inherente ad un prodotto "complesso" (formato da più componenti), non ha il potere di opporsi al fatto che i terzi, i quali producono tali componenti isolatamente e allo scopo dell'eventuale riparazione dello stesso prodotto complesso, applichino ai predetti pezzi un certo modello/disegno, necessario per restituire al medesimo prodotto complesso l'aspetto originario. Analogamente dispone l'art. 110 del Regolamento n. 6/2002. Sia la Direttiva che il Regolamento citati precisano, comunque, che la protezione dei disegni/modelli, da essi prevista, non impedisce che anche altri tipi di "proprietà industriali", come il "marchio" registrato, vengano tutelati. Il marchio è un "segno" che contraddistingue la provenienza dei prodotti cui è apposto, assurgendo, quindi, a garanzia della qualità degli stessi. Per tale valenza economica, i soggetti in favore dei quali il marchio viene registrato, hanno il diritto esclusivo di usarlo per i loro prodotti, vietando lo stesso uso a terzi non autorizzati (Dir. 2008/95/CE). Ora: la Ford appone il proprio tipico "marchio" registrato (una mandorla recante la scritta "Ford" in corsivo) sui propri prodotti, costituiti non solo da automobili ma anche da pezzi di ricambio delle stesse, come i copri-cerchioni per le ruote. La "Wheeltrims" produce solo pezzi di ricambio per automobili: fra questi, dei copri-cerchioni per le ruote delle automobili Ford, su cui appone la riproduzione pedissequa del marchio Ford. La Wheeltrims adduce di aver usato il marchio Ford, nella fattispecie, non in quanto tale, ma a guisa di fregio estetico del prodotto stesso, cioè di un "disegno" senza il quale il prodotto, come "componente", non sarebbe stato compatibile con il prodotto complesso (l'automobile Ford) alla cui riparazione era destinato. Pertanto, la Wheeltrims ritiene di rientrare nell'eccezione, all'esclusività del diritto sui disegni/modelli, prevista dai predetti art. 14 della Dir. 98/71/CE e 110 del Reg. 6/2002. Dissente, tuttavia, la Corte UE, la quale precisa che il contrassegno, di cui si tratta, è stato registrato dalla Ford non come "disegno", ma come "marchio". Quindi, i citati Dir. 98/71/CE e Reg. 6/2002 sulla tutela dei disegni/modelli, e sulle eccezioni a tale tutela, non trovano applicazione. E' d'uopo, invece, applicare la normativa sulla protezione dei marchi (Dir.va 2008/95/CE). Del resto, anche i citati Dir. 98/71/CE e Reg. 6/2002, sottolineano come la disciplina in essi contenuta non intacchi quella apprestata ai "marchi" stessi. Quindi, la Wheeltrims avrebbe violato il diritto esclusivo della Ford sul suo marchio, tanto più che anche quest'ultima ditta produce, apponendovi il marchio in oggetto, dei copri-cerchioni per le ruote delle sue automobili.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-500/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-471/14 - ex art. 267 del TFUE****“Proprietà intellettuale e industriale – Specialità farmaceutiche – Reg.to (CE) n. 469/2009”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) n. 469/2009, in tema di "certificato di protezione complementare" (C.P.C) dei medicinali. Detto C.P.C. trae origine dalla consapevolezza, del legislatore comunitario, che la ricerca in campo medico può essere stimolata soprattutto garantendo, agli inventori del settore, la possibilità di sfruttare commercialmente le proprie scoperte, in condizioni di "esclusiva", per un periodo di durata quantomeno adeguata a consentire loro di recuperare i costi sostenuti per la ricerca stessa. Ora, quando un operatore registra, su un medicinale nuovo, un "brevetto", acquisisce effettivamente un diritto a commercializzare, lui solo, tale prodotto. Per poterlo mettere effettivamente in commercio, e, poi, deve ottenere il rilascio di un'apposita Autorizzazione (c.d. AIC) (vedi Reg.to n. 726/2004). La registrazione del brevetto e l'acquisizione della suddetta AIC sono, quindi, necessari affinché un operatore possa commerciare la sua scoperta in campo medicinale e farlo "in esclusiva". Tuttavia, dalla data della domanda di registrazione del brevetto, a quella del rilascio di essa AIC, si distende un periodo che comporta, per l'inventore, un ritardo nell'utilizzo profittevole della sua innovazione e, quindi, nell'ammortizzazione dei relativi costi. Per tale motivo, il succitato Reg. 469/2009 stabilisce che un soggetto, che in relazione ad un medicinale possegga già un'AIC e un brevetto, possa altresì richiedere un "certificato di protezione complementare" (CPC), il quale conferisce, al suo titolare, un diritto esclusivo sul medicinale stesso, per un periodo ulteriore rispetto a quello già coperto dal brevetto medesimo. Precisamente, il predetto art. 13 del Reg. n. 469/2009 dispone che il CPC operi, dal momento in cui scade il brevetto, per un periodo pari a quello compreso tra la data del deposito della domanda per ottenere il brevetto stesso, e la data della prima AIC nella Comunità (ora: Unione), diminuito di cinque anni. Quindi, il CPC compensa, in tutto o in parte, l'operatore – che commedia un medicinale nuovo, coperto da brevetto - del ritardo subito, quanto all'utilizzo economico del prodotto, per il periodo compreso tra la domanda per la registrazione del brevetto stesso e "la data della prima AIC". Circa la data da ultimo indicata, si chiede alla Corte UE se essa sia quella in cui le competenti Autorità "decidono" il rilascio della stessa AIC, o quella, successiva, in cui tale decisione viene "notificata" al richiedente. Al riguardo, la Corte ha precisato che scopo del CTP in questione è quello di compensare lo svantaggio subito dall'inventore per i tempi occorrenti alle Amministrazioni competenti per la registrazione del brevetto e il rilascio dell'AIC. Pertanto, contrasterebbe con tale "scopo" che il termine di durata della protezione, accordata dal CPC, sia decurtato del lasso di tempo in cui, per ragioni tutte interne all'Amministrazione e non ascrivibili all'operatore stesso, la già rilasciata AIC non era stata ancora notificata all'interessato, per cui questi non era in grado di servirsene in concreto. Quindi, il periodo coperto dal CPC è pari a quello che, dalla domanda di registrazione del brevetto, si estende sino alla data in cui il rilascio dell'AIC viene "notificato" all'interessato.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-471/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Ravvicinamento delle legislazioni

RINVII PREGIUDIZIALI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 490/14	Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Banche di dati – Carte topografiche – Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati – Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo – Considerazione della destinazione di una carta topografica per l'utente	sentenza	No

Scheda 1 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-490/14 - cx art. 267 del TFUE****"Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 1, paragrafo 2"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 2, della Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela delle "banche di dati". Infatti, stante l'importanza che queste ultime hanno assunto nello sviluppo del mercato, l'Unione europea ha inteso promuoverne la creazione. A tal fine, ha garantito agli operatori economici, che costituiscono tali "banche dati", un'ampia protezione giuridica avverso l'uso di essi dati da parte di terzi non legittimi. A questo proposito, il paragrafo 2° dell'art. 1 della summenzionata Direttiva definisce il "bene" protetto, ovvero la "banca dati", come una raccolta di opere, dati o altri "*elementi indipendenti*" i quali vengano "*sistematicamente o metodicamente disposti*" e siano "*individualmente accessibili*". Al riguardo, al giudice del rinvio era stato sottoposto il seguente caso: il Land di Baviera aveva pubblicato delle carte topografiche in scala 1: 50.000, che coprivano tutto il territorio dello stesso Land. Una casa editrice austriaca, specializzata nella pubblicazione di taccuini, atlanti di viaggio e guide per ciclisti e pattinatori in linea, aveva realizzato proprie carte geografiche utilizzando, a tal uopo, anche alcuni dati ricavati dalle predette carte topografiche edite dal Land. In particolare, i dati attinti da tali carte erano due, corrispondenti l'uno ad una "coordinata geografica" – vale a dire a un codice numerico indicante una determinata coordinata del reticolato bidimensionale – l'altro ad una "segnatuta" – cioè ad un altro codice numerico indicante un elemento unico, come, ad esempio, una chiesa. Il giudice del rinvio, dunque, doveva stabilire preliminarmente, onde concedere al Land tedesco le forme di tutela di cui alla succitata Dir.va 96/9/CE, se le carte topografiche realizzate dal medesimo Land si qualificassero, o meno, come "banche dati". Per questo, doveva valutare se i dati contenuti in tali carte, e in ispecie quelli attinti dall'editore austriaco, potessero essere etichettati come elementi "indipendenti", come dal già citato par. 2 dell'art. 1 della Direttiva 96/9/CE. Interpellata in merito, la Corte UE ha chiarito che la nozione di "banca dati", delineata dalla predetta Dir. 96/9/CE, si estende a tutte le "raccolte", elettroniche o no, di informazioni di qualsiasi genere, disposte in modo sistematico o metodico. Tali informazioni debbono essere altresì "indipendenti", cioè tali che, ove estrapolate dalla raccolta di cui fanno parte (c.d. "banca"), conservino un valore informativo e un'utilità autonomi. Sul punto, la Corte precisa che – pur essendo innegabile che l'inserimento di singoli dati in una banca dati attribuisce, ai primi, un valore aggiunto rispetto a quello posseduto di per sé – deve ammettersi ugualmente che i medesimi, pur sottratti all'organico collegamento con tutti gli altri dati della "banca" stessa, possano conservare un loro interesse ed utilità, anche se inferiori a quelli loro attribuibili quando erano inseriti nel corpo dell'intera raccolta. Inoltre, sottolinea ancora la Corte, affinché il valore autonomo dei dati isolatamente considerati venga riconosciuto esistente, non è necessario che lo stesso sussista, specificatamente, dal punto di vista dell'utente "medio" della raccolta da cui sono stati estratti. Sufficiente, a tal proposito, è che detto valore venga apprezzato da un qualsiasi terzo.

Stato della Procedura

In data 29 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 490/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-301/14	Regolamento (CE) n. 1/2005 – Art. 1, par. 5 – Protezione degli animali durante il trasporto – Trasporto di cani randagi da uno Stato membro ad un altro effettuato da un'associazione di protezione degli animali – Nozione di “attività economica” – Direttiva 90/425/CEE – Art. 12 – Nozione di “operatore che effettua scambi intracomunitari”	sentenza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-301/14 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (CE) n. 1/2005 – Art. 1, par. 5 – Protezione degli animali durante il trasporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 5, del Reg.to (CE) n. 1/2005 e l'art. 12 della Dir.va 90/425/CEE. Entrambi tali atti normativi assumono per scopo quello di fissare una serie di adempimenti a carico dei soggetti che compiono operazioni, tra uno Stato UE ed un altro, aventi ad oggetto “animali vivi” di determinate specie. Detti adempimenti garantiscono che, nel quadro di dette operazioni, sia adeguatamente tutelato il benessere, in generale, dei capi interessati. Si sottolinea, infatti, che i predetti atti normativi si applicano solo a quei movimenti transfrontalieri di animali che sono realizzati per uno scopo, anche se “lato sensu”, di natura “economica” (art. 1 del Reg.to n. 1/2005 e art. 12 della Dir.va 90/425/CEE): ora, il fatto che detta movimentazione abbia una finalità “economica”, anche se mediata ed indiretta, induce a ritenere, in linea di principio, che l'attenzione nei confronti del benessere di tali capi, da parte dei gestori dell'operazione, sia in linea di principio meno intensa di quella che il proprietario di un singolo animale di affezione (o chi per lui) riserva all'animale stesso quando si sposti, con il medesimo, nell'area UE. Per questo, gli obblighi (di registrazione, sanitari, etc) a carico dei responsabili di movimenti di animali per ragioni economiche, sono più stringenti e penetranti di quelli a carico dei “responsabili” del trasporto di animali di affezione nell'area UE. Per questi ultimi, infatti, dispone il diverso Reg. to n. 998/2003. Il caso di specie: un'associazione tedesca con lo scopo statutario di tutela degli animali (e riconoscimento formale di “pubblica utilità”), organizzava il trasporto di cani randagi dall'Ungheria in Germania, dove tali bestiole venivano prese in carico da famiglie disponibili. Queste, pagando circa € 270 all'associazione a titolo di rimborso spese forfettario, non acquistavano la proprietà dell'animale ma il semplice possesso materiale dello stesso, poiché l'associazione avrebbe potuto riprenderlo in qualsiasi momento, ove avesse riscontrato delle carenze di cure nei suoi confronti. Ora, si chiedeva alla Corte UE se l'attività di trasporto dei suddetti animali, da parte dell'associazione in questione, avesse una natura “economica” o meno: nel primo caso, l'associazione avrebbe risposto agli obblighi di cui al Reg. n. 1/2005 e alla Dir.va 90/425/CEE sopra citati, nel secondo, avrebbe dovuto adempiere ai più lievi dettami di cui al Reg. 998/2003 per il trasporto transfrontaliero di “animali da compagnia”. Sul punto, la Corte ha risposto affermativamente, in quanto: 1) il fatto che, nel caso di specie, il trasporto non culminasse nel trasferimento della proprietà dell'animale è argomento troppo labile per ritenere di essere di fronte alla fattispecie del trasporto di animale da compagnia; 2) nel trasporto dell'animale da compagnia, l'art. 3, lett.a) del Reg. 998/2003 indica, come responsabile del trasporto e accompagnatore dell'animale stesso, una “persona fisica”, alla quale, evidentemente, non si può equiparare un ente astratto come un “associazione”; 3) la natura economica del trasporto non abbisogna, per sussistere, del fatto che l'esborso in denaro, ricevuto dal gestore dell'operazione, gli prosci un profitto, potendo ben assolvere ad un mero rimborso spese.

Stato della Procedura

In data 3 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-301/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-257/14	Trasporti aerei – Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, par. 3 – Negato imbarco e cancellazione di un volo – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri – Circostanze eccezionali	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-257/14 - ex art. 267 del TFUE****"Trasporti aerei – Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento (CE) n. 261/2004, sul trattamento riservato ai passeggeri di voli aerei nei casi di "negato imbarco", "cancellazione del volo" e "ritardo prolungato". Al riguardo, l'impresa esercente il servizio di navigazione aerea (vettore) è tenuta a corrispondere, ai passeggeri predetti, un indennizzo (c.d. compensazione) per i danni subiti a causa delle vicende sopra indicate. Tuttavia, l'art. 7 del Regolamento precisa che tale obbligo di compensazione si attenua, o si elide addirittura, qualora le situazioni suindicate siano causate da "circostanze eccezionali", le quali non sarebbero state comunque evitate nemmeno adottando tutte le misure del caso. Nell'ambito di tali "circostanze straordinarie" e ineluttabili, i Considerando di detto Reg. 261/2004 menzionano le "*improvvide carenze del volo sotto il profilo della sicurezza*". L'art. 3 del Reg. 261/2004, poi, stabilisce che lo stesso si applichi anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto di un paese extraUE, purché gli stessi abbiano per destinazione l'aeroporto di uno Stato della UE stessa ed il vettore aereo sia "comunitario". Il caso di specie: un passeggero prenotava un volo, presso un vettore comunitario, da Quito (Ecuador) ad Amsterdam (Paesi Bassi). Poiché, per guasti tecnici ad alcune parti dell'aereo scoperti poco prima della partenza, il volo veniva dilazionato di 29 ore, il passeggero chiedeva al vettore la compensazione, di cui sopra. Quest'ultimo opponeva che il difetto dell'aeromobile, nella fattispecie, era dovuto a "circostanze eccezionali", perché non prevedibili. Precisava, infatti: 1) che i pezzi scoperti come difettosi non avevano ancora superato la loro vita media, per cui non era razionalmente prevedibile un loro deterioramento; 2) di avere eseguito, sull'aeromobile in questione, una manutenzione regolare e regolari ispezioni. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che i difetti tecnici dell'aeromobile possono rientrare, talvolta, nelle "circostanze eccezionali" costituite dalle "*improvvide carenze del volo sotto il profilo della sicurezza*": in tal caso, tuttavia, occorre che l'imprevedibilità degli incidenti tecnici sia effettivamente altissima e non rientri nel margine di rischio connaturato alla "normale attività del volo". Ad esempio, nella sentenza C-549/07, è stata considerata "circostanza eccezionale", tale da esimere dall'obbligo di compensazione per la sospensione dei voli che ne era derivata, la presenza di un difetto tecnico "occulto" incidente sulla sicurezza dei voli. Detto difetto, infatti, molto difficilmente sarebbe stato individuato per mezzo delle normali misure ispettive adottate dalle compagnie di volo – tanto che la sua scoperta era imputabile solo alla rivelazione del costruttore – e, inoltre, era presente in tutta la flotta aerea della compagnia. Nel caso di specie, invece, il difetto: 1) riguardava un solo aeromobile e non l'intera flotta aerea; 2) concerneva una prematura e quindi difficilmente prevedibile difettosità di alcuni pezzi, ma non costituiva un vizio "occulto" non invenibile dal vettore con i normali mezzi di controllo, tanto è vero che prima del volo era stato scoperto dal vettore stesso. Pertanto detto difetto tecnico non esimeva il vettore dall'obbligo di compensazione fatto valere dal cliente.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-257/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-110/14	Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “Consumatore” – Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato – Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario – Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto	sentenza	No
Scheda 2 C-157/14	Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà d’impresa	sentenza	No
Scheda 3 C-362/14	Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 78 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Artt. 25 e 28 – Trattamento dei dati personali verso paesi terzi – Decisione 200/520/CE – Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti – Poteri delle Autorità nazionali di controllo	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-110/14 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di "consumatore"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice rumeno ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, lett. b), della Direttiva 93/13/CEE relativa alle "clausole abusive" inserite nei contratti stipulati tra "professionisti" e "consumatori". Nel porre tale Direttiva, il legislatore UE è stato mosso dalla consapevolezza del fatto per cui, quando un "consumatore" acquista beni o servizi da un imprenditore o da un professionista, versa in una condizione di oggettiva inferiorità rispetto a questi ultimi. La debolezza contrattuale del consumatore, rispetto alla controparte, dipende sia dalla circostanza per cui, di regola, è meno informato dell'altro sulle regole del commercio e sui loro effetti, sia dal fatto che, quand'anche sia in grado di comprendere la portata sfavorevole delle condizioni del contratto, sovente si trova costretto ad accettarle supinamente, in ragione della superiore forza economico-sociale dell'imprenditore L'art. 6 della stessa Direttiva dispone, quindi, a tutela del consumatore, che quando nel contratto stipulato con il professionista ricorrono clausole "abusive" – cioè non oggetto di trattativa tra le parti e costitutive di un significativo squilibrio, in danno del consumatore, dei diritti e degli obblighi contrattuali - le medesime non siano vincolanti per il consumatore medesimo. Si precisa che l'art. 2 della succitata Direttiva definisce il "professionista" come la persona, "fisica" o "giuridica" (tipo: società), che stipula i contratti, disciplinati dalla Direttiva stessa, nel quadro della sua attività professionale. Il "consumatore", invece, si identifica nella persona "fisica" che agisce per fini "non" rientranti nella sua attività professionale. Quindi, anche un imprenditore può qualificarsi come "consumatore", quando il contratto, con un altro imprenditore, non costituisca un momento della sua attività professionale (es: venditore di lampade che compra un'automobile). Nel caso di specie, un avvocato stipulava, con una banca, un contratto di mutuo a titolo personale, a garanzia del quale accendeva un'ipoteca sull'immobile adibito a proprio studio legale. Interpellata, la Corte UE ha qualificato detto soggetto come "consumatore", per le seguenti ragioni: 1) il titolo di "avvocato" posseduto dal soggetto in esame, pur ponendolo in astratto nella categoria dei "professionisti", non esclude che, in concreto, egli abbia assunto il mutuo con la banca non in collegamento con la propria attività professionale, ma indipendentemente da essa, il che qualificherebbe lo stesso soggetto senz'altro come "consumatore". La Corte aggiunge, poi, che il collegamento con l'attività professionale non è provato, in sé, dal fatto che il soggetto abbia coinvolto, nell'ipoteca, il proprio studio legale; 2) quanto al motivo per cui il soggetto in questione, grazie alle conoscenze legali inerenti alla sua specializzazione, non meriterebbe la protezione di cui alla Dir. 93/13/CEE, la Corte UE obietta che la debolezza del consumatore sussiste non solo quando lo stesso non è in grado di comprendere il significato del suo contratto, ma anche quando, pur essendone ben consapevole, non può discuterne i contenuti a causa della propria subalternità sociale ed economica rispetto all'altra parte. Tale circostanza ricorre senz'altro nel caso di specie, in cui il professionista è un Ente creditizio.

Stato della Procedura

Il 3 settembre 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-110/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-157/14 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM****Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'allegato al Reg.to (CE) n. 1924/2006, nonché l'art. 9 della Dir.iva 2009/54/CE. Il succitato Reg.to 1924/2006 disciplina - con riferimento a tutti i prodotti alimentari, escluse le tipologie delle "acque minerali naturali" soggette alla Dir. 2009/54/CE - l'uso delle "indicazioni nutrizionali". Sono, queste, le diciture che informano il consumatore che il prodotto stesso, in quanto contenente o non contenente determinate sostanze, possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche. L'art. 5 del citato Reg. 1924/2006 ammette l'uso, per gli alimenti sopra indicati, solo delle indicazioni nutrizionali citate nel suo Allegato. Quest'ultimo, in relazione alle indicazioni sui contenuti, nelle "acque" di tipologia diversa da quelle soggette alla Dir. 2009/54, di "sodio" e di "sale", stabilisce che l'indicazione "a basso contenuto di sodio/sale" (o equivalente) è apponibile solo quando la concentrazione di dette sostanze, nel prodotto, non superi i 20 mg per litro. Quanto alle "indicazioni nutrizionali" applicabili alle "acque minerali naturali" soggette alla Dir. 2009/54, l'art. 9 di questa consente di utilizzare solo quelle specificatamente menzionate nell'allegato III alla Direttiva medesima. Tale allegato precisa che la dicitura del seguente tenore "indicata per le diete povere di sodio" (o espressioni equivalenti), è apponibile alle acque, di cui alla citata Direttiva, solo quando la quantità di sodio in esse presente non superi i 20 mg per litro. Nel caso di specie, su "acque alimentari" soggette alla succitata Dir. 2009/54/CE, veniva apposta una dicitura che le segnalava come particolarmente adeguate per le diete a basso contenuto di sodio. Tuttavia, risultava che i parametri previsti dalla suddetta Dir. 2009/54/CE (non più di 20 mg di sodio per litro) erano oggettivamente rispettati solo per quanto concerneva il sodio presente, nel prodotto, nella sola forma del composto chimico del "cloruro di sodio" (c.d. sale da tavola), mentre il quantitativo "totale" di sodio, rintracciabile sia nella forma del cloruro di sodio che in quella di altri composti chimici, risultava in eccesso rispetto ai massimali citati. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che la Dir.2009/54 non chiarisce se l'indicazione, circa il basso contenuto di sodio nell'acqua, risulti conforme ai parametri suddetti soltanto nel caso in cui a rientrare, in tali parametri , sia tutto il sodio contenuto nell'acqua stessa (qualsiasi forma esso assuma), o se l'uso di tale indicazione sia consentito anche quando, a non superare i medesimi parametri, sia solo la quantità di sodio presente in uno specifico composto chimico. Nel silenzio del legislatore, quindi, la Corte ritiene necessario, per risolvere la questione, considerare che lo scopo fondamentale, perseguito sia dal già citato Reg. 1924/2006 che dalla Dir.iva 2009/54, è quello di garantire un'elevata tutela della salute dei consumatori, nonché il loro diritto ad essere adeguatamente informati sulle proprietà dei prodotti alimentari. Pertanto, la Corte UE ritiene che l'indicazione "indicata per le diete povere di sodio" (o espressioni equivalenti) possa lecitamente usarsi, per le acque soggette alla Dir. 2009/54/CE, solo quando il contenuto "totale" di sodio presente nel prodotto, nella forma di qualsiasi composto chimico, non superi i 20 mg per litro.

Stato della Procedura

Il 17 dicembre 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-157/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-362/14 - ex art. 267 del TFUE****“Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico - AGCOM**Violazione**

Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: “la Carta”) e gli artt. 25 e 28 della Direttiva 95/46/CE. La succitata Dir. 95/46/CE si propone di tutelare le persone fisiche contro i danni, nei diritti fondamentali come quello alla riservatezza della vita privata e familiare, che deriverebbero loro dall’applicazione, ai “dati” che le riguardano, di un qualsivoglia tipo di “trattamento” (es: raccolta, impiego, consultazione, cancellazione, etc.) Pertanto, l’art. 28 obbliga ogni Stato UE ad istituire un’Autorità “indipendente” di controllo, deputata a ricevere i ricorsi di quanti, lamentando l’avvenuta lesione dei propri diritti fondamentali a seguito di un “trattamento” dei propri dati personali, chiedano la sospensione del trattamento stesso o la cancellazione o distruzione di essi dati. Il comma 1° dell’art. 25 dispone, poi, che il trasferimento di tali dati personali, dalle organizzazioni che ne sono in possesso ad un paese esterno alla UE, senza il consenso della persona cui essi si riferiscono, è consentito solo quando lo stesso paese garantisca ai dati stessi una protezione “adeguata”. In ogni caso, il 6° co. di detto art. 25 stabilisce che la Commissione europea possa asserire, formalmente, che uno Stato extraUE (c.d. stato “terzo”) assicura una protezione “adeguata”. La Decisione n. 2000/520 della Commissione ha stabilito che gli U.S.A assicurano un’adeguata tutela dei dati personali, per cui tali dati vi possono essere trasferiti anche senza il consenso della persona cui attengono. Ora: per utilizzare Facebook nella UE, gli utenti debbono stipulare un contratto con una società irlandese che trasferisce i loro dati negli U.S.A, dove ha sede la sua società madre. Ora, un utente irlandese adira la nazionale Autorità di controllo, chiedendo che questa, come dal succitato art. 28, impedisse il trasferimento dei suoi dati negli Stati Uniti. Ciò in quanto diverse indagini, pubbliche o anche private come quella di Edward Snowden, avevano dimostrato come tale stato “terzo” non garantisse una protezione adeguata dei dati personali, essendo questi ultimi a piena disposizione del Governo americano e dei servizi di intelligence americani. Si chiedeva quindi alla Corte UE se, a fronte di una Decisione della Commissione, la quale ritenesse “adeguata” la tutela riservata da uno stato extraUE ai dati personali, una nazionale Autorità di controllo potesse ancora, sulla base del predetto art. 28, qualificare il trasferimento di essi dati nel suddetto stato extraUE – quale forma, anch’esso, di “trattamento” - come lesivo dei diritti fondamentali della persona. Sul punto, la Corte di Giustizia ha sottolineato che la tutela degli interessi, come quello alla riservatezza della vita privata e della vita familiare, non solo è sancita dalla succitata Dir. 95/46/CE, ma anche, e in modo ancora più intenso, dalla predetta “Carta” (vedi sopra) agli artt. 7, 8 e 47 di questa. Pertanto, le Autorità nazionali – pur non potendo, a livello generale, contestare che uno stato terzo accordi una protezione adeguata ai dati personali, ove la Commissione affermi il contrario – possono tuttavia, con riferimento al singolo caso concreto, negare l’adeguatezza di detta tutela e imporre la sospensione del trasferimento dei dati nello stesso stato.

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso la causa relativa al rinvio C-362/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si verificano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre
e-mail: rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@tesoro.it
RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII



170730019070